SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

194ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 16 OTTOBRE 1973

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI,
indi del Vice Presidente VENANZI

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (Integrazione)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 9614
ALESSANDRINI 9614

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 9559

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, numero 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici » **(885)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . 9559 e *passim*
ARTIOLI 9585
BALBO 9564
BENAGLIA, *relatore* . . . . . 9561 e *passim*
BERGAMASCO 9591
BRANCA 9611
BROSIO 9597, 9604
BUCCINI 9597
* CIPOLLA . . . . . 9568 e *passim*
CIRIELLI . . . . . *Pag.* 9608
CUCINELLI 9610
DE GIUSEPPE 9612
DEL PACE 9584
FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* . . . . . 9561 e *passim*
FILETTI 9563
MARIANI 9602
NENCIONI 9591, 9592, 9595
PALA 9567, 9570
PINNA 9566
PIRASTU 9571
PISTOLESE 9560, 9564, 9581
* SCARDACCIONE 9586, 9593
VALENZA 9598

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 9614, 9615

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 9614

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

P I N T O , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana dell'11 ottobre.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Berna il 7 febbraio 1970: Convenzione internazionale per il trasporto per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) e delle merci (CIM), con relativi allegati e Protocollo addizionale alle Convenzioni stesse; Protocollo concernente le contribuzioni alle spese dell'Ufficio centrale degli Stati partecipanti alle Convenzioni internazionali del 25 febbraio 1961 per il trasporto per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) e delle merci (CIM) » (1295);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per evitare la doppia imposizione fiscale nel settore dell'esercizio della navigazione aerea, concluso a Roma il 16 settembre 1971 » (1296);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e l'Irlanda per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e del Protocollo aggiuntivo, conclusi a Dublino l'11 giugno 1971 » (1297).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici » (885) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana è stato esaurito l'esame dell'articolo 3. Passiamo ora all'esame degli articoli aggiuntivi proposti. Se ne dia lettura.

P I N T O , *Segretario*:

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. . . .

« Gli affittuari coltivatori diretti e imprenditori che abbiano corrisposto il canone in conformità alle determinazioni delle Commissioni tecniche provinciali di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, ovvero il canone cosiddetto provvisorio giusta il combinato disposto degli articoli 30 e 3, sesto comma, della stessa legge sono ritenuti del tutto adempienti agli obblighi contrattuali della corresponsione del canone.

Il canone corrisposto come nei modi del precedente comma vale quale canone provvisorio rispetto al canone come previsto dalla presente legge ».

3. 0. 1 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. . . .

« La misura del canone annuale deve essere contenuta nei limiti della tabella come sopra determinata: essa comunque non potrà essere inferiore al doppio del carico per tributi e contributi a qualsiasi titolo gravante sulla proprietà fondiaria nella stessa annata.

Ove le tabelle non vengano determinate entro i termini sopra stabiliti, o siano state comunque annullate o sospese, il canone sarà corrisposto in via provvisoria nell'ammontare corrispondente ai quattro quinti del canone precedente.

Il pagamento delle differenze conseguenti al conguaglio dell'equo canone, dovrà essere effettuato nel termine di sei mesi dalla determinazione definitiva delle tabelle ».

3. 0. 2 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. . . .

« Le norme previste dall'articolo 3 della legge 2 giugno 1962, n. 567, restano in vigore per le affittanze di piccoli locatori i cui fondi concessi in affitto non superino complessivamente i due ettari ».

3. 0. 3 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. . . .

« Le norme previste dall'articolo 3 della legge 2 giugno 1962, n. 567, restano in vigore per le affittanze di piccoli locatori i cui fondi concessi in affitto non superino complessivamente l'ettaro ».

3. 0. 4 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

P I S T O L E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Onorevole Presidente, illustrerò tutti e quattro gli articoli aggiuntivi da noi presentati. Con l'emendamento 3. 0. 1 proponiamo l'inserimento di alcune disposizioni che tendono a dare certezza all'affittuario che abbia effettuato i versamenti secondo il sistema della precedente legge o con qualsiasi altro sistema. Poichè abbiamo sostenuto che le tre leggi di proroga sono incostituzionali e quindi vi è ancora una *vacatio legis* durante tutto questo periodo, noi con l'emendamento 3. 0. 1 proponiamo di considerare come « adempienti » agli obblighi contrattuali gli affittuari che abbiano corrisposto il canone. È una disposizione che si inquadra coerentemente nella impo-

stazione che abbiamo dato a questo disegno di legge.

Le tre leggi di proroga non hanno efficacia giuridica perchè si riportano a delle norme che sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale e noi diciamo che erroneamente ci si è riportati al sistema previsto dall'articolo 3 della legge. È evidente che per coprire e mettere a posto gli affittuari che comunque abbiano assolto i propri doveri con il versamento di un canone provvisorio bisogna considerare questo versamento, comunque e a qualunque titolo effettuato, come forma di adempimento degli obblighi contrattuali.

Con l'emendamento 3.0.2 noi vogliamo attenuare il disagio del concedente nella eventualità di un canone inferiore al doppio del carico dei tributi e contributi previsti a qualsiasi titolo. Tenuto conto che in molti casi si è verificata questa sperequazione per cui il canone calcolato in base al reddito catastale è risultato addirittura inferiore al carico di imposte, per cautelare il proprietario o il concedente da questi inconvenienti e da queste sperequazioni così evidenti, noi proponiamo che il canone non possa in nessun caso essere inferiore al doppio del carico dei tributi e contributi pagati a qualsiasi titolo. A me sembra che quella di assicurare il doppio degli oneri fiscali o dei contributi dovuti a qualsiasi titolo dal proprietario sia la minima cautela possibile. Ovviamente, nel caso che le tabelle non vengano fissate nei termini stabiliti o vengano sospese, il canone dovrà essere ugualmente corrisposto in via provvisoria — questo noi lo abbiamo inserito nel secondo comma — contenuto però nell'ambito dei quattro quinti del canone precedente. È naturalmente un canone provvisorio, salvo conguaglio, e quindi non pregiudica l'individuazione di una quota di quattro quinti. Nel terzo comma, infine, noi diciamo che il pagamento deve essere effettuato nel termine di sei mesi dalla determinazione definitiva delle tabelle.

Con l'emendamento 3.0.3 e con il 3.0.4 noi proponiamo una soluzione diversa da quella che avevamo già proposto in sede di emendamenti all'articolo 3 per quanto riguarda i piccoli concedenti di fondi in affitto che non superino complessivamente i due ettari (secondo l'emendamento 3.0.3) o un ettaro (secondo l'emendamento 3.0.4). Noi avevamo proposto altre soluzioni; avevamo fatto richiamo all'imponibile fiscale per i piccoli concedenti che non raggiungessero un carico di due milioni e mezzo, ma questa proposta è stata respinta. Qui proponiamo una soluzione diversa: cioè, quando si tratta di piccoli concedenti la cui entità di terra non superi uno o due ettari, proponiamo di ritornare all'applicazione della legge 2 giugno 1962, n. 567, perchè troviamo che questa sia una soluzione equa e nello stesso tempo sostanzialmente diversa da quella proposta dalla parte comunista, che invece porrebbe a carico dello Stato l'onere di integrare quel canone che è considerato troppo irrisorio.

In sostanza si riconosce, con le richieste che vengono fatte da più parti circa l'opportunità di integrare il canone di locazione a favore dei piccoli proprietari, che il canone è irrisorio. Ed allora si vuole tutelare almeno il piccolo proprietario o concedente che abbia dato in affitto estensioni di terra non superiori a uno o due ettari, sottraendolo in sostanza all'applicazione della legge del 1971 e di questa legge e riportandolo invece sotto il regime della legge del 1962.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo a esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E N A G L I A , *relatore.* La Commissione è contraria.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Per quanto riguarda l'emendamento 3.0.1, la materia è trattata all'articolo 4. Circa poi l'emendamento 3.0.2, i casi di sperequazione sono già stati disciplinati a parte. E il caso qui indicato è un evidente caso di sperequazione. Per quanto riguarda i piccoli concedenti, la materia, a nostro avviso, va considerata a parte e non con una soluzione di questo tipo, che è inadeguata.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3. 0. 1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 0. 2, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 0. 3, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 0. 4, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

P I N T O , *Segretario*:

Art. 4.

I criteri relativi all'applicazione del canone nell'affitto dei fondi rustici, ai sensi dei precedenti articoli 1 e 3, entrano in applicazione a decorrere dall'inizio dell'annata agraria 1971-1972.

Per le annate agrarie 1971-72 e 1972-73, i canoni corrisposti in via provvisoria ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, devono essere conguagliati rispetto ai canoni previsti dalla presente legge, entro sei mesi dalla determinazione definitiva delle tabelle.

Per l'annata agraria precedente, qualora non sia già intervenuta definizione dei rapporti, il conguaglio dei canoni è dovuto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in base al coefficiente massimo di 40 volte il reddito dominicale per gli affittuari coltivatori diretti e di 45 volte per gli affittuari non coltivatori.

L'affittuario che abbia corrisposto i canoni determinati a norma dei precedenti commi non può essere dichiarato inadempiente per morosità.

P R E S I D E N T E . A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P I N T O , *Segretario*:

Sopprimere il primo e il terzo comma, e al secondo comma, dopo le parole: « per le annate agrarie » *inserire le altre*: « 1970-71 ».

4. 4 FILETTI, PISTOLESE, NENCIONI, BACCHI, CROLLALANZA, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PLEBE, TANUCCI NANNINI, TEDESCHI Mario

Al primo comma sostituire le parole: « annata agraria 1971-72 » *con le altre*: « annata agraria 1970-71 ». *Conseguentemente sopprimere il terzo comma.*

4. 1 BALBO, BERGAMASCO, BROSIO

Sopprimere il terzo comma.

4. 2 BALBO, BERGAMASCO, BROSIO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« È considerata annata agraria 1970-71 anche quella che abbia avuto inizio tra il 1° gennaio ed il 1° marzo dell'anno 1971, quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale ».

4. 3 BALBO, BERGAMASCO, BROSIO

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . L'articolo 30 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, stabilisce che i criteri relativi alla determinazione del canone di affitto dei fondi rustici, ai sensi di detta legge, si applicano a decorrere dall'inizio dell'annata agraria 1970-71. Il disegno di legge al nostro esame, invece, all'articolo 4, primo comma, ridimensiona tale decorrenza eliminando dall'applicazione dei criteri predetti l'annata agraria 1970-71 e stabilendo per questa annata al comma terzo dello stesso articolo che, qualora non sia già intervenuta definizione dei rapporti, il conguaglio dei canoni, con criterio che in sede di discussione generale ho qualificato di liquidazione e di fine stagione, è dovuto indiscriminatamente per tutti i casi in base ed entro il coefficiente di 40 volte il reddito dominicale per gli affittuari coltivatori diretti e di 45 volte per gli affittuari non coltivatori.

Pregherei i colleghi di fare particolare attenzione perchè credo che qui ci sia un macroscopico vizio di illegittimità costituzionale. È da rilevare innanzitutto, per ragioni di corretta sistematica legislativa, che per il caso, purtroppo temuto, di approvazione delle innovazioni previste dal predetto articolo 4 non può non essere abrogato il citato articolo 30 della legge del 1971 per il contrasto evidente tra le due norme. Nel merito — e prego il relatore di voler controllare l'articolo 30 della legge del 1971 — sono poi da rilevare i palesi rischi di illegittimità costituzionale che inficiano il richiamato articolo 4. La Costituzione, nel sancire all'articolo 3, comma primo, i princìpi fondamentali di uguaglianza tra i cittadini, postula, come è stato sempre ritenuto dalla Corte costituzionale, che a situazioni differenziate tra loro non possa praticarsi identico trattamento. Pertanto non è ammissibile la adozione del coefficiente massimo di 40 o 50 volte il reddito dominicale del 1939 in casi in cui il corrispettivo verrebbe a risultare assai esiguo, irrisorio o simbolico. In tali ipotesi, così come ha chiaramente dettato la sentenza n. 155 della Corte costituzionale, è violato il principio dell'uguaglianza tra i cittadini e maggiormente sono pretermessi gli articoli 42 e 44 della Costituzione, perchè si viene ad attentare al principio della garanzia della proprietà privata e a quello della tutela della piccola e media proprietà.

In Commissione la mia parte politica ha reiteratamente chiesto la soppressione del primo e del terzo comma dell'articolo 4 del disegno di legge al nostro esame, perchè è veramente impensabile, per la chiara incostituzionalità delle proposte norme e per la aperta violazione della sentenza n. 155 dianzi citata, affermare disinvoltamente che per l'annata agraria 1970-71 il conguaglio deve essere contenuto sempre e in ogni caso entro il coefficiente massimo di 40 volte il reddito dominicale del 1939 nei contratti a coltivatori diretti e di 45 volte in quelli a conduttori non coltivatori.

È veramente strano ed abnorme che proprio per l'annata agraria per la quale la Corte costituzionale ha detto che la forcella 12-45 è inadeguata ed ha quindi riscontrato il vizio di illegittimità, si voglia ora fissare un coefficiente massimo persino inferiore a quello dichiarato inadeguato, a quello cioè che potrebbe rendere risibile il *quantum* del canone. Io non so veramente come si possa ordire una così macroscopica ribellione alla Corte costituzionale e porre il Parlamento in condizione di operare in aperto, palese, indiscutibile contrasto con la Costituzione e con la citata sentenza, venendosi a stabilire non un canone equo, ma un canone iniquo.

Onorevole Ministro, la prego di prendere nota di queste mie osservazioni e di dare a me e al Senato, in sede di parere su questo emendamento, cortese, precisa e chiara risposta. Analoga richiesta mi permetto di fare all'illustre relatore. Non potete nascondervi sotto una generica ed immotivata formulazione di contrarietà. Vi prego di tenere in dovuto conto che la Corte costituzionale con la sentenza n. 155 del 1972 ha stabilito che ai fini della determinazione del canone devesi considerare la varietà e la molteplicità di dati e di valori e che un canone contenuto per tutti i casi entro il massimo di 40 oppure 45 volte il reddito dominicale del 1939, così come vuol farsi per l'annata agraria 1970-71, in ipotesi concrete ben

può risultare costituzionalmente inaccettabile per la sua eventuale notevole distanza dai valori reali.

Ritiene pertanto il mio Gruppo che, quanto meno questa volta, la manifesta fondatezza dell'emendamento che ho l'onore di illustrare debba consigliarne l'accoglimento, ove non prevalgano inammissibili preconcetti che esulano dal merito del disegno di legge.

B A L B O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L B O . Illustrerò tutti e tre gli emendamenti 4. 1, 4. 2 e 4. 3. Le modifiche apportate all'articolo 4 sono necessarie per armonizzare il testo pervenuto dalla Camera all'articolo 1 del disegno di legge n. 910, come votato dal Senato, il 16 maggio 1973, e divenuto legge n. 508 nel 1973. Va ricordato che la sentenza n. 155 della Corte costituzionale ha reso illegittime le tabelle basate sulle note norme e pertanto le norme sostitutive devono provvedere a dettare norme che abbiano decorrenza dal primo quadriennio di applicazione della legge n. 11.

Questa esigenza è stata avvertita anche dal Senato con la norma contenuta nel terzo comma dell'articolo 1 sopracitato della legge n. 508.

Chiediamo altresì che siano inclusi nell'annata agraria 1970-71 anche quei contratti che hanno avuto inizio tra il 1° gennaio e il 31 marzo 1971 per consuetudine locale come capita in alcune zone italiane.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E N A G L I A , *relatore*. Esprimo parere contrario.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, il nostro parere non è favorevole. Abbiamo considerato i motivi di carattere giuridico e li apprezziamo, ma non possiamo condividerli anche per una questione di certezza nell'operare. Siamo ormai alla fine del 1973; abbiamo esteso la normativa al 1971 e al 1972. Riteniamo che non si debba andare oltre questo periodo per non creare dei problemi che proprio per motivi di certezza è bene evitare.

Con l'emendamento del senatore Balbo si chiede in via subordinata un diverso criterio nel calcolo delle annate agrarie. Noi riteniamo che occorra tener conto di quelle che sono le consuetudini e in modo particolare anche delle consuetudini locali.

P I S T O L E S E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, signor Ministro, il senatore Filetti ha già illustrato ampiamente le ragioni che inducevano a sostenere il nostro emendamento soppressivo del primo e terzo comma dell'articolo in esame. Gli stessi argomenti sono stati da me sostenuti in Commissione con un certo calore e con assoluto convincimento. Purtroppo noi non riusciamo a spogliarci da quella veste professionale che ci accompagna in tutti gli atti della nostra vita. E le assicuro, signor Ministro, che assistiamo in questo momento in quest'Aula allo scempio giuridico che viene commesso veramente con senso di grande tristezza e di grande amarezza. E prendo la parola per rilevare questa ingiustizia che viene commessa.

Siamo di fronte ad un giudicato della Corte costituzionale. Qui non stiamo discutendo se vi è una eccezione di incostituzionalità fondata o meno. Vi è una « decisione » che non promana da una parte politica ma da un organo superiore quale la Corte costituzionale che deve dare la garanzia del rispetto della nostra Costituzione. Questa sentenza dichiara che « la minore misura del coefficiente che la legge del 1971 fissa in cifre tanto lontane da questa, non è giustificata sul piano economico e quindi neppure giuridico-costituzionale ». E lei, signor Ministro, ci viene a dire che « ... per ragioni di opportunità... ». Non credo che l'opportunità possa mai calpestare la legge. A que-

sto sistema mi oppongo nella maniera più assoluta.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non ho parlato di opportunità. (*Repliche dall'estrema destra*).

PISTOLESE. Per queste ragioni votiamo contro l'articolo 4. E chiedo scusa, signor Ministro, se mi sono lasciato prendere da eccessivo calore. (*Applausi dalla estrema destra*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 4. 4, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 1, presentato dal senatore Balbo e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 2, presentato dal senatore Balbo e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 3, presentato dal senatore Balbo e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

PINTO, *Segretario*:

Art. 5.

All'articolo 24 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, primo comma, le parole: « i contratti di soccida con conferimento di pascolo » sono sostituite con le parole: « i contratti di soccida con conferimento di solo pascolo »; al terzo comma, sono soppresse le parole: « di durata inferiore ad un anno », e: « stagionale », e sono aggiunte le parole:

« Sono altresì esclusi dal presente articolo i contratti di affitto dei terreni coltivati con rotazione tra colture e periodi di riposo, concessi per la produzione di una coltura singola e con durata inferiore all'annata agraria ».

Allo stesso articolo 24, l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« Nella determinazione dei canoni per i contratti, di cui al comma precedente, si applicano i criteri stabiliti all'articolo 3 della presente legge, proporzionando l'ammontare del canone al periodo del contratto.

Per i terreni demaniali, dati in concessione per lo sfalcio delle erbe o per il pascolo, i canoni da corrispondere saranno determinati dalle commissioni tecniche provinciali in base ai canoni medi provinciali, stabiliti in applicazione dei criteri della presente legge, ridotti del 70 per cento ».

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

PINTO, *Segretario*:

Sopprimere l'articolo.

5. 1 GIOVANNETTI, ZAVATTINI, DEL PACE, GADALETA, MARI, CIPOLLA, CHIAROMONTE, PIRASTU, PINNA

Al primo comma sopprimere le parole da: « primo comma » *fino a*: « conferimento di solo pascolo ».

5. 2 PALA, SCARDACCIONE, ROSSI DORIA, BURTULO, RUSSO Arcangelo, COLELLA, COPPOLA, TANGA

All'ultimo comma, sostituire le parole: « Per i terreni demaniali », *con le altre*: «Per i terreni appartenenti al demanio pubblico, e per quelli delle Regioni, delle province e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali, ».

5.3 PALA, COLLESELLI, SCARDACCIONE, ROSSI DORIA, SANTALCO, BURTULO, RUSSO Arcangelo, TANGA

P I N N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I N N A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento che abbiamo presentato, relativo alla soppressione dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati, si fonda sulla considerazione che, ove l'articolo venisse mantenuto, verrebbe a crearsi una situazione che oserei definire, almeno per la Sardegna, del tutto paradossale.

Nel testo licenziato dalla Camera infatti si riparla dei vetusti contratti di soccida con conferimento di solo pascolo per i quali, come è detto più avanti, si dovrebbero applicare i criteri stabiliti dall'articolo 3 della presente legge proporzionando l'ammontare del canone al periodo del contratto. Va considerato subito e pregiudizialmente ad ogni altra osservazione che, permanendo la dizione della Camera (vale a dire che solo i contratti di soccida con conferimento di solo pascolo possono essere trasformati in contratti di affitto), viene ad essere introdotta una grave discriminante. Infatti deve essere evidenziato che, almeno per quanto concerne la Sardegna, rarissimi o del tutto assenti sono i contratti di soccida con solo pascolo, mentre, come è noto, le forme prevalenti ancora esistenti riguardano gli apporti reciproci in bestiame o in altri mezzi sia da parte del soccidario che da parte del soccidante. Appare quindi evidente che, ove rimanesse in piedi la modifica introdotta dalla Camera dei deputati, tutte le altre forme di contratto di soccida non potrebbero chiedere la trasformazione del rapporto soccidario in contratto d'affitto, con buona pace quindi della riforma dei contratti agrari e della pastorizia in Sardegna. Non vi è chi non veda in questa sottigliezza che si vuole introdurre nell'articolo 5 una palese resistenza contro l'azione riformatrice che, come è noto, deve mirare ad esaltare l'impresa e non già la proprietà assenteista e la rendita parassitaria, come peraltro ha molto autorevolmente sostenuto pochi giorni fa il senatore Manlio Rossi Doria.

Va poi detto che anche per quanto attiene alle altre forme contrattuali inferiori ad un anno le affittanze, sempre per quanto riguarda la Sardegna, vanno da maggio a settembre per i pascoli comunali e lo stesso limite inferiore ad un anno si ha per i terreni occupati durante la transumanza del bestiame. Anche per questi — e non sono pochi — bisognerebbe trovare una forma di agganciamento alla legge in modo da non lasciare più la vasta categoria dei pastori e degli allevatori all'arbitrio dei privati o degli enti pubblici. Ciò sosteniamo per convinzione diretta, per esserci occupati altre volte di questa forma contrattuale che, comunque la si voglia ammantare di una romantica collaborazione, rappresenta una vera e propria forma di contratto iugulatorio. Se non temessi di tediare il Senato potrei portare degli esempi attinenti ad alcune zone particolari e caratteristiche della Sardegna, la Marmilla, il Sarcidano, il Gerrei, in cui fino a dieci o dodici anni fa il salario di un pastore soccidante era rappresentato alla fine dell'anno da dodici pecore, un paio di scarpe, una mastruca e 50.000 lire. Questo era il rapporto contrattuale che resisteva ancora dopo tanti anni, un contratto tra il soccidario e il soccidante di pretta e completa subordinazione, sempre tenuto in piedi dal soccidante, cioè da colui che detiene la terra e conseguentemente ha la completa disponibilità del pascolo.

Senza la pretesa di un *excursus* storico su questa forma arcaica di contratto non ignota al diritto romano che ebbe il suo rigoglio nel Medio Evo tra il tredicesimo e il quattordicesimo secolo con ampia varietà e particolarità, va subito sottolineato il fatto che gli stessi statuti escogitarono provvidenze per evitare le frodi e le usure che in tali contratti si nascondevano. La stessa Chiesa, a

causa del loro carattere iugulatorio, finì col proscrivere talune forme di soccida. Si potrà obiettare che nella nostra legislazione essa è ancora presente nell'articolo 1665 del codice civile quale contratto con cui una delle parti dà all'altra la quantità di bestiame perchè lo custodisca, lo nutra e ne abbia cura, ma rimangono oscure le norme delle condizioni tra le parti convenute. Le forme di sfruttamento sono palesi sia quando il soccidario deve pagare in natura con agnelli, latte, lana, formaggio, sia quando deve pagare in danaro, anche quando a seguito di ricorrenti calamità naturali non cresca un filo d'erba e si determini conseguentemente la morìa del bestiame e nessun incremento del reddito. Ma poichè il vento e la siccità sono i mali secolari dell'Isola, si comprenderà conseguentemente la necessità che tutte le forme di soccida siano impedite liberando l'affittuario dalle scadenze annuali che non gli consentono nessuna opera di miglioramento dei pascoli nè di intraprendere opere di bonifica tanto necessarie nonchè le opere per il ricovero e la custodia del bestiame e per una civile abitazione per il pastore in luogo delle spelonche miserabili ben note alla Commissione parlamentare incaricata di svolgere la famosa indagine in Sardegna.

Il ricatto è noto: avviene proprio con le scadenze contrattuali e annuali. E poichè abbiamo un carico di bestiame ovino ragguardevole, come ho avuto modo di dire in altra occasione, i colleghi comprendono bene quello che si determina ogni anno per l'acquisizione del pascolo. Per queste considerazioni peraltro ampiamente riportate in pregevoli documenti, in modo particolare della Commissione parlamentare, chiediamo al Senato di sopprimere questo articolo se si vogliono cancellare definitivamente piaghe secolari che hanno impedito il processo di sviluppo della pastorizia e la stessa rinascita economica e sociale dell'Isola.

P A L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A L A . Signor Presidente, l'emendamento 5.2 che ho presentato insieme con i colleghi Scardaccione, Rossi Doria ed altri, riguarda l'abolizione delle parole da « primo comma » fino a « conferimento di solo pascolo ». In sostanza si desidera tornare al testo della legge dell'11 febbraio 1972. Una breve premessa per illustrare i motivi di questa richiesta; essi riguardano il fatto che il contratto di soccida con conferimento di pascolo è stato dalla legge 11 febbraio 1972 parificato ad un normale contratto di affitto. Ed è una definizione che corrisponde effettivamente alla realtà; infatti i tre tipici contratti di soccida sono: la soccida semplice in cui il proprietario soccidante conferisce il terreno ed il bestiame ed è considerato dal codice civile imprenditore; egli ha quindi la responsabilità della gestione. Questo contratto non rientra sotto la legge dell'affitto di fondi rustici che abbiamo approvato nel 1972. Abbiamo poi la soccida parziaria in cui il soccidante proprietario conferisce il pascolo e parte del bestiame, il soccidario conferisce parte del bestiame; ed anche in questa seconda forma imprenditore è considerato il soccidante (proprietario) che conferisce pascolo e parte del bestiame. Anche questa ipotesi non è regolata dalle norme che riguardano l'affitto. Nella soccida invece con conferimento di pascolo il proprietario conferisce soltanto il pascolo mentre il soccidario conferisce tutto il bestiame ed è considerato dal codice civile imprenditore. Quindi è evidente che si tratta di un vero e proprio contratto di affitto. Con la modifica apportata dalla Camera dei deputati nel testo che oggi è sottoposto al nostro esame, l'inclusione del termine: « solo » serve a vanificare la norma. Infatti è sufficiente che un proprietario conferisca il pascolo anche con un solo cavallo, con quattro pecore e con un solo capo vaccino perchè, per un artificio diciamo così di carattere avvocatesco, il tribunale che deve prendere una decisione o emettere una sentenza si trovi costretto a farlo in un senso che è contrario alla sostanza della norma che abbiamo voluto introdurre nella legge 11 febbraio 1973. Credo di avere illustrato brevemente i motivi per i quali, per tornare alla volontà del Parlamento quando ha approvato la legge sull'affitto dei fondi rustici,

siamo favorevoli alla soppressione di questa parte dell'articolo 5.

L'emendamento 5. 3 riguarda i terreni demaniali. Esso ha il fine di precisare meglio il termine « terreni demaniali » che è generico. Il codice civile non dà una definizione di demanialità, ma dà una elencazione precisa di ciò che è demaniale. Nel nostro emendamento, pertanto, è contenuta questa definizione, con riferimento, appunto, alle norme del codice civile che indicano quali sono i terreni del demanio pubblico, cioè dello Stato, e quali sono i terreni delle regioni, delle province e dei comuni soggetti a regime demaniale. Desideriamo, in sostanza, mantenerci nel rispetto della volontà di chi ha inserito alla Camera questo emendamento, nel senso di consentire a coloro che vogliono utilizzare lo sfalcio delle erbe o il pascolo sugli argini dei fiumi, ai margini delle autostrade, negli aeroporti e via dicendo di usufruire non delle tariffe fissate dagli uffici tecnici erariali — che finora sono state esose e non hanno tenuto conto della legge sull'affitto dei fondi rustici — ma di tariffe privilegiate.

CIPOLLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CIPOLLA. Mi permetto di rivolgermi ai colleghi della maggioranza nella convinzione che questo articolo 5 non fa parte dell'accordo di maggioranza e quindi può dar luogo ...

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Mi fa piacere che lei invochi gli accordi di maggioranza!

CIPOLLA. Non è che li invochi, signor Ministro, ma volevo dire che finora ci siamo trovati di fronte ad un muro rappresentato dagli accordi di maggioranza, mentre, se non sbaglio, questo articolo è fuori di tali accordi. Se questo articolo facesse parte degli accordi di maggioranza, rinunzierei alla parola, ma poichè non è così mi permetto di illustrare brevemente la sua storia. Questa è una delle tante modifiche — 500 o 600 — presentate dai parlamentari più disparati alla Camera in occasione della discussione della legge Natali-Andreotti. Subito dopo l'approvazione del famoso emendamento Francazani, fu chiaro a tutti che si stava concludendo la discussione e nessuno, in realtà, come dimostra il verbale opportunamente letto della seduta della Camera, seguì le sorti di questo articolo. Infatti, questo articolo si riferisce ad una materia che non riguarda la legge, ma è una materia diversa, come la durata del contratto, i piccoli proprietari e via dicendo. È una modifica come tante altre che si possono presentare.

Che cosa voleva l'articolo 24 della legge n. 11? Voleva stabilire un principio che era già stato affermato dalla legge sui patti agrari del 1964 — l'onorevole Ferrari-Aggradi lo ricorda certamente — e cioè che tutti i patti agrari abnormi, tutta quella congerie di usi e consuetudini locali — come bene il collega Pinna ci ha illustrato ora — risalenti anche a prima del Medioevo, finalmente venissero tutti unificati in un moderno contratto di affitto: questo era lo scopo.

L'emendamento che ci viene presentato con l'articolo 5 è scritto da un avvocato che, con la scusa di aggiustare l'articolo 24 della legge, vuole rimettere in discussione tutto questo concetto — e voglio sapere se è contrario alle direttive comunitarie, se è contrario a una economia moderna — cioè il concetto di eliminare i patti agrari di carattere feudale e unificare tutto in un contratto di affitto.

L'emendamento che ha presentato insieme ad altri il collega Pala, che toglie le parole: « conferimento di solo pascolo », contribuisce ad eliminare un equivoco, però solo uno dei tanti che l'articolo 5 crea. Infatti, se andiamo a leggere l'articolo 5 così come è stato formulato, eliminare le parole: « di durata inferiore ad un anno » e: « stagionale », significa che, trattandosi dei contratti di affitto o delle vendite di erbe per un periodo non inferiore ad un anno riguardanti la utilizzazione a pascolo dei terreni coltivabili con rotazione tra colture e periodi di riposo o comunque destinati precariamente al

pascolo, sono esclusi tutti i contratti di affitto.

Allora si chiede: sono esclusi i contratti di affitto anche se durano due o tre anni? Si, sono esclusi. Ma c'è di più; poi si dice: « Sono altresì esclusi dal presente articolo i contratti di affitto dei terreni coltivati con rotazione tra colture e periodi di riposo, concessi per la produzione di una coltura singola e con durata inferiore alla annata agraria ». Ed allora, onorevoli colleghi, poniamo l'ipotesi prevista dal presentatore dell'emendamento, cioè che ci sia un proprietario che dà in affitto a dei pastori per due o tre anni il terreno; poi prende un contadino e gli dà di nuovo in affitto il terreno per l'anno in cui si deve coltivare il grano; è veramente una ipotesi sulla quale prego i colleghi della maggioranza di riflettere. Infatti facciamo rientrare per questa via delle forme di sfruttamento.

Quale valore aveva questo articolo? Aveva un valore deterrente, signor Ministro, per l'avvenire, poichè è chiaro che ormai i contratti di durata inferiore all'anno sono stati trasformati, dove c'è stata la volontà, in contratti di affitto; quest'articolo voleva dire al proprietario: tu, signor proprietario, o ti conduci il terreno da te se ritieni di avere la capacità di fare un'azienda economicamente valida con l'allevamento, con la meccanizzazione necessaria per fare le colture, con l'assunzione di manodopera per le colture da rinnovo eccetera, ed allora sei un imprenditore e fai questo lavoro; altrimenti dallo a un affittuario che abbia questa caratteristica; dallo a un affittuario coltivatore o a un affittuario capitalista. Cioè si tratta di un ragionamento che riguarda una riforma del tipo di razionalizzazione capitalistica, che comunque aveva una sua logica.

Onorevoli colleghi, approvare l'articolo 5 così com'è, significa creare una situazione di confusione, perchè tra l'altro, onorevole Presidente, questo articolo non è stato esaminato nè dalla Camera nè da noi, che non lo abbiamo approfondito. Inoltre l'ultimo comma dell'articolo stabilisce una diversità di livello di canone tra quello che paga l'affittuario di un proprietario e quello che paga l'affittuario di un comune, anche se effettivamente va a vantaggio dell'affittuario del comune. Ma voglio dire a questo punto che se la maggioranza ha intenzione di proporre, a proposito di altri emendamenti, un rinvio ad altra forma legislativa, allora, signori miei, se volete essere logici con voi stessi, non potete dirci, quando si tratterà della durata dell'affitto, di rimandare perchè anche qui ci sono oneri di bilancio. Allora io dico: accantoniamo questo articolo. Non si tratta di materia che fa parte dell'impegno di governo; non sono questioni poste dalla Corte costituzionale, si tratta di una materia che in coscienza in Commissione non abbiamo sviscerato fino in fondo perchè quella mattina — il relatore ne può dare atto — ci fu l'accordo di esaminare la questione in Aula. Perchè dobbiamo creare una falla? Riesaminiamo la questione quando si discuterà dei patti agrari e in quella sede, in una visione globale, vedremo di risolvere il problema.

Non credo, signor Presidente, onorevoli colleghi e signor Ministro, di aver fatto un discorso settario, di parte o di contrapposizione di posizioni pur legittime; ho voluto prospettare una via di uscita che può essere buona per tutti, per fare, in occasione di un ripensamento su queste questioni, un esame più sereno e tranquillo, soprattutto in considerazione del fatto che su questo punto non cade il Governo e non ci sono impegni di maggioranza, mentre una perplessità credo sia legittima per tutti. Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

BENAGLIA, *relatore*. Dopo la breve ma pertinente ed efficace illustrazione del senatore Pala, a nome della maggioranza, ritengo che si possa eliminare il primo comma dell'articolo 5, relativo alla soccida perchè riteniamo che questo riferimento al solo pascolo si presti a questioni legali.

Sono favorevole anche alla soppressione del capoverso che inizia con le parole: « Sono altresì esclusi dal presente articolo i contratti di affitto dei terreni coltivati ... » per-

chè già all'articolo 24 questo tema è considerato, laddove si dice: « Sono esclusi dal presente articolo i contratti di affitto o le vendite di erbe di durata inferiore ad un anno riguardanti l'utilizzazione stagionale a pascolo di terreni coltivati con rotazione tra colture e periodi di riposo o comunque destinati precariamente al pascolo ». Quindi nella legge è già sufficientemente indicato questo tema.

Sono del parere che potremmo conservare l'ultimo comma, tenuto conto dell'emendamento presentato sempre dal senatore Pala, che sostituisce alle parole: « Per i terreni demaniali » le altre: « Per i terreni appartenenti al demanio pubblico, e per quelli delle Regioni, delle provincie e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali ». E con ciò si recepisce il contenuto di quell'articolo del codice civile e che si riferisce a quei terreni di cui parlava il senatore Pala, che concernono argini di fiumi, argini di strade e simili, comunque terreni abbandonati che hanno bisogno di una certa manutenzione e che non hanno possibilità di essere affittati. Perciò con la dizione proposta dal senatore Pala eliminiamo il dubbio che si tratti dei beni di proprietà dei comuni e delle province che possono essere adibiti e che sono in realtà autentici pascoli con possibilità di essere affittati. Con ciò si precisa che non si vogliono togliere entrate finanziarie ai comuni e non si vogliono mettere gli stessi in condizione di inferiorità e contemporaneamente si consente di mantenere in vita alcune vere e proprie concessioni su terreni che non rientrano tra quelli pascolativi e che invece fanno parte di quei ritagli di terra come argini di strade o di fiumi che è opportuno possano usufruire di un taglio o di un pascolo occasionale.

P R E S I D E N T E . Avverto che da parte della Commissione sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

P I N T O , *Segretario*:

Sopprimere l'articolo, ad eccezione dell'ultimo capoverso.

5. 4

Sostituire l'ultimo capoverso con il seguente:

All'articolo 24 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

« Per i terreni appartenenti al demanio pubblico, e per quelli delle regioni, province e comuni soggetti al regime dei beni demaniali, dati in concessione per lo sfalcio delle erbe o per il pascolo, i canoni da corrispondere saranno determinati dalle commissioni tecniche provinciali in base ai canoni medi provinciali, stabiliti in applicazione dei criteri della presente legge, ridotti del 70 per cento ».

5. 5

P R E S I D E N T E . Il Governo ha facoltà di esprimere il parere.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Nel testo primitivo del disegno di legge del Governo questa materia non era trattata e non ha costituito neppure oggetto dell'accordo di governo. Questo è vero. Evidentemente però nell'altro ramo del Parlamento si sono volute affrontare alcune questioni che sono estremamente complesse. Abbiamo motivi di preoccupazione: soprattutto apriamo una casistica molto particolare e si rischia di inserire degli elementi di incertezza.

Riteniamo che in questa materia la certezza sia un elemento fondamentale e per questo motivo, in coerenza anche con quanto abbiamo detto stamane, siamo di avviso che questa materia meriti un ulteriore approfondimento. È per questo che aderiamo in pieno ai due emendamenti proposti dalla Commissione.

P A L A . Ritiriamo gli emendamenti 5. 2 e 5. 3 che sono stati assorbiti dai due emendamenti presentati dalla Commissione.

P I R A S T U . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I R A S T U . Signor Presidente, il nostro Gruppo che aveva chiesto la soppressione attraverso l'emendamento 5. 1, che ora ritiriamo, dell'intero articolo 5, accoglie favorevolmente l'emendamento 5. 4, perchè questo rimuove, come diceva il collega Cipolla, alcuni motivi di grave preoccupazione e di confusione. E l'onorevole Ministro mi pare che abbia confermato questa preoccupazione.

Devo aggiungere che se non avessimo preso questa decisione, che è adesso una decisione comune, avremmo avuto in Sardegna una situazione di una gravità incalcolabile perchè una gran parte dei contratti di affitto-pascolo — il 70 o l'80 per cento — sono di durata inferiore all'anno. I colleghi sanno come si svolge la pastorizia a pascolo brado. La maggior parte dei pastori contraggono affitti per otto mesi durante l'inverno in pianura e per quattro o cinque mesi durante l'estate in montagna. Nessun pastore ha interesse a pagare il terreno per un numero di mesi maggiore di quelli in cui lo utilizza.

Questo secondo comma, se fosse rimasto in vita, avrebbe potuto significare il totale annullamento di ogni norma dei contratti in Sardegna almeno per quanto riguarda l'affitto-pascolo. Dico l'annullamento per usare un termine eufemistico perchè sapete che i pastori non si sarebbero rassegnati facilmente ad una situazione di questo genere e avrebbero resistito ad una iniquità che per loro non avrebbe potuto trovare giustificazione nella forma della legge.

Siamo quindi lieti della presentazione da parte della Commissione dell'emendamento soppressivo e voteremo a favore di esso.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 5. 4, presentato dalla Commissione ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5. 5 — che, ove approvato, diverrebbe il nuovo articolo 5 — presentato dalla Commissione ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo agli articoli aggiuntivi presentati dopo l'articolo 5. Se ne dia lettura.

P I N T O , *Segretario*:

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. . . .

« Per i masi chiusi e le minime unità colturali regolati in base a competenza autonoma primaria da leggi delle province di Trento e Bolzano non trovano applicazione le norme della presente legge ».

5. 0. 1 ZANON, VENANZETTI, PORRO, BRUGGER, DE MARZI, DALVIT

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. . . .

Nei territori con catasto derivato dall'ex catasto austro-ungarico, fino alla revisione ed all'adeguamento delle tariffe catastali, valgono le tabelle determinate in base alle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1962, n. 567, vigenti nell'annata agraria anteriore all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11, decurtate del 20 per cento.

5. 0. 2 ZANON, BRUGGER, BALBO, PORRO, MARTINAZZOLI, PATRINI

P R E S I D E N T E . Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduto l'emendamento 5. 0.1.

Ricordo inoltre che l'emendamento 5. 0. 2 è stato ritirato.

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura.

P I N T O , *Segretario*:

Art. 6.

Per i contratti di affitto posti in essere prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine per la presentazione della domanda di esenzione, di cui al-

l'articolo 5-*bis* aggiunto al decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, dall'articolo unico della legge di conversione 4 agosto 1971, n. 592, è prorogato fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i contratti di affitto posti in essere successivamente a tale data, la domanda di esenzione deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di stipulazione del contratto di affitto.

Le domande di esenzione presentate oltre i termini stabiliti nel precedente comma hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno in cui vengono presentate.

P R E S I D E N T E . Poichè non sono stati presentati emendamenti, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo agli articoli aggiuntivi presentati dopo l'articolo 6. Se ne dia lettura.

P I N T O , *Segretario*:

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. . . .

All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, al terzo comma, la parola: « possono » è sostituita con l'altra: « devono ».

6. 0. 1 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. . . .

All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, al terzo comma, dopo la parola: « canone », sono inserite le altre: « in proporzione al valore delle predette migliorie ».

6. 0. 3 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. . . .

All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, al terzo comma, sono soppresse le parole da: « purchè questo », fino alla fine del comma

6. 0. 2 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. . . .

All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

« Qualora in seguito a calamità, siano corrisposti all'affittuario indennizzi e contributi pubblici in conto capitale, il concedente ha diritto ad una diminuzione delle percentuali di riduzione di cui ai commi precedenti proporzionale all'entità dei medesimi indennizzi e contributi ».

6. 0. 4 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. ...

L'articolo 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

« L'articolo 5 della legge 12 giugno 1962, n. 567, è sostituito dal seguente:

È istituita in Roma presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una Commissione tecnica centrale per l'equo canone nell'affitto dei fondi rustici, composta:

dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato che la presiede;

da quattro rappresentanti dei proprietari;

da due rappresentanti degli affittuari conduttori;

da due rappresentanti degli affittuari coltivatori diretti;

da due esperti in materia agraria;

dal direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

dal direttore generale delle imposte dirette.

La Commissione è nominata dal Ministro dell'agricoltura.

I rappresentanti dei proprietari e quelli degli affittuari vengono scelti ciascuno in una rosa di tre nomi proposta dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Parimenti gli esperti in materia agraria vengono scelti ciascuno in rose di tre nomi proposte, rispettivamente, una dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei proprietari di fondi rustici affittati ed una dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli affittuari.

Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con l'intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta.

La Commissione è competente:

a) a stabilire per ciascun biennio i criteri direttivi per la determinazione dell'equo canone-base di cui al primo comma dell'articolo 3, ivi compresi quelli per l'adeguamento dello stesso alle eventuali variazioni del potere d'acquisto della moneta;

b) ad indicare alle Commissioni tecniche provinciali, in caso di mancanza di tariffe di redditi dominicali corrispondenti a particolari qualità di colture, le colture comparabili;

c) a sostituirsi alle Commissioni tecniche provinciali qualora esse non assolvano nei termini prescritti, ai compiti loro affidati dall'articolo 3, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate esistenti nella provincia;

d) a riesaminare e modificare le deliberazioni delle Commissioni tecniche provinciali qualora queste non si siano attenute ai criteri direttivi di cui al presente comma.

Nei termini di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'agricoltura emanerà il regolamento per il funzionamento della Commissione centrale ».

6.0.5 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. ...

L'articolo 10 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è abrogato.

6.0.6 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. ...

L'articolo 11 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

« Su iniziativa di ciascuna delle parti contraenti potranno essere apportati al fondo affittato quei miglioramenti che — senza alterare l'ordinamento produttivo del fondo — siano utili per il fondo stesso e per la produzione.

Nel caso in cui le parti non siano d'accordo nel giudicare utile la proposta di miglioramento, la parte interessata potrà presentare istanza per la relativa autorizzazione all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, previa comunicazione per iscritto all'altra parte.

Nell'istanza di cui al comma precedente dovranno essere descritte le opere da eseguire, i tempi di esecuzione, la spesa prevista, l'eventuale mutuo da contrarre e la relativa durata di ammortamento.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura — dopo aver sentito le parti interessate — provvederà entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, esprimendo il suo giudizio sull'utilità dell'iniziativa e sulla congruità della spesa; nell'esprimere tale giudizio lo ispettorato dovrà tenere conto, oltre che dello stato del fondo affittato, anche dell'utilità della iniziativa stessa al fine dell'evoluzione dell'economia agricola provinciale, da inquadrare nelle direttive della programmazione nazionale ed europea.

Contro la decisione dell'ispettorato provinciale, la parte interessata potrà proporre reclamo, che ha effetto sospensivo, entro 30 giorni dalla comunicazione delle decisioni stesse, all'ispettorato compartimentale dell'agricoltura, il quale provvederà, tenendo conto dei criteri di cui al comma precedente, entro 30 giorni, dopo aver sentito le parti interessate. Il provvedimento dell'ispettorato compartimentale è definitivo ».

6.0.7 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. . . .

All'articolo 11 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, sono aggiunti, dopo l'ultimo comma, i seguenti:

« Entro trenta giorni dalla comunicazione relativa, contro il parere dell'Ispettorato agrario o contro il silenzio del medesimo, ogni interessato può ricorrere alla Commissione provinciale di cui all'articolo 2, la quale delibera in merito, con provvedimento definitivo, entro 60 giorni dalla richiesta.

Sino alla decisione di cui sopra resta sospesa la esecutorietà del parere.

Le norme contenute nel presente articolo non operano quando le spese di cui al piano di ammortamento approvato dall'Ispettorato, siano superiori alla quota di canone di affitto percepito dal proprietario concedente, depurata dall'ammontare delle imposte dirette del fondo ».

6.0.8 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. ...

L'articolo 12 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è abrogato.

6.0.9 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. ...

Il terzo comma dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito con il seguente:

« Nei casi previsti dai commi precedenti, il contratto di affitto può essere ceduto dall'affittuario soltanto a uno o più componenti della sua famiglia, purchè conviventi e coltivatori con lui del fondo e parenti entro il secondo grado, alla condizione peraltro che la cessione di cui sopra sia stata comunicata per raccomandata con ricevuta di ritorno al proprietario e questi non provveda a pagare nei trenta giorni successivi la somma dovuta per i miglioramenti effettuati ».

6.0.10 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. ...

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è aggiunto il seguente:

« La valutazione dei miglioramenti — ai fini e per gli effetti della presente legge — è fatta dall'Ispettorato agrario provinciale, a istanza di parte, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione relativa. Entro uguale termine, contro tale valutazione è ammesso ricorso alla Commissione provinciale di cui all'articolo 2 che decide con provvedimento definitivo, entro 60 giorni dalla richiesta ».

6.0.11 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. ...

L'articolo 15 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito con il seguente:

« Il proprietario che abbia provveduto all'esecuzione dei miglioramenti sul fondo affittato ha diritto, per l'ulteriore durata del contratto, all'aumento del fitto in corso nella misura pari all'interesse annuo della spesa concordata o di quella riconosciuta congrua dall'ispettorato provinciale, ovvero da quello compartimentale dell'agricoltura.

L'aumento del canone non può eccedere comunque la misura della metà di quello in corso.

L'affittuario che abbia provveduto all'esecuzione dei miglioramenti nel fondo affittato ha diritto di ricevere, alla scadenza del contratto, una indennità pari alla spesa concordata o a quella riconosciuta congrua dall'ispettorato competente, decurtata di tanti quindicesimi quanti sono stati gli anni di affitto decorsi dopo l'esecuzione dei miglioramenti stessi ».

6.0.12 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. ...

All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, al primo comma, dopo le parole: « uffici tecnico o sanitario comunali », sono aggiunte le parole: « nonchè previo parere favorevole dell'ispettorato provinciale della agricoltura, il quale dovrà pronunciarsi sulla congruità della spesa prevista in relazione all'ammontare del canone di affitto ».

6. 0. 13 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. . . .

Dopo il primo comma dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è inserito il seguente:

« Prima di iniziare i lavori deve essere richiesta la valutazione delle opere da eseguirsi. Tale valutazione è effettuata dall'Ispettorato agrario provinciale che disporrà in merito sentite le parti interessate. Contro tale valutazione, entro 30 giorni dalla comunicazione della stessa, è ammesso ricorso alla commissione provinciale di cui all'articolo 2 la quale decide in via definitiva, entro e non oltre giorni 60 dalla richiesta ».

6. 0. 14 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. . . .

Al secondo comma dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, dopo la parola: « affittuario », sono aggiunte le parole: « previo accordo con il locatore ».

6. 0. 15 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. ...

Al secondo comma dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, sono aggiunte, in fine, le parole: « secondo un piano di ammortamento delle spese effettuate per le opere come sopra valutate da estinguersi entro la durata del contratto, e comunque, prima della fine dello stesso ».

6. 0. 16 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. ...

L'articolo 17 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

« I contratti di affitto dei fondi rustici hanno una durata non inferiore a 9 anni e si rinnovano di diritto per un eguale periodo, a meno che il locatore non intenda condur-

re direttamente il fondo affittato; in tale caso il locatore deve darne comunicazione per iscritto all'altra parte almeno un anno prima della scadenza del novennio.

Qualora alla scadenza del contratto il proprietario rifiuti di corrispondere l'indennità per miglioramenti da lui dovuta ai sensi della presente legge, l'affittuario ha diritto alla prosecuzione del contratto oltre i periodi previsti nel comma precedente fino all'ammortamento della suddetta indennità. In caso di disaccordo sul piano di ammortamento, questo sarà fissato dalla sezione specializzata agraria del tribunale in seguito a ricorso dell'affittuario ».

6. 0. 17 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. . . .

All'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, sono aggiunte, in fine, le parole: « la durata di 15 anni del contratto ha decorrenza dalla data di inizio del contratto ».

6. 0. 18 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. . . .

All'articolo 17 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

« È data facoltà al locatore, che intende condurre il proprio fondo, di interrompere la durata del contratto con un preavviso di tre anni purchè lo stesso, o un componente della sua famiglia — parente o affine — entro il secondo grado, abbia conseguito, anche dopo l'inizio del contratto di affitto o dopo la detenzione del fondo da parte del fittabile a titolo di proroga, uno dei seguenti titoli di studio: laurea in agraria, laurea in scienze forestali, laurea in veterinaria, laurea in produzione animale, diploma di perito agrario, diploma di agrotecnico, diploma di geometra, ovvero la qualifica di coltivatore diretto, o comunque provi di aver esercitato attività agricola per almeno un quinquennio ».

6. 0. 19 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. . . .

L'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è abrogato.

6. 0. 20 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. . . .

« Il primo e il terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti:

" Le rinunce e le transazioni che hanno per oggetto diritti dell'affittuario derivanti dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, dalla presente legge e da ogni altra legge, nazionale o regionale, sono nulle.

Restano valide le norme più favorevoli agli affittuari che siano contenute nei contratti e le convenzioni concluse fra le parti avanti al giudizio o con l'assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali, purchè risultino da atto scritto e firmato e non siano in contrasto con la legge 11 febbraio 1971, n. 11, e con la presente legge " ».

6.0.30 ZAVATTINI, DEL PACE, CIPOLLA, GADALETA, MARI, ARTIOLI, CHIAROMONTE

Dopo l'articolo 6, *aggiungere il seguente*:

Art. . . .

All'articolo 25 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, le parole da: « agli effetti » fino ad « agricole » sono sostituite con le seguenti: « . . . è coltivatore diretto colui che coltiva personalmente e con la forza lavoratrice della sua famiglia con cui convive sul fondo, e non usufruisce di mano d'opera, comunque fornita da terzi estranei ai familiari concorrenti.

Non è comunque sufficiente per provare la qualifica di coltivatore diretto, l'iscrizione alla mutua relativa.

A tal fine è istituito un elenco presso gli Ispettorati dell'agricoltura cui i coltivatori diretti dovranno richiedere l'iscrizione documentando il possesso del requisito prescritto.

Avverso il diniego dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura all'iscrizione di cui al terzo comma l'interessato può proporre reclamo entro il termine perentorio di trenta giorni, alla Commissione di cui all'articolo 1 che decide in via definitiva.

Il controllo in merito è affidato all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio ».

6.0.25 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Dopo l'articolo 6, *aggiungere il seguente*:

Art. . . .

Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

6.0.21 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Dopo l'articolo 6, *aggiungere il seguente*:

Art. . . .

Dopo l'articolo 28 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è inserito il seguente:

Art. 28-*bis*.

« È comunque concesso un termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge entro il quale colui che intende condurre direttamente il fondo proprio, del coniuge o di un parente o affine di primo grado, e non abbia altre fonti di reddito personale che superino il minimo imponibile al fine della imposta complementare, può richiedere a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno la restituzione del fondo.

La facoltà di cui al comma precedente è altresì riconosciuta al laureato in agraria o diplomato perito agrario che intende condurre direttamente il fondo stesso nonchè al proprietario concedente che abbia un figlio diplomato perito agrario o laureato in scienze agrarie.

Il proprietario o, in caso di sua morte, gli eredi sono tenuti alla conduzione diretta

per almeno 6 anni dall'avvenuta riconsegna; in difetto l'affittuario riacquista il proprio diritto di conduzione. La restituzione deve avvenire al termine dell'annata agraria successiva salvo accordi diversi tra le parti assistite dalle rispettive associazioni.

In caso di risoluzione del contratto o di cessazione di proroga per la dichiarazione, spetta all'affittuario oltre alle indennità per i miglioramenti apportati, per le spese di approntamento del suolo, una somma pari a tanti decimi di produzione lorda vendibile accertata nell'ultimo anno di produzione, quanti sono gli anni per cui aveva diritto di proroga ».

6. 0. 22 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Dopo l'articolo 6, *aggiungere il seguente*:

Art. ...

Dopo l'articolo 30 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è inserito il seguente:

Art. 30-*bis*.

« Fuori dei casi previsti dall'articolo 12, con la fine dell'anno agrario successivo alla entrata in vigore della presente legge i contratti di affitto già prorogati ai sensi dell'articolo 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756, sono risoluti di diritto salvo patto contrario ».

6. 0. 23 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Dopo l'articolo 6, *aggiungere il seguente*:

Art. ...

Dopo l'articolo 30 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è inserito il seguente:

Art. 30-*ter*.

« Nel caso in cui, all'entrata in vigore della presente legge, un solo affittuario abbia in affitto terreni per un numero complessivo di ettari superiore a 500, i proprietari di detti terreni potranno, entro i sei mesi successivi, chiedere la risoluzione del contratto in corso.

L'effetto risolutivo avrà decorrenza dall'anno agrario successivo a quello di approvazione della presente legge ».

6. 0. 24 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Dopo l'articolo 6, *aggiungere il seguente*:

Art. ...

« Ferma restando la proroga prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, e successive integrazioni, i contratti di affitto a coltivatori diretti, singoli o associati, hanno durata minima di anni 18, purchè il titolare del contratto o altro componente della sua famiglia avente diritto continuino la diretta conduzione del fondo. Alle scadenze il contratto si rinnova di diritto per la stessa durata. Per i contratti in corso il periodo di anni 18 decorre dall'entrata in vigore della presente legge. La vendita del fondo non altera tali disposizioni.

Le norme di cui al comma precedente non si applicano ai casi in cui il concedente sia un ex coltivatore diretto emigrato che voglia ritornare a coltivare il fondo direttamente.

L'affittuario coltivatore diretto può sempre recedere dal contratto dandone preavviso al locatore sei mesi prima della scadenza dell'annata agraria ».

6. 0. 26 GADALETA, MARI, ARTIOLI, CHIAROMONTE, ZAVATTINI, DEL PACE, CIPOLLA

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. . . .

« La durata del contratto di affitto a coltivatori diretti, singoli od associati, è fissata in anni 18, purchè sia assicurata la diretta conduzione del fondo dal titolare del contratto o da familiari aventi diritto.

Per i contratti in corso i 18 anni di durata decorrono dalla entrata in vigore della presente legge. Tali disposizioni non sono alterate dalla vendita del fondo.

L'affittuario coltivatore diretto può sempre recedere dal contratto dandone preavviso al locatore sei mesi prima della scadenza dell'annata agraria ».

6. 0. 31 SCARDACCIONE

Dopo l'articolo 6, *aggiungere il seguente*:

Art. . . .

« Qualora l'affittuario venga convenuto in giudizio per morosità, il giudice, alla prima udienza, prima di assumere ogni altro provvedimento, dovrà concedere all'affittuario un termine non inferiore a 30 giorni per il pagamento dei canoni scaduti; in caso di contumacia dell'affittuario il provvedimento dovrà essergli notificato nei termini fissati dal giudice e i 30 giorni decorreranno dalla data di notificazione. Il pagamento entro il termine fissato sana a tutti gli effetti la morosità ».

6. 0. 27 ZAVATTINI, DEL PACE, CIPOLLA, GADALETA, MARI, ARTIOLI, CHIAROMONTE

Dopo l'articolo 6, *aggiungere il seguente*:

Art. . . .

Dopo l'articolo 29 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, aggiungere il seguente:

Art. ...

« Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 12 il subaffitto, la cessazione del contratto di affitto e in genere ogni forma di subconcessione o di intermediazione relativi ai terreni di cui alla presente legge sono vietati.

In caso di contratti di subaffitto esistenti o sopravvenuti, di cessazione di contratti di affitto e in genere di ogni forma di subconcessione o di intermediazione relativi ai terreni di cui alla presente legge, il subaffittuario o subconcessionario si sostituisce, di diritto, a tutti gli effetti, al proprio dante causa nei rapporti con il locatore. Sono unicamente consentiti rapporti stagionali di utilizzazione delle stoppie ».

6. 0. 28 ZAVATTINI, DEL PACE, CIPOLLA, GADALETA, MARI, ARTIOLI, CHIAROMONTE

Dopo l'articolo 6, *aggiungere il seguente*:

Art. . . .

« Alle Regioni che, in relazione alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni, adottino provvedimenti:

a) a favore di piccoli proprietari non coltivatori concedenti relativi a integrazioni del canone o a vendita volontaria agevolata;

b) a favore dei coltivatori diretti affittuari singoli o associati che intendono effettuare trasformazioni agrarie e fondiarie a norma del titolo II della legge 11 febbraio 1971, n. 11,

sono concessi contributi a carico del fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

L'ammontare dei contributi di cui al comma precedente viene determinato annual-

mente dalla legge di bilancio previa consultazione delle Regioni.

Sono comunque destinate alla concessione dei contributi di cui ai commi precedenti le somme di competenza statale previste dalla legge 7 agosto 1973, n. 512, non ancora formalmente impegnate al termine di ciascun esercizio ».

6. 0. 29 GADALETA, MARI, ARTIOLI, ZAVATTINI, DEL PACE, CIPOLLA, CHIAROMONTE

PISTOLESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTOLESE. Farò un rapido *excursus* sui vari emendamenti da noi presentati, così esauriamo l'argomento. Mi riservo però, in sede di votazione, di ritornare con dichiarazioni di voto su quelli di maggiore rilievo.

Con l'emendamento 6. 0. 1 proponiamo una modifica all'articolo 4 della legge del 1971 nel senso di sostituire la parola: « possono » con l'altra: « devono ». Ciò perchè la commissione provinciale, nei casi di migliorie che non giustifichino una modifica della qualità e della classe catastale, possa stabilire i criteri di aumento del canone.

Con l'emendamento 6. 0. 2, che è strettamente collegato al precedente, proponiamo di sopprimere la parte restante del comma nella quale viene precisato che questo miglioramento avviene purchè l'aumento non venga a superare il coefficiente massimo previsto dalle tabelle. Questa è una dizione che, secondo il solito criterio illegittimo di questa legge, tende ad imporre un limite ad un fatto futuro e incerto, il che indubbiamente non sembra esatto; pertanto ne proponiamo la soppressione.

Con l'emendamento 6. 0. 3 proponiamo di aggiungere: « in proporzione al valore delle predette migliorie », cosa che costituisce semplicemente una chiarificazione.

Con l'emendamento 6. 0. 4 precisiamo che, qualora in seguito a calamità siano corrisposti all'affittuario degli indennizzi e dei contributi pubblici in conto capitale, essi vadano per lo meno a limitare la diminuzione già prevista nel pagamento del canone, altrimenti l'affittuario avrebbe il doppio beneficio della riduzione del canone e della corresponsione di un contributo.

Con l'emendamento 6. 0. 5 proponiamo una nuova composizione della commissione tecnica centrale ritornando al sistema della pariteticità. Proponiamo la presidenza del Ministro dell'agricoltura, quattro rappresentanti dei proprietari, due e due degli affittuari conduttori e degli affittuari coltivatori diretti, due esperti, il direttore generale del catasto e il direttore generale delle imposte dirette. La commissione dovrebbe essere nominata dal Ministro. Con tale modifica tendiamo anche a rettificare il grosso errore approvato in questa legge con l'articolo 2. Infatti tutto il vantaggio che viene conseguito dalla presente legge con l'articolo 1 viene ad essere sostanzialmente sminuito per effetto di una composizione irregolare e non paritetica della commissione che dà la prevalenza ad una parte sull'altra, il che significa dare già per scontati in partenza i risultati e elidere i benefici previsti dall'articolo 1 che la legge ha recepito in ossequio alle decisioni della Corte costituzionale.

Con l'emendamento 6. 0. 6 proponiamo di abrogare l'articolo 10 della legge del 1971 che costituisce un'affermazione di principio generica in quanto dice che l'affittuario può assumere tutte le iniziative. Noi proponiamo di sopprimere ora questa impostazione perchè sono all'esame dell'altro ramo del Parlamento le nuove direttive comunitarie e certamente in quella risistemazione della azienda agricola e dell'impresa potrà trovare una migliore formulazione l'articolo 10 della legge del 1971.

Con l'emendamento 6. 0. 7 entriamo nella difficile materia delle migliorie che, come è noto, costituisce uno dei punti nevralgici della legge del 1971. Già numerosi ricorsi pendono dinanzi alla Corte costituzionale e abbiamo fondato motivo di ritenere che il regime delle migliorie previsto dalla legge del 1971 non potrà continuare a sussistere così come previsto, ma dovrà subire delle variazioni. Per questa ragione con l'emendamento 6. 0. 7 proponiamo che su iniziativa delle parti possano essere apportate al fondo quelle migliorie che siano « utili » per

il fondo stesso e per la produzione. Noi cioè ritorniamo al concetto dell'utilità che era previsto anche nella legge del 1972 e non a quello dell'automatismo delle migliorie che porta poi le altre conseguenze che ben conosciamo, cioè la proroga per 12 anni della durata del contratto di affitto. Naturalmente noi proponiamo delle garanzie, cioè dei tempi di esecuzione, l'approvazione dell'Ispettorato, i tempi per l'approvazione da parte dell'Ispettorato provinciale sempre per l'accertamento dell'utilità delle migliorie, concetto fondamentale sul quale noi insistiamo perchè è decisivo per una diversa impostazione di questa delicata materia.

Come emendamento subordinato vi è il 6 0. 8 nel quale precisiamo che: « Entro trenta giorni dalla comunicazione relativa, contro il parere dell'Ispettorato agrario o contro il silenzio del medesimo, ogni interessato può ricorrere alla Commissione provinciale di cui all'articolo 2 ». Questo è il noto principio del diritto alla difesa che mi pare in questa legge sia stato completamente pretermesso e non ci si rende conto che il diritto a poter tutelare i propri interessi non può essere in alcun modo soppresso senza ledere l'articolo 3 della Costituzione e le numerose sentenze della Corte costituzionale in questa materia.

Con l'emendamento 6. 0. 9 proponiamo di sopprimere l'articolo 12 che, proprio in relazione al concetto delle migliorie, proroga automaticamente per 12 anni il canone di locazione per il solo fatto che siano state eseguite, senza alcuna precisa indicazione dell'importanza o meno o dell'influenza o meno delle migliorie stesse sulla produzione del fondo.

Con l'emendamento 6. 0. 10 che è un emendamento subordinato noi proponiamo di integrare l'articolo 12 aggiungendo il seguente comma: « Nei casi previsti dai commi precedenti, il contratto di affitto può essere ceduto dall'affittuario soltanto a uno o più componenti della sua famiglia ». Questo è il concetto già esistente nella legge ma noi modifichiamo: « purchè conviventi e coltivatori con lui del fondo e parenti entro il secondo grado »; teniamo cioè ad escludere gli affini che non coabitavano nel fondo nè vi lavoravano come coltivatori.

Con l'emendamento 6. 0. 11 inoltre in relazione all'ultimo comma dell'articolo 14 precisiamo che: « La valutazione dei miglioramenti — ai fini e per gli effetti della presente legge — è fatta dall'Ispettorato agrario provinciale, a istanza di parte, entro e non oltre 30 giorni. Entro uguale termine contro tale valutazione è ammesso ricorso alla Commissione provinciale ». Questo sempre per ripristinare il principio fondamentale della libertà di ricorso alla commissione, al magistrato per la tutela dei propri diritti. Non è possibile che in agricoltura debba vigere il sistema del *diktat*. Quello che è stato deciso genericamente non può avere un adattamento al caso di specie perchè esiste un *diktat* dal quale non si può uscire, la moltiplicazione matematica del reddito catastale, senza nessun'altra partecipazione degli elementi consueti di un regolare contratto.

Con l'emendamento 6. 0. 12 proponiamo di sostituire l'articolo 15 della legge n. 11.

Questo è un altro concetto fondamentale su cui richiamo l'attenzione del Governo. Il fatto dei miglioramenti e dell'opportunità di dare un interesse al proprietario che investe delle somme nella propria terra è un principio che non viene inserito da noi per la prima volta ma fa già parte di quella legge che è all'esame dell'altro ramo del Parlamento nella quale è previsto che la proprietà, il capitale terra deve rendere il 2 per cento ma il capitale investito nella terra deve rendere il cinque per cento. Quindi non facciamo che anticipare qui quello che, ripeto, è previsto già dall'altra legge all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Con l'emendamento 6. 0. 13, poi, in relazione all'articolo 16, nel caso cioè di lavori alle case coloniche, che secondo tale articolo sono autorizzati a favore dell'affittuario, proponiamo che ciò avvenga sempre previo accertamento da parte dell'ufficio tecnico o dell'ufficio sanitario comunale, nonchè previo parere favorevole dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale dovrà pronunciarsi sulla congruità della spesa. Questo per evitare da parte dell'affittuario l'arbitrio nella determinazione delle opere da eseguirsi.

Con l'emendamento 6. 0. 14 proponiamo una modifica dell'articolo 16, sempre in tema di lavori da effettuarsi per le case coloniche. Proponiamo cioè di inserire un nuovo comma con il quale si stabilisce che prima di iniziare i lavori deve essere richiesta la valutazione delle opere da parte dell'Ispettorato agrario provinciale e che contro tale valutazione è ammesso ricorso alla commissione provinciale. Si tratta sempre dello stesso principio della libertà di difesa, nel senso cioè che ogni volta che vi è una decisione od un parere definitivo vi deve anche essere un termine per poter ricorrere contro una decisione, un parere, una valutazione eventualmente errati.

L'emendamento 6. 0. 15 è eminentemente di carattere tecnico. Cioè, dopo la parola: « affittuario », proponiamo di aggiungere le parole: « previo accordo con il locatore », così come è previsto anche in altri punti.

Con l'emendamento 6. 0. 16 proponiamo di aggiungere, alla fine del secondo comma, le seguenti parole: « secondo un piano di ammortamento delle spese effettuate per le opere come sopra valutate da estinguersi entro la durata del contratto e, comunque, prima della fine dello stesso ». Questo per consentire un piano di ammortamento delle spese effettuate.

L'emendamento 6. 0. 17 concerne un argomento sul quale mi ripromettevo di tornare successivamente, anche perchè vi sono sullo stesso oggetto degli emendamenti di parte comunista. Si tratta della durata del contratto di affitto. Con il nostro emendamento abbiamo proposto che la durata dei contratti d'affitto non sia inferiore a 9 anni e che si rinnovino di diritto per altri 9 anni, a meno che il locatore non intenda condurre direttamente il fondo. Si tratta di un emendamento di particolare rilievo sul quale mi riservo di tornare in seguito.

L'emendamento 6. 0. 18 è subordinato all'emendamento precedente ed è sempre relativo all'articolo 17. Nell'eventualità che l'articolo 17 non sia sostituito nel senso da noi proposto, cioè con la sostituzione dei termini di 15 anni della durata del contratto per i non coltivatori diretti con i termini di 9 più 9 anni di affitto per tutti gli affittuari coltivatori e non coltivatori diretti, proponiamo in via subordinata che la durata di 15 anni prevista nel vecchio artiolo 17 abbia decorrenza « dalla data di inizio del contratto ». Questo per evitare che la nuova legge faccia decorrere nuovamente i termini. Diversamente, ogni volta che apporteremo una modifica alla legge, il contratto comincerebbe a decorrere *ex novo* e il contratto non avrebbe mai termine.

Con l'emendamento 6. 0. 19, sempre all'articolo 17, prevediamo per i locatori la possibilità di riavere la libertà del fondo con un preavviso di 3 anni, purchè lo stesso locatore o un componente della famiglia entro il secondo grado abbia conseguito, nelle more del contratto, la laurea in agraria, in scienze forestali, in veterinaria e così via, in modo da poter condurre direttamente il proprio fondo.

L'emendamento 6. 0. 20 è soppressivo dell'articolo 20 della legge che riguarda la possibilità che gli affittuari si inseriscano negli elenchi consortili e, di conseguenza, abbiano diritto di elettorato attivo e passivo nei consorzi. Dal nostro punto di vista, demandare ad un affittuario addirittura il diritto all'elettorato attivo e passivo in un consorzio che interessa il terreno preso in affitto è un'esautorazione dei poteri del proprietario.

Con l'emendamento 6. 0. 25 noi proponiamo una definizione finalmente chiara del coltivatore diretto, proprio per la particolare tutela che questa legge vuole attribuire al coltivatore diretto e per la quale indubbiamente vi sono delle fondate ragioni di ordine sociale. Noi vogliamo circoscrivere l'individuazione di chi è coltivatore diretto; e poichè l'articolo 25 della legge del 1971 ne fa un'imprecisa classificazione, con il nostro emendamento 6. 0. 25 abbiamo precisato che « è coltivatore diretto colui che coltiva personalmente e con la forza lavoratrice della sua famiglia con cui convive sul fondo, e non usufruisce di mano d'opera »; altrimenti arriviamo al concetto più largo di impresa e si crea quindi una confusione fra chi è il vero coltivatore diretto e chi coltivatore diretto non è.

L'emendamento 6. 0. 21 è di carattere procedurale. Noi riteniamo che, mentre la materia del contenzioso relativo ai fitti rustici è di competenza delle sezioni specializzate agrarie, allorquando si debba far ricorso a provvedimenti cautelari o sequestri non sia il caso di ricorrere a una sezione specializzata, essendo senz'altro più rettamente competente il tribunale ordinario. Quindi proponiamo, con questo emendamento, di sopprimere la parte che prevede la possibilità di chiedere sequestri o provvedimenti cautelari alla sezione specializzata agraria.

Con l'emendamento 6. 0. 22 prevediamo la possibilità che, nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della legge, colui che intende condurre direttamente il fondo proprio, del coniuge o di un parente o affine e « che non abbia altre fonti di reddito » possa richiedere, a mezzo di raccomandata, la restituzione del fondo. È uno dei casi particolari che meritano una regolamentazione differente da quella prevista per le altre ipotesi; la maggiore tutela è giustificata dal fatto che è evidente che un concedente, un proprietario che non abbia altre fonti di reddito e che a un certo momento, per esigenze di famiglia (perchè abbia un parente laureato o diplomato in agraria), intenda riavere il fondo deve poter ottenere tale risultato. Abbiamo ovviamente previsto nello stesso emendamento la possibilità di rimborsare l'affittuario delle migliorie apportate in un determinato tempo, eccetera.

Nell'emendamento 6. 0. 23 facciamo un riferimento generico sempre alle migliorie, poichè diciamo che fuori dei casi previsti dall'articolo 12 (cioè quello che riguarda la possibilità di prorogare per 12 anni l'affitto nel caso di migliorie eseguite dall'affittuario) i contratti di affitto già prorogati ai sensi dell'articolo 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756, sono risoluti di diritto salvo patto contrario.

Richiamo ora l'attenzione del Governo e dei colleghi sull'emendamento 6. 0. 24 perchè è uno dei punti che abbiamo già sviluppato negli emendamenti già illustrati all'articolo 3. Con l'emendamento 6. 0. 24 tendiamo a contenere la speculazione da parte di quegli affittuari non coltivatori diretti i quali si siano accaparrati estensioni di terreno superiori a 500 ettari (questa è forse già una estensione eccessiva; essa dovrebbe essere contenuta entro i 200 ettari, che sono oggi la misura dell'azienda media così come è prevista dalla Comunità europea). Riteniamo che questo emendamento abbia un particolare ruolo proprio per le considerazioni che abbiamo già svolto ieri anche in occasione degli altri emendamenti di parte comunista.

Siamo un po' tutti d'accordo che l'affittuario non coltivatore diretto non ha diritto ad una tutela particolare; per evitare che questo affittuario non coltivatore si trasformi in un grosso speculatore terriero, più deleterio di quanto non sia stato nel passato il grosso latifondista, noi vogliamo per lo meno evitare che questo speculatore abbia un'estensione superiore ad un certo numero di ettari, al di là del quale è tenuto a restituire ai proprietari i fondi che egli possiede in eccedenza.

Credo di aver concluso l'illustrazione degli emendamenti; mi riservo, signor Presidente, di intervenire, con apposite dichiarazioni, in sede di voto. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

DEL PACE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PACE. L'emendamento 6. 0. 30, che mi sembra chiarissimo anche nella sua formulazione, tende a risolvere la questione delle controversie tra proprietario e affittuario nel senso che in ogni caso, quando anche nella causa il fittavolo avesse avuto un giudizio non corrispondente alle norme vigenti, restano in vigore quelle più favorevoli al fittavolo, che debbono essere approvate dal pretore.

L'emendamento tende a dare alle organizzazioni sindacali la possibilità di sostenere il fittavolo in giudizio. Per questo riteniamo che l'emendamento, non capovolgendo il contenuto della legge, ma essendo volto ad agevolare i fittavoli, possa essere accettato, come diceva prima il compagno Cipolla, senza ledere gli accordi di maggioranza nè met-

tere in forse le condizioni di attuazione della legge medesima. Si tratta di norme interpretative volte a porre fine alla conflittualità tra concedenti e fittavoli.

A R T I O L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R T I O L I . Giunti a questo punto, signor Presidente e onorevoli colleghi, il problema di fissare la durata del contratto di affitto può divenire una delle questioni qualificanti, ed è quanto ci proponiamo di ottenere con l'emendamento 6. 0. 26, richiedendo l approvazione del quale il mio Gruppo vuole affermare una posizione di ordine economico e produttivo e contemporaneamente una grossa questione di principio.

Si è parlato a lungo in questo dibattito del ruolo dell'impresa in agricoltura, teorizzato dal nostro relatore come un fatto anche slegato dalla proprietà della terra. Si è teorizzata l'impresa in affitto quasi come il toccasana dei mali e come la massima espressione della moderna economia agraria. Come dare credibilità a tale asserzione senza la certezza della durata del contratto? È già stato detto, ma giova ripeterlo, che senza contratto d'affitto una qualsiasi impresa agraria non può fare alcun programma circa la propria attività aziendale, perchè quest'ultima presuppone investimenti. Poichè è difficile prescindere dagli investimenti pubblici, non è pensabile che non possa essere statuita per legge la durata del contratto d'affitto.

Gli interventi pubblici, che sono del resto scarsi, quando vengono concessi, vengono concessi attraverso gli istituti di credito. Le banche però si guardano bene dal concedere crediti quando mancano le garanzie reali che molto spesso, anzi quasi sempre, sono collegate alla disponibilità dei prodotti del fondo, disponibilità che deve durare quanto dura nel tempo il prestito concesso.

Vi è di più. Noi sosteniamo — e non siamo i soli — l'azienda associata. Ebbene, provate a divenire socio di una stalla sociale, di una cantina, di una latteria sociale senza avere un contratto d'affitto con una garanzia di durata! Infatti gli investimenti per ammortizzare gli impianti di quelle strutture a volte durano 20-25 anni e perciò il fittavolo, senza durata del contratto, si viene a trovare nella pratica impossibilità di partecipare anche alle forme associative e cooperative. Il giovane membro della famiglia, poi, non assurgerà mai al ruolo di imprenditore senza la prospettiva di stare sulla terra che gli è data dalla garanzia di un certo numero di anni per quanto riguarda la durata del contratto d'affitto.

Del resto non a caso nei paesi *partners* della Comunità la durata ragionevole del contratto di affitto è un fatto acquisito, durata che è rapportata generalmente alla media del tempo necessario per le diverse coltivazioni. Lo stesso progetto per le direttive comunitarie fissa in quindici anni la durata dell'affitto. Questa stessa legge di cui stiamo parlando prevede che i fittavoli non coltivatori abbiano un contratto della durata di diciotto anni. Quali sono quindi le ragioni che sostengono coloro che dicono che sarebbe sufficiente la proroga di per sè? Noi non neghiamo il valore della proroga già contenuta nella legge, ma è chiaro che non si può pensare a risolvere il problema con la proroga automatica stabilita dalla legge stessa: è sempre motivo di insicurezza e non elimina gli inconvenienti connessi con l'esercizio di una sana impresa, anche qualora fosse automatica. Si dice che la durata fissa del contratto cristallizzerebbe il frazionamento, ma non è sempre vero. Perchè allora si fanno queste osservazioni? Oppure si dice che la questione che noi sosteniamo è giusta, ma potrebbe essere vista in altra sede e non in questa. È strano che discutiamo di fitti rustici senza che i fittavoli vedano fissata nella legge la durata del contratto. Quale applauso faranno ai nostri lavori se uscisse una legge senza che la medesima fissasse la durata del contratto d'affitto? Non si può quindi legiferare in questo modo, con la sfiducia esistente nelle campagne.

Proponiamo quindi con il nostro emendamento che la durata dell'affitto sia di diciotto anni per tutti i contratti di affitto singoli o associati, per la famiglia ed i suoi legittimi

continuatori, perchè è un modo di rafforzare l'impresa coltivatrice. Prevediamo che qualora si addivenga alla vendita del fondo non venga alterata questa disposizione, a meno che non vi sia un'esplicita rinuncia del conduttore; prevediamo che, se il concedente è un ex emigrato, che voglia comunque rientrare nella terra, possa farlo; vi è infine la facoltà da parte del coltivatore di recedere dal contratto con preavviso di sei mesi dalla scadenza dell'annata agraria.

Quindi, com'è evidente, nel nostro emendamento vi è sì una durata stabilita, ma sono previste le eccezioni che non contrastano con il libero esercizio dell'impresa agraria.

Sono parecchi i convinti di questa esigenza. Vedo un altro emendamento proposto dai colleghi della maggioranza in questo senso. Si è notato qualche cenno in questo stesso senso anche nella replica del Ministro. Cos'è allora che impedisce di andare avanti? Una assurda questione di prestigio? Non crediamo che sia possibile avanzare motivi di questo genere di fronte alla esigenza che abbiamo di risolvere in questa sede il problema della durata del contratto d'affitto.

Chiediamo pertanto, onorevoli colleghi, signor Presidente, l'approvazione dell'emendamento che proponiamo, certi di fare una cosa giusta nell'interesse oltre che dei fittavoli anche dell'economia agricola del paese.

S C A R D A C C I O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* S C A R D A C C I O N E. Signor Presidente, illustri colleghi, ho presentato l'emendamento 6. 0. 31 che riguarda la durata del contratto di affitto per i coltivatori diretti anche se poteva esserci una contraddizione con l'atteggiamento assunto in fase di elaborazione della legge alcuni anni addietro, quando sostenemmo la necessità di lasciare in piedi la proroga e non fissare una durata. Ho presentato questo emendamento perchè si stanno verificando nelle nostre campagne dei fatti di una gravità tale da farci preoccupare circa l'atteggiamento che Governo e Parlamento devono tenere nei confronti della posizione che assumono i contadini affittuari di fronte al fenomeno dell'esodo rurale.

Nei giorni scorsi « Il Corriere della Sera » ha pubblicato la notizia che il tasso di emigrazione verso la città di Milano dalle campagne meridionali è di colpo aumentato negli ultimi mesi, mentre si stava stabilizzando intorno a 110.000 unità all'anno da alcuni anni a questa parte. Perchè questi contadini vanno via? Vanno via per i motivi che conosciamo ma anche perchè non hanno stabilità e sicurezza nel loro lavoro.

Tutti abbiamo acquisito ormai la convinzione che bisogna cambiare rotta, che non bisogna più aiutare i contadini ad andare via ma bisogna cercare di fermarli sulla terra perchè lo spopolamento sta superando quel tale livello di guardia — per usare un termine adoperato per la situazione monetaria — che è interessante per la difesa del suolo, per la difesa della natura, per la conservazione di certi valori anche umani e sociali che esistono nel mondo rurale e nelle campagne.

Stiamo superando quel livello di guardia e allora la nostra politica non deve più tendere a far andar via i contadini dalla terra, ma deve tendere a farli restare. E, come in altre occasioni, in quest'Aula, parlando della politica comunitaria al Ministro dell'agricoltura, ho indicato la necessità di non far passare subito tra le direttive comunitarie quella che riguarda il pensionamento e l'allontanamento degli uomini dalla terra, così in questa occasione sottolineo che si potrebbe porre un freno a quest'esodo dando la garanzia agli affittuari che conducono già un'azienda agricola e che sono sulla terra di potervi restare nell'attesa di essere in grado di migliorare poi la loro situazione attraverso la formulazione e l'applicazione delle leggi che devono discendere dalle direttive comunitarie.

Ecco perchè ho presentato questo emendamento. E anche se nel passato ero favorevole a conservare il regime di proroga, ritengo ora più utile ridare la certezza subito ai contadini che sono sulla terra circa la durata del contratto; e bisogna poi considerare le conseguenze fatte presenti anche

da altri colleghi: in banca non si può avere un credito agrario di qualsiasi genere con un contratto in proroga. Non lo dà nessuno degli istituti bancari il credito agrario di miglioramento. Il collega Pistolese, da vecchio banchiere oltre che bancario, dice: non glielo danno nemmeno se sono affittuari. Ebbene, questa è un'altra cosa. Dobbiamo arrivare a una riforma del credito agrario affinchè sia dato agli imprenditori, se si vuol fare una politica a favore dell'imprenditorialità; se la vogliamo fare sempre a favore della proprietà fondiaria, mettiamo il vincolo dell'ipoteca sulla proprietà fondiaria. Sarà un altro mezzo per la proprietà fondiaria di premere sugli imprenditori.

Ecco le ragioni per le quali ho sottoposto alla Commissione, all'Assemblea e al Governo la possibilità di determinare la durata. Dirò di più: poichè questo può non essere il momento opportuno perchè l'emendamento venga accolto, mi riservo di dichiararmi eventualmente favorevole al ritiro dell'emendamento stesso e di presentare un ordine del giorno dopo aver ascoltato il parere del relatore e del Ministro.

C I P O L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C I P O L L A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 6. 0. 27 forse andava collocato in altra sede; però credo che il concetto in esso contenuto sia accoglibile. Dal 1971 ad ora abbiamo avuto un periodo un po' difficile per quanto riguarda il contratto d'affitto, quindi vi è una serie di vertenze per morosità. Con questa norma proponiamo di applicare al contratto d'affitto a coltivatore diretto lo stesso principio che vale sia per le vertenze di lavoro sia, soprattutto, per gli sfratti per i meno abbienti: il giudice, cioè, dà all'affittuario convenuto per morosità un termine; se l'affittuario paga risolve il problema della morosità.

Con l'emendamento 6. 0. 28 si vuole risolvere un problema che è rimasto in sospeso nella legge n. 11, cioè si tende a stabilire, stante il divieto di subaffitto, chi ha il diritto di far valere tale divieto, quindi si pone il problema della sostituzione dell'affittuario o subconcessionario a colui che ha fatto questa operazione vietata dalla legge. Vi è un rapporto diretto tra chi coltiva la terra e il proprietario del terreno con esclusione degli intermediari parassiti che nella mia regione, ad esempio, hanno una tradizione storica malfamata. Si tratta dei famosi gabellotti che, anche se in gran parte sono scomparsi, ancora sopravvivono. Pertanto questa norma tende ad eliminare queste forme estremamente arretrate di conduzione del terreno.

Circa l'emendamento 6. 0. 29, abbiamo parlato a lungo di questo problema nella discussione generale. Il Senato sa che erano stati presentati diversi disegni di legge che il Senato aveva fuso, aveva approvato, rinviato alla Camera, ma lo scioglimento anticipato della legislatura non permise di affrontare il problema dell'aiuto ai piccoli proprietari. Successivamente, consolidatosi l'istituto regionale e ponendosi problemi di finanziamento, abbiamo modificato una serie di articoli che avevamo presentato con questo articolo 6. 0. 29. In sostanza che cosa stabilisce questo articolo? Prima di tutto che per il finanziamento della legge deve esserci un aiuto statale alle regioni, per due motivi. Primo motivo: per venire incontro ai piccoli proprietari; secondo motivo: per venire incontro agli affittuari che fanno le trasformazioni di cui al titolo secondo della legge. Questo stanziamento viene chiesto sotto forma di contributo, cioè la regione è chiamata a partecipare alla spesa a carico del fondo di cui all'articolo 9 della legge n. 281, cioè della legge che abbiamo approvato questa estate.

Per quanto riguarda il finanziamento di questo fondo noi prevediamo nella parte finale dell'articolo di utilizzare i residui passivi. Il Ministero dell'agricoltura ha il *record* nazionale dei residui passivi; abbiamo circa tre bilanci di arretrato per quanto riguarda i residui passivi. E tante volte, quando si propone una spesa, ci si viene a dire che non ci sono i soldi, i fondi in bilancio. Ma poi non si utilizzano i fondi in bilancio già stanziati. Nella nuova realtà delle regioni questa parte dei residui passivi dovrebbe andare al finanziamento generale delle regioni. È pre-

visto che i residui passivi non utilizzati al 31 dicembre andranno ad inglobare il fondo generale per le regioni. Noi vogliamo dare alla parte che proviene dall'agricoltura una destinazione agricola cioè verso i piccoli proprietari e verso quegli affittuari che fanno le trasformazioni, cioè verso due categorie e dal punto di vista sociale e dal punto di vista produttivistico benemerite. Questo è il senso di questo articolo che costituisce a nostro avviso da un lato un impegno verso categorie a cui tutti si sono rifatti e dall'altro un impegno produttivistico affrontando il problema del collegamento tra l'iniziativa statale e l'iniziativa regionale; e quindi si collega, dal punto di vista del suo spirito, non solo ad una posizione nostra di parte ma ad affermazioni che abbiamo sentito echeggiare anche sabato e domenica nel convegno agrario della Democrazia cristiana nel discorso del ministro Ferrari-Aggradi, in ordine a questo nuovo rapporto tra leggi nazionali e leggi regionali, tra Stato e Regione.

Onorevoli colleghi, credo di avere illustrato questi emendamenti relativi a problemi che nella discussione generale abbiamo affrontato, che i colleghi avranno certamente valutato, e su cui prenderanno le loro responsabili decisioni.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E N A G L I A , *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6. 0. 27, con l'invito però che non si tratti di un articolo nuovo da inserire dopo l'articolo 6, ma che sia inserito come comma aggiuntivo all'articolo 4 dove ci si riferisce a norme transitorie.

C I P O L L A . Potrebbe essere un articolo 4-*bis*.

B E N A G L I A , *relatore*. Desidererei che non fosse un articolo, ma un comma dell'articolo 4.

D E L P A C E . Sono d'accordo, onorevole relatore.

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

B E N A G L I A , *relatore*. Devo esprimere parere negativo su tutti gli altri emendamenti. Vi sono però due grossi problemi sui quali non posso dire solamente un no, e ritengo doveroso portare delle giustificazioni. Innanzitutto vi è il tema concernente la durata del contratto sul quale vi è un emendamento Scardaccione testè illustrato che sta a dimostrare come la maggioranza dei partiti di Governo non sia contraria alla fissazione della durata del contratto. Ribadisco le tesi già da me espresse nella relazione scritta, che rispecchiano il punto di vista della maggioranza. In sostanza avevamo affermato che in un disegno di legge che contemplava solo alcune risposte da dare alla Corte costituzionale non era opportuno inserire altri temi, che pure sono importanti e fondamentali e sui quali concordiamo in linea di principio. Comunque avevamo ritenuto opportuno di non allargare la tematica della legge — e quindi avevamo accantonato questo problema — nel momento in cui intendevamo definire uno strumento che dovrebbe poi servire di punto di riferimento per altri problemi come la mezzadria, la durata del contratto, e inoltre nelle condizioni dinamiche del mondo agricolo in vista di grosse trasformazioni, alla vigilia dell'applicazione delle norme della CEE concernenti le strutture, in relazione alle quali dovremo affrontare il tema dell'esodo dalla terra con relativi provvedimenti, il tema dell'ampliamento delle aziende, cui non può

che giovare una situazione di mobilità della terra. Avevamo poi accettato e sottolineato le tesi del senatore Rossi Doria, il quale, nella presentazione del proprio disegno di legge, aveva giustamente osservato che questo tema della durata del contratto è condizionato dai problemi della ristrutturazione e che comunque, in attesa che si proceda sulla strada della ristrutturazione, era bene far sì che non fosse arrestato il processo di ampliamento delle aziende con provvedimenti che contrastassero la necessaria condizione di mobilità del mercato fondiario e per non fermare oggi per 18 anni una serie di contratti che nel frattempo potrebbero trovare una soluzione diversa in ordine all'esodo agricolo o all'accorpamento aziendale.

Per questo non avevamo detto un no di principio, ma avevamo espresso solamente un no riferito ad una situazione particolare del momento; per questo la maggioranza è disposta ad accettare un ordine del giorno, che ha preannunciato il senatore Scardaccione, in cui si impegni il Governo a rivedere e a riconsiderare questo tema in ordine ai problemi nuovi che si porranno all'agricoltura, (norme CEE per le strutture, la mezzadria ed altri problemi che sono sul tappeto).

Debbo una risposta e una giustificazione al no in ordine al tema dei piccoli proprietari concedenti. Anche questo tema in sede di Commissione era stato accantonato, nel senso che avevamo convenuto tutti che la presente legge, essendo intesa come una normativa del contratto di affitto, non poteva prevedere dei provvedimenti come quelli proposti, che sono di tipo sociale e assistenziale, con impegni di spesa per lo Stato e soprattutto con impegni di spesa che non hanno neppure un'indicazione del tempo in cui dovranno protrarsi.

Avevamo ancora sottolineato che in un provvedimento normativo non potevamo aggiungere mille altri problemi e soprattutto non potevamo impegnare il Governo su temi di oneri finanziari in un momento di particolari difficoltà economiche. Ritenevamo che il problema potesse essere considerato nelle norme comunitarie che contemperano determinati problemi di sfollamento, e quindi potevano riguardare alcune delle categorie che saranno interessate all'esodo agricolo. Comunque ritenevamo che il tema specifico avrebbe dovuto essere oggetto di un provvedimento legislativo a parte, sia per le mille implicanze giuridiche e sociali che comporta, sia per i temi di spesa che devono essere affrontati.

Riteniamo ancora di osservare che demandare alle regioni il provvedimento indubbiamente romperebbe una delle caratteristiche che dovrebbe avere un provvedimento come questo, cioè un provvedimento che, a mio avviso, dovrebbe caratterizzarsi per la omogeneità in tutto il paese: non possono essere trattati diversamente piccoli proprietari di una regione e piccoli proprietari di un'altra. Faccio un esempio recente che ha sollevato polemiche: quello di due regioni che hanno varato in questi giorni provvedimenti per i libri di testo delle scuole medie; dal momento che altre regioni non hanno ritenuto di varare un analogo provvedimento, vi è una evidente sperequazione, per cui il diritto allo studio, che è uguale per tutti gli alunni italiani, non per tutti è garantito allo stesso modo.

Per questi motivi ritengo che sul tema dei piccoli proprietari concedenti si debba rinviare l'esame ad altro momento e con una normativa che consenta una valida soluzione di un problema che riveste carattere di grande importanza politica.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Signor Presidente, onorevoli senatori, concordo con quanto ha detto il relatore. Sostanzialmente il relatore, nel dichiararsi non d'accordo con gli emendamenti presentati, ne accoglie uno e per altri due prospetta una soluzione successiva.

Signor Presidente, potrei rispondere emendamento per emendamento alle singole proposte avanzate dai vari Gruppi. (*Commenti dal centro*). Questa reazione mi assolve anche perchè, avendo svolto questa mattina un esame di carattere generale, ho deluso il rappresentante di un Gruppo. Voglio limitarmi...

P R E S I D E N T E . Se permette, sono di parere contrario a quello dell'Assemblea, per la chiarezza delle singole votazioni.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* In questi emendamenti si prendono in esame alcuni casi di miglioria; si propongono variazioni dei coefficienti di aumento oppure si prendono in considerazione indennizzi in casi di calamità naturali, si modificano i compiti della commissione centrale tecnica, si abrogano disposizioni di precedenti leggi. Riteniamo che le proposte siano meritevoli di attenzione, ma esulano tutte dalla materia che con questo disegno di legge vogliamo regolare; non riguardano infatti la sentenza della Corte costituzionale.

Ci dichiariamo favorevoli all'emendamento accolto dal relatore per queste considerazioni: estendiamo all'affittuario di fondi rustici una norma che è in vigore per coloro che hanno in affitto immobili urbani...

F I L E T T I . La sentenza della Corte costituzionale non riguarda questo.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Ma si estende una norma in vigore per altre categorie di cittadini a casi analoghi. Riteniamo che, poichè ciò non turba il quadro dell'intero sistema, si faccia cosa giusta ed opportuna. La cosa ci è stata segnalata e, con quella apertura mentale che abbiamo voluto dimostrare, riteniamo sia meritevole di attenzione e di accoglimento.

Inoltre, signor Presidente, abbiamo due problemi di carattere molto importante e desidero su questi esprimere con chiarezza il pensiero del Governo. Il primo problema, trattato da un emendamento del senatore Scardaccione e da altri emendamenti, riguarda la durata del contratto di affitto che viene fissata in 18 anni. In questo momento abbiamo un regime di proroga. Qual è la posizione del Governo? Riteniamo, coerenti con il principio di dare certezza a tutta questa materia, nel convincimento che solo con una chiara durata dei contratti l'imprenditore che ha i terreni in affitto può fare nel modo migliore le sue scelte, orientare nel modo migliore gli investimenti, godere di provvidenze governative ed avere i fidi delle banche, che una decisione a questo riguardo debba essere presa. Siamo favorevoli a fissare la durata del contratto di affitto. Peraltro, sensibili ad un insieme di altre considerazioni formulate sia dai Gruppi di opposizione che dai Gruppi di maggioranza, riteniamo che questa materia meriti un adeguato approfondimento il più presto possibile. È una materia che può essere trattata in sede di esame delle direttive comunitarie, ma crediamo che possa essere trattata anche prima. Abbiamo escluso tutto ciò che non ha legame con la sentenza della Corte costituzionale, salvo casi particolari, contingenti e di dettaglio.

Saremmo stati favorevoli ad introdurre la questione se l'importanza dell'argomento non ci suggerisse l'idea di farne oggetto di un provvedimento a parte. Quindi accettiamo volentieri, nei limiti in cui è accettabile, l'ordine del giorno preannunciato dal senatore Scardaccione, ma temo che il Regolamento del Senato impedisca la presentazione di ordini del giorno in questa fase del dibattito. Per quanto ci riguarda ci dichiariamo disponibili ad assumere subito una iniziativa per regolare la durata dei contratti di affitto. In questo spirito vorrei rivolgere ai presentatori degli emendamenti l'invito di ritirare i nuovi emendamenti perchè riteniamo in questo momento non opportuno decidere al riguardo e non vorremmo che un voto del Senato potesse essere interpretato in maniera diversa da quello che desideriamo e che pregiudicassimo in un certo qual modo il lavoro che intendiamo fare in modo costruttivo e il più rapidamente possibile.

Signor Presidente, un altro tema delicato è quello dei piccoli proprietari concedenti. È un problema che esiste e noi abbiamo assunto anche nel programma di Governo l'impegno di affrontare questa materia. Il Gruppo comunista propone con un suo articolo aggiuntivo un modo di soluzione. Noi apprezziamo la volontà di affrontare il tema, ma dobbiamo dire con estrema franchezza

che le proposte qui indicate non ci soddisfano perchè fissano oneri imprevedibili, attingendo da leggi che sono già state approvate con destinazioni diverse da questa. Perciò per affrontare questo problema dovremmo togliere mezzi alle regioni che abbiamo dato per altri scopi, anche se modesti rispetto all'impegno di sviluppo produttivo dell'agricoltura che le regioni debbono svolgere.

Ci sono altre indicazioni molto particolari che riteniamo siano una manifestazione di volontà politica, ma non siano nella forma qui articolata mature per una discussione specifica e per una approvazione. Allora anche in questo caso vorremmo chiedere ai presentatori di ritirare questo emendamento e ci riserviamo di presentare con una iniziativa del Governo un disegno di legge al riguardo il più presto possibile.

B E R G A M A S C O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Signor Presidente, questi emendamenti aggiuntivi riguardano aspetti importantissimi del rapporto contrattuale di affitto, quali la durata dei contratti, i miglioramenti, i piccoli proprietari, e devo osservare che da parte nostra non sono stati presentati emendamenti al riguardo soltanto perchè abbiamo creduto di doverci limitare per ora ai punti toccati dalla sentenza della Corte e che sono oggetto del disegno di legge. Ciò anche in quanto sappiamo che circa tali aspetti vi sono ricorsi pendenti davanti alla Corte, la quale ancora non si è pronunciata e sappiamo anche che su di essi non potrà non influire l'approvazione delle direttive comunitarie, che non dovrebbe essere lontana.

Questo non significa che siamo d'accordo con quelle parti della legge del 1971 che non vengono ora modificate e che di conseguenza non sono state a nostro avviso sufficientemente approfondite in questa sede. Ci sarebbe pertanto sembrato opportuno di rinviare ad altra occasione l'esame di tale materia, ma poichè gli emendamenti sono ora mantenuti ci riserviamo di regolarci di volta in volta nelle successive votazioni dei singoli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 6. 0. 1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6. 0. 3, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6. 0. 2, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6. 0. 4, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori.

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, saremmo d'opinione, date le dichiarazioni che attualmente ha fatto il Ministro anche in merito alla durata dei contratti agrari e in merito a tutti i problemi che sono stati presentati con l'emendamento attualmente in votazione e con gli emendamenti successivi che portano le firme degli appartenenti al Gruppo MSI-destra nazionale, di presentare un ordine del giorno sostitutivo di tutti gli emendamenti in blocco, come motivo di studio del contenuto degli emendamenti stessi trasfusi in esso, invitando il Governo a presentare ben presto al

Parlamento un provvedimento integrativo dell'attuale disegno di legge in esame sui seguenti argomenti: regime delle migliorie, classificazione del coltivatore diretto, particolare tutela dei piccoli proprietari, durata dei contratti. In particolare noi ritireremmo tutti gli emendamenti perchè molti di essi contengono dei princìpi che anche il Ministro ha ritenuto validi sotto il profilo dello studio e di una nuova futura disciplina in armonia con i criteri comunitari; almeno questo abbiamo inteso nelle parole del Ministro particolarmente incisive e chiare su questo punto.

Allora predisporremmo un ordine del giorno in tal guisa che suonerebbe così: premesse le dichiarazioni del Governo, il Senato impegna il Governo stesso a presentare un provvedimento ben presto sui seguenti argomenti: regime delle migliorie, durata dei contratti, classificazione dei coltivatori diretti, particolare tutela dei piccoli proprietari.

Se il Governo volesse accettare quest'ordine del giorno o come particolare raccomandazione o come studio o come impegno di presentazione di una disciplina integrativa, noi potremmo anche non disperdere questi elementi positivi contenuti nella massa di emendamenti che sono stati frutto di studio e di meditazione.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Onorevole Presidente, dal lungo dibattito che abbiamo avuto in Commissione e in Aula e dall'esame aperto e responsabile dei vari emendamenti abbiamo tratto queste conclusioni. Per due problemi ben chiari, ben precisi, quello della durata dei contratti di affitto e quello della situazione dei piccoli proprietari concedenti, siamo convinti che la materia meriti di essere affrontata e risolta il più rapidamente possibile e siamo disponibili subito per esaminare in Commissione agricoltura un'eventuale iniziativa parlamentare o per prendere un'iniziativa di Governo. A questo riguardo abbiamo una posizione ben precisa e una ferma volontà di procedere.

Per quanto concerne l'altra materia, abbiamo dovuto dire che alcune considerazioni erano meritevoli di riguardo, di attenzione ma che non ritenevamo di accogliere gli emendamenti in quanto si tratta di questioni che esulano dalla sentenza della Corte costituzionale e dalla materia che con questo disegno di legge dobbiamo regolare. Però, signor Presidente, in questo momento non siamo assolutamente in grado di esprimere un avviso. Con il metodo che abbiamo sempre seguito, possiamo prendere l'impegno di un esame di tutte le varie proposte che ci vengono formulate, però al di là di questo non possiamo andare; e lo prendiamo in via generale rispetto a qualsiasi proposta che possa essere formulata perchè credo che non sarebbe riguardoso nei confronti di nessun Gruppo dire immediatamente: ci rifiutiamo di esaminare questo problema.

Pertanto per due argomenti precisi accettiamo senza riserve gli ordini del giorno che ci possono essere presentati. Per eventuali altri ordini del giorno non possiamo andare oltre l'impegno di un esame aperto e approfondito delle proposte che potranno essere formulate.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Noi saremmo d'accordo sull'impostazione data dal Ministro. Certo, per formulare esattamente un ordine del giorno su dei princìpi che scaturiscono da 38 emendamenti occorrerebbe che il Presidente sospendesse brevemente la seduta per poter raccogliere questi elementi e formulare un ordine del giorno, perchè altrimenti non è possibile. D'altra parte è un potere del Presidente e io al Presidente mi appello.

P R E S I D E N T E . Accogliendo la richiesta del senatore Nencioni, sospendo la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 18,55, è ripresa alle ore 19,25*).

Comunico che sono stati presentati tre ordini del giorno. Se ne dia lettura.

P I N T O , *Segretario*:

Il Senato,

dato atto delle comunicazioni del Governo in merito all'esigenza di studio di una disciplina organica riflettente la durata dei contratti agrari, il regime delle migliorie, la definizione della figura giuridica del coltivatore diretto, la particolare tutela dei piccoli proprietari concedenti in merito ad una adeguata determinazione del canone e ad una dinamica economia dei rapporti;

impegna il Governo a presentare sollecitamente una disciplina che regolamenti definitivamente ed in prospettiva i rapporti agrari in relazione alle esigenze sociali ed economiche universalmente sentite.

1. NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Il Senato,

rilevato che il disegno di legge in corso di esame affronta principalmente il titolo I della legge 11 febbraio 1971, n. 11;

che altri problemi del contratto di affitto e degli altri contratti a coltivatore diretto debbono ancora essere affrontati;

che in particolare il problema della durata dei contratti, in sostituzione del vigente precario regime di proroga, ha bisogno di essere al più presto affrontato anche in vista del pericoloso accentuarsi dell'esodo rurale andato oltre i limiti del tollerabile,

impegna il Governo ad affrontare con urgenza e con adeguati strumenti legislativi il problema della durata dei contratti a coltivatori diretti.

2. SCARDACCIONE, ROSSI DORIA, PORRO, SALERNO, ARNONE, PINTO ed altri

Il Senato,

rilevato che il disegno di legge in corso di esame non affronta i problemi derivanti dalla sua applicazione per i piccoli proprietari concedenti;

che di questi problemi si era già dato carico il Senato con apposito provvedimento d'iniziativa parlamentare,

impegna il Governo a dare al più presto attuazione all'impegno confermato in sede di accordi costitutivi dell'attuale Governo.

3. SCARDACCIONE ed altri

P R E S I D E N T E . Faccio presente che l'ordine del giorno n. 3, presentato dal senatore Scardaccione e da altri senatori, non è proponibile in quanto esso non fa riferimento ad alcun articolo del disegno di legge in esame, nè ad alcun emendamento.

S C A R D A C C I O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C A R D A C C I O N E . Mi inchino alla volontà della Presidenza e accetto la decisione che l'ordine del giorno n. 3 è improponibile. Vorrei, però, pregare il Ministro e quindi il Governo di darci assicurazione che quanto è contenuto in quell'ordine del giorno troverà accoglimento da parte del Governo e si provvederà, nel più breve tempo possibile, a regolare la materia dei piccoli proprietari che hanno beni in affitto, materia per la quale noi della maggioranza ci eravamo già dichiarati favorevoli nel passato.

Con l'occasione vorrei pregare il Gruppo comunista di ritirare l'emendamento che riguarda quest'argomento, cioè il 6. 0. 29, e che

si riferisce alla regolamentazione dell'acquisto, da parte degli enti di sviluppo e delle regioni, della piccola proprietà.

Infine chiarisco che il mio ordine del giorno n. 2 sostituisce l'emendamento 6. 0. 31.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* In merito all'ordine del giorno presentato dal senatore Scardaccione ed altri sui piccoli proprietari concedenti, ho sentito che il Regolamento non ne consente l'esame in quest'Aula. Peraltro, al di là dei fatti formali, se lei mi consente, signor Presidente, vorrei confermare la piena adesione del Governo alla sostanza di quest'ordine del giorno e l'impegno, tra l'altro in coerenza ad una precisa indicazione del programma di Governo, di mettere il Parlamento in grado di esaminare questo problema e, noi confidiamo, di adottare le soluzioni più opportune nel più breve tempo possibile.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli ordini del giorno.

B E N A G L I A , *relatore.* Sull'ordine del giorno del senatore Nencioni esprimo parere contrario perchè affronta problemi che, come già abbiamo detto, non raccolgono la nostra adesione poichè escono dall'impostazione politica data al disegno di legge e nello stesso tempo già adombra delle soluzioni che contrasterebbero con le scelte politiche operate dalla maggioranza. L'ordine del giorno numero due sul tema della durata del contratto raccoglie la nostra adesione; del resto avevo già chiesto al senatore Scardaccione di ritirare il suo emendamento e di presentare invece un ordine del giorno che impegnasse il Governo a porre allo studio soluzioni adeguate per il problema.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Signor Presidente, sul primo ordine del giorno vorrei soffermarmi sia pure brevemente.

Ci troviamo dinanzi ad una materia molto complessa, di difficile comprensione anche all'opinione pubblica esterna, di fronte alla quale dobbiamo cercare di operare con la maggiore chiarezza possibile. Se io apprezzo molto lo sforzo del gruppo missino di cui il senatore Nencioni si è reso interprete, vorrei ribadire quella che è la posizione del Governo. Abbiamo dichiarato che in riferimento a due problemi noi abbiamo una posizione maturata e precisa: durata dei fitti agrari, piccoli proprietari concedenti; ed abbiamo espresso la volontà di affrontare e risolvere questo problema nel più breve tempo possibile. Dopodichè siamo stati investiti nel dibattito e negli emendamenti di un insieme di altri problemi, debbo dire un ventaglio molto ampio. Di questi problemi, a nostro giudizio, alcuni sono meritevoli di attenzione, altri non ci trovano consenzienti. Peraltro, riteniamo giusto non prendere una posizione chiusa e quindi siamo disposti ad affrontarli ed esaminarli. Questo abbiamo detto e confermiamo in riferimento all'intero ventaglio che ci è stato proposto. Però l'ordine del giorno che ci è stato presentato non esprime questa nostra posizione od una posizione che noi possiamo accogliere in quanto nella prima parte, nei " considerando ", ci si attribuiscono delle dichiarazioni che noi non abbiamo fatto o che probabilmente, se le abbiamo fatte, le abbiamo fatte manifestando al di là delle nostre intenzioni il pensiero. Non abbiamo mai detto che vogliamo dare una disciplina organica al regime delle migliorie. Per quanto riguarda i piccoli proprietari concedenti non ci siamo impegnati ad una adeguata determinazione del canone od in riferimento ad una dinamica economica dei rapporti. Queste dichiarazioni non le abbiamo fatte in questo modo. Quindi se accettassimo quest'ordine del giorno potremmo diffondere un elemento di confusione al di là di

quella che è la nostra posizione che abbiamo cercato di delineare con molta precisione. Per quanto poi riguarda l'impegno che dovremmo assumere, assumiamo l'impegno di esaminare con la massima apertura e con l'approfondimento dovuto anche in riguardo ad un Gruppo del Senato la varia materia che è stata presentata singolarmente. Ma qui ci si chiede ben altro: ci si chiede di presentare in modo sollecito una disciplina che regolamenti in modo definitivo i rapporti agrari in relazione alle esigenze sociali, eccetera. Per cui quest'ordine del giorno, anche se noi lo accettiamo con il criterio che abbiamo detto prima, dà l'impressione che noi vogliamo riesaminare tutto daccapo e che la nostra intenzione è quella di riportare in discussione l'intera disciplina di questa materia. Quindi, senatore Nencioni, io nei limiti che ho detto prima confermo la posizione del Governo; in riferimento a questo testo, debbo dire che questo testo è tale per cui quello che ha dichiarato il relatore con tutta la buona volontà è una posizione per così dire obbligata. Vorremmo perciò che lei ne prendesse atto e non volesse interpretare questo nostro atteggiamento come un atteggiamento chiuso ma come un atteggiamento coerente, responsabile e desideroso di porre chiarezza in una materia dove purtroppo la chiarezza non domina o comunque non domina sempre. Grazie, signor Presidente.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Onorevole Presidente, ringrazio il Ministro per le sue delucidazioni. Non vorrei che ci fosse un equivoco e cioè che le espressioni scritte abbiano potuto tradire il nostro pensiero determinando poca chiarezza e difficoltà di comprensione da parte del Governo. Potremmo anche limitare il testo dell'ordine del giorno, che potrebbe essere accolto come viva raccomandazione, o potremmo chiederne la votazione per parti separate. Il testo potrebbe essere il seguente: « Il Senato, dato atto delle comunicazioni del Governo » — e potremmo fermarci qui senza ulteriori specificazioni, altrimenti dovremmo fare uno sforzo di identificazione delle dichiarazioni del Governo con quelle espresse nell'ordine del giorno; potremmo anche dimostrare che questi impegni il Governo li ha presi ed il Governo potrebbe essere di opinione diversa, il che ci porterebbe all'analisi delle dichiarazioni del Governo alla fine di queste tormentate 4 o 5 sedute in cui abbiamo esaminato il disegno di legge — « impegna il Governo stesso a presentare sollecitamente una disciplina che regolamenti definitivamente e in prospettiva i rapporti agrari in relazione alle esigenze sociali ed economiche universalmente sentite ». Non può il Governo dire di non voler prendere l'impegno di presentare al più presto una disciplina che regoli in modo definitivo quelle esigenze sociali che sono universalmente sentite. (*Interruzione del senatore Cipolla*). Il fatto che il Governo non ritenga di accogliere come viva raccomandazione un ordine del giorno così ridotto non mi sembra sia in armonia con le dichiarazioni rese in questa seduta. Credo di avere espresso chiaramente il nostro pensiero a questo proposito.

P R E S I D E N T E . Quindi lei insiste per la votazione dell'ordine del giorno così modificato?

N E N C I O N I . Sì, signor Presidente; in sostanza si tratta del testo originario dell'ordine del giorno con l'esclusione delle parole da: « in merito all'esigenza » fino alle altre: « economia dei rapporti ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'ordine del giorno n. 1 nel testo modificato.

B E N A G L I A , *relatore*. Ritengo di dover mantenere il mio parere poichè non è possibile accettare una raccomandazione così vaga e così imprecisa. Sembrerebbe, infatti, che ad un certo momento venissero messi in discussione tutti i temi che abbiamo affrontato e tutte le soluzioni che abbiamo indicato. Se così facessimo, non saremmo più coerenti con noi stessi. Abbiamo detto prima che sono state fatte delle scelte

che intendiamo mantenere. Non crediamo di aver risolto tutti i problemi e di essere nella completa verità, ma al di là di ogni ragionevole dubbio riteniamo di aver preso dei provvedimenti che possono servire a qualificare un contratto agrario. A questo principio, per non smentire noi stessi, non possiamo venire meno.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Signor Presidente, mi associo al parere del relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'ordine del giorno n. 2.

C I P O L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I P O L L A . Siccome l'ordine del giorno è collegato anche ad un articolo da noi presentato con l'emendamento 6. 0. 30, vorrei fare a questo punto una dichiarazione che riguarda alcuni nostri emendamenti e in particolare questo aggiuntivo all'articolo 6. Intanto dichiaro di ritirare due emendamenti aggiuntivi all'articolo 6, il 6. 0. 30 e il 6. 0. 28; e dichiaro di ritirarli per questo motivo: avendo la maggioranza accolto la mia osservazione di cancellare dall'articolo 5 quella parte che non era inerente alla legge, poichè si tratta di materia analoga a quella che era affrontata nell'articolo 5 e che non è stata approfondita in Commissione, ritiro questi due articoli presentati con gli emendamenti che ho citato.

Prendo atto naturalmente del parere favorevole all'altro emendamento 6. 0. 27. Restano i due punti che si riferiscono alla durata dell'affitto e ai singoli proprietari. Non c'è dubbio che qui ci troviamo di fronte a un dilemma, perchè noi dovremmo chiedere la votazione di questi due emendamenti, votazione che metterebbe in chiara luce la grave responsabilità che si assumerà in questo momento la maggioranza nel licenziare una legge che, comunque la si voglia riguardare, ferisce gli affittuari perchè eleva i canoni e colpisce i piccoli proprietari perchè non dà loro, non già a carico del piccolo affittuario ma a carico della collettività, quel giusto aiuto che dovrebbe essere dato.

Quindi noi avremmo dovuto mettere la maggioranza di fronte alla sua responsabilità con la votazione; però facendo questo avremmo corso il pericolo di consentire le manovre dilatorie ulteriori per cui il voto di questa sera, a norma di Regolamento, potrebbe essere assunto come pretesto per ritardare l approvazione di questo provvedimento.

Il Ministro si è dichiarato disposto all'esame in Commissione e questa volontà della maggioranza non può essere elusa a lunga scadenza perchè, se ricordate, anche in occasione della votazione alla Camera di questo provvedimento, era stato approvato un ordine del giorno in cui ci si impegnava genericamente ad intervenire per i piccoli proprietari. Ma, date le dichiarazioni da voi rese, l'autorevolezza di quelle del Ministro che si è detto disposto ad esaminare il provvedimento in Commissione, la sincerità delle cose che ci ha detto il senatore Scardaccione che abbiamo sempre visto dalla parte dei contadini, la convinzione che era possibile affrontare in questa legge questi problemi ormai dibattuti, maturi, sui quali non c'è bisogno di iniziare un esame perchè si tratta solo di votare, mentre solo per una pretestuosità si rinvia, non possiamo regalarvi altri sei mesi di tempo con una votazione che questa sera non avrebbe esito dubbio. Per questo ritiriamo questi emendamenti e domani o nei prossimi giorni li presenteremo come disegni di legge, richiedendo al Parlamento quelle procedure abbreviate di cui alle dichiarazioni del Ministro e del presentatore dell'altro emendamento.

Vi assumete una grande responsabilità, la responsabilità di far passare questo provvedimento senza aver risolto contemporaneamente i problemi della revisione del canone, quelli della durata del contratto, che già da

lungo tempo sono stati risolti per gli affittuari non coltivatori, e i problemi degli interventi a favore dei piccoli proprietari che sono da tutti sostenuti, ma da nessuno ancora coerentemente risolti, malgrado, come giustamente è ricordato nell'ordine del giorno presentato dai senatori Scardaccione ed altri, il Senato abbia già votato nell'altra legislatura un provvedimento. Queste, signor Presidente e onorevoli colleghi, le dichiarazioni su questi emendamenti e sugli ordini del giorno presentati.

P R E S I D E N T E . Senatore Cipolla, in sostanza lei ritira anche gli emendamenti 6. 0. 26 e 6. 0. 29.

C I P O L L A . Sì, signor Presidente.

B R O S I O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R O S I O . Vorrei chiarire il mio punto di vista. Quanto ha detto ora il senatore Cipolla mi giustifica nella richiesta di tale chiarimento. L'ordine del giorno n. 2 in cui si dice che « il disegno di legge in corso di esame affronta principalmente il titolo primo della legge » e che poi si riferisce ad altri problemi del contratto di affitto che debbono ancora essere affrontati, conclude in modo che non mi sembra corrispondente all'esigenza di rivedere il titolo seguente della legge 11 febbraio 1971 e individuare i problemi che sono ancora sul tappeto per affrontarli al più presto possibile.

Quello che il Ministro ci ha detto, cioè che assume l'impegno di discutere la durata del contratto, ma è disposto pure ad esaminare gli altri problemi con la massima rapidità purchè siano presentati all'esame, ci soddisfa, ma non è espresso nell'ordine del giorno il quale viceversa è limitativo. Quindi vorremmo dire che, mentre prendiamo atto delle dichiarazioni del Ministro, ci riserviamo di studiare il problema della durata, il problema della piccola proprietà e gli altri problemi che sono ancora aperti e di presentare delle proposte o di prendere le nostre posizioni in Commissione.

Non voteremo dunque quest'ordine del giorno perchè ci pare, come ho detto prima, troppo limitativo. D'altra parte non siamo d'accordo con quello che ha detto il senatore Cipolla spiegando la rinuncia ai suoi emendamenti e cioè che a rigore questi problemi della durata e della piccola proprietà erano problemi non più da studiare e da esaminare, ma semplicemente da votare. Non credo che ciò sia esatto; penso invece semplicemente che tali problemi che non sono stati decisi ancora dalla Corte costituzionale, ma potranno essere ancora sollevati avanti ad essa e da essa decisi, e saranno in ogni casi influenzati dalle direttive della Comunità, necessiteranno di un certo studio. Con ciò però non vogliamo assolutamente assumere alcun atteggiamento dilatorio e concorreremo certamente al loro esame e alla loro soluzione nel più breve tempo possibile. Con tali chiarimenti voteremo contro, soltanto per le ragioni dette, a questo limitativo ordine del giorno.

B U C C I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B U C C I N I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo socialista esprime adesione all'ordine del giorno n. 2 del senatore Scardaccione ritenendo essenziali gli impegni di Governo, a cui, testè, ha fatto cenno l'onorevole Ministro dell'agricoltura. Signor Ministro, noi ci troviamo di fronte, per quanto riguarda la durata dei contratti, ad una situazione legislativa abbastanza anomala in riferimento soprattutto alle direttive comunitarie circa la ristrutturazione delle aziende.

Una di queste direttive prescrive che, nella ristrutturazione delle aziende, il coltivatore debba dedicare non meno del cinquanta per cento della propria attività alla coltivazione del fondo per cui ci troviamo di fronte a questa situazione legislativa: la legge del 1971 prescrive una durata di quindici anni per i contratti con affittuari non colti-

vatori e, già di per se stessa, la legge del 1971 è in contrasto con le direttive comunitarie, che vogliono che il contadino eserciti, con il proprio lavoro, la conduzione dell'azienda; d'altra parte abbiamo una proroga a tempo indeterminato per i coltivatori diretti che si risolve in uno stato di precarietà. Ora è necessario che l'impegno assunto sia risolto, quanto prima, con precise norme legislative e, soprattutto, di fronte a quest'impegno, che i partiti di maggioranza hanno voluto sottolineare con l'ordine del giorno Scardaccione, ripetiamo la nostra adesione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'ordine del giorno n. 2 presentato dal senatore Scardaccione e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ora ai voti l'emendamento 6. 0. 27, presentato dal senatore Zavattini e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo, con l'intesa che in sede di coordinamento esso diventerà l'ultimo comma dell'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Valenza. Ne ha facoltà.

VALENZA. Signor Presidente, onorevole ministro, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, siamo arrivati alla conclusione di un serrato ed impegnativo dibattito. Il nostro Gruppo ha condotto una ferma, coerente e costruttiva battaglia in difesa della riforma dei fitti agrari. Ci siamo opposti con la massima energia ad ogni manovra di svuotamento della legge dell'11 febbraio 1971, la legge De Marzi-Cipolla. Ci siamo battuti contro ogni tentativo di utilizzare pretestuosamente e in modo scorretto la nota e discussa sentenza della Corte costituzionale. Ci siamo impegnati a sostegno di alcuni punti qualificanti e irrinunciabili che riguardano il criterio di automaticità nella determinazione del canone, i tempi di revisione del canone, la durata dei contratti, i poteri delle regioni, la composizione delle commissioni, le misure compensatrici a favore dei piccoli proprietari concedenti non coltivatori.

Abbiamo perseguito una linea chiara e responsabile sostenendo che le modifiche alla legge dell'11 febbraio 1971 dovessero avere un carattere migliorativo. A tal fine ci siamo battuti innanzitutto per dare risposta rigorosa e corretta ai problemi sollevati dalla sentenza della Corte costituzionale che peraltro non ha messo in discussione i princìpi e i contenuti rinnovatori della legge De Marzi-Cipolla. Perciò ci siamo opposti risolutamente alla strumentalizzazione che il governo Andreotti ha fatto della suddetta sentenza nell'intento di assestare un colpo mortale alla riforma dei fitti agrari. In secondo luogo ci siamo battuti per introdurre le misure compensatrici per i piccoli proprietari concedenti, l'assenza delle quali aveva portato al verificarsi di controspinte negative sul piano degli orientamenti politici, con pericolo per l'assetto e lo sviluppo del regime democratico.

Ci siamo battuti per fissare a 18 anni la durata dei fitti al coltivatore diretto in modo da garantire la stabilità sul fondo dei contadini nell'interesse dei lavoratori e insieme della produzione e dell'economia nazionale.

In pari tempo ci siamo mossi e ci muoviamo per una rapida e positiva conclusione della questione dei fitti agrari per poter affrontare e avviare a soluzione gli altri problemi concernenti la trasformazione in fitto dei contratti di mezzadria, colonìa e compartecipazione. Vogliamo che si esca dalla incertezza e dalla confusione nelle campagne italiane in un momento in cui le condizioni disastrose della nostra agricoltura, i guasti profondi provocati dal tipo di sviluppo che è stato imposto al paese dal grande capitale e dai governi a direzione democristiana esigono una svolta radicale negli indirizzi di politica agraria e di politica economica.

Questa nostra azione, come sempre combattiva e responsabile, tesa alla ricerca del

dialogo e dell'incontro con le altre forze politiche democratiche non è stata priva di risultati anche se essi non ci possono soddisfare che parzialmente. La legge che la maggioranza si appresta a votare non è più, certo, la legge che abbiamo votato nel 1971. Siamo riusciti essenzialmente ad impedire che fosse stravolto il criterio dell'automaticità del canone, concorrendo ad indurre il Governo a modificare il suo emendamento all'articolo 3 in modo da salvaguardare in ogni caso l'agganciamento al reddito catastale, mentre si tentava di introdurre deroghe ed eccezioni che avrebbero aperto il varco ad aumenti incontrollati dei canoni ad arbitrio della commissione centrale e quindi il varco alla liquidazione della riforma stessa. Siamo riusciti, anche se parzialmente, ad arginare così gli aumenti del canone acquisendo però quanto la legge De Marzi-Cipolla aveva innovato per quanto riguarda il ruolo e l'iniziativa imprenditoriale dell'affittuario.

Siamo riusciti, lottando per l'eliminazione dei contenuti negativi dell'articolo 5, ad ottenere giustizia per i pastori sardi conquistando la trasformazione della soccida in affitto. Si è ottenuto l'impegno formale del Ministro e del Governo a riconsiderare il problema della durata dei contratti d'affitto che abbiamo proposto in 18 anni. Si tratta di una rivendicazione fondamentale. E ribadiamo qui che l'esigenza di andare ad aziende agrarie di maggiore ampiezza si soddisfa attraverso l'associazionismo, per via democratica, e non mediante accorpamenti ad opera delle aziende più forti.

Circa le misure compensatrici per i piccoli proprietari concedenti, critichiamo il fatto del rinvio a provvedimenti futuri non ben definiti, nel momento stesso in cui prendiamo atto degli impegni del Ministro a considerare la questione.

Nel complesso l'atteggiamento della maggioranza e del Governo in questa discussione non si è dimostrato, a nostro avviso, abbastanza sensibile, come era necessario, nei confronti degli interessi e delle attese della massa dei fittavoli e del mondo contadino. A nostro parere si sono fatte delle concessioni che si potevano evitare nei confronti degli interessi e della volontà di rivincita della grande proprietà assenteista, che si sforza anche di frenare l'applicazione della legge sulla casa in quanto pure tale legge, in una certa misura, intacca i privilegi della rendita fondiaria e della speculazione edilizia. Si è ceduto, ad esempio, alle pressioni della destra a proposito dell'adeguamento biennale del canone in luogo della revisione quadriennale proposta dalla stessa Commissione, per cui si fa pesare sul coltivatore la minaccia di continui aumenti del fitto con grave danno per l'impostazione dei programmi colturali e di trasformazione. Per questa via si rischia anche di creare un clima di incertezza e di tensione permanente nelle campagne.

In verità era lecito attendersi un comportamento diverso, più aperto e costruttivo, da parte di un Governo, quello presieduto dall'onorevole Rumor, il quale è sorto sulle rovine della svolta a destra della Democrazia cristiana e sull'onda della vittoria democratica rappresentata dal rovesciamento del governo Andreotti-Malagodi. In particolare ci attendevamo dal Gruppo socialista una posizione più coerente con gli orientamenti del congresso di Genova, confermati dalle successive deliberazioni degli organismi dirigenti del Partito socialista italiano, circa l'apertura ai contributi dell'opposizione di sinistra senza delimitazioni e accordi rigidi di maggioranza. E ciò al fine di rafforzare e di mantenere unito tutto lo schieramento delle forze riformatrici. Sotto questo profilo abbiamo dovuto registrare alcune esitazioni e contraddizioni che non hanno giovato alla causa della riforma agraria, alla causa dei contadini italiani.

Ad ogni modo i fondamentali punti qualificanti e innovatori della legge del 1971 sono rimasti acquisiti. Però non si sono fatti i passi avanti che si potevano fare con l'accoglimento delle proposte serie e responsabili avanzate dal nostro Gruppo. Su ciò la maggioranza e il Governo sono chiamati a riflettere. Il Governo si trova ad attraversare un momento delicato del suo cammino. Stanno per scadere i primi « cento giorni » della sua attività e sta per aprirsi la fase del cosiddetto « secondo tempo » dell'azione governativa, quello che dovrebbe riguardare la politica delle riforme, la strategia della ri-

presa economica e dello sviluppo. Alla vigilia del secondo tempo si è verificato un fatto politico che giudichiamo assai positivo: il Governo, dopo molte esitazioni e non senza contrasti interni, ha accolto finalmente le fondamentali richieste concernenti l'elevamento dei redditi più bassi (pensioni, assegni familiari, sussidi di disoccupazione). Si tratta di rivendicazioni che hanno costituito una scelta di priorità nella piattaforma di lotta del movimento sindacale dei lavoratori italiani. La pressione di massa è stata molto forte e ha spezzato ogni residua resistenza in sede governativa. Questo positivo risultato segna un importante passo in avanti compiuto in particolare dai lavoratori e dalla popolazione del Mezzogiorno, dove maggiormente rilevante è il valore del salario sociale.

Ora ci domandiamo se il Governo intende o meno proseguire sulla strada di dare risposte positive e valide alle altre grandi questioni aperte. Per questo la legge sui fitti agrari rappresenta un *test* più generale della volontà politica del Governo. Questo è il punto. Dell'attuale Governo abbiamo apprezzato l'impegno antifascista e il proposito di liquidare l'eredità e i guasti del precedente Governo di centro-destra. Ma la vicenda dei fitti agrari è tale da non fugare le nostre perplessità circa la volontà e la capacità del Governo di affrontare e risolvere i nodi strutturali della società italiana, senza di che il paese non può uscire dalla crisi che lo travaglia.

A questo proposito — ad esempio — debbo rilevare, non senza sorpresa, che al recente convegno nazionale della Democrazia cristiana sull'agricoltura non si è parlato per nulla dei fitti agrari. La cosa è perfino sconcertante.

Non c'è stato alcun pronunciamento sul dibattito e sulla battaglia in corso al Senato, sul fermento che c'è nelle campagne. Vi sono state sì relazioni, numerosissimi discorsi ed affermazioni, anche non privi di interesse. Non sono mancate dichiarazioni — a cominciare da quelle dell'onorevole Ministro dell'agricoltura Ferrari-Aggradi — sulla necessità di un cambiamento di rotta nelle campagne, a vantaggio delle forze imprenditoriali e della remunerazione del lavoro contadino.

Ma il convegno si è guardato bene dal compiere un'autocritica sincera e severa per le responsabilità che ricadono in primo luogo sulla DC per il fallimento della politica agraria governativa; fallimento che peraltro non viene più negato. Sono stati denunciati, infatti, i mali dell'agricoltura italiana e più in generale le conseguenze negative indotte dall'attuale tipo di sviluppo: il gravissimo *deficit* alimentare; l'insufficienza dell'offerta dei prodotti agricoli di fronte alla domanda crescente; lo spopolamento patologico di intere zone agrarie, per milioni di ettari, con arretramento delle condizioni di vita e di civiltà; l'errore di fondo di una politica comunitaria che si è indirizzata fondamentalmente verso lo smaltimento dei *surplus;* l'apporto della crisi agraria al processo inflazionistico e al carovita.

Il convegno della Democrazia cristiana si è del pari astenuto dall'invitare il Governo ad assumere un atteggiamento positivo sulla questione della riforma dei fitti rustici.

Non si sfugge quindi all'impressione che quando si arriva al dunque il vizio dell'interclassismo faccia ostacolo ad ogni dichiarato proposito di rinnovamento della Democrazia cristiana, ad ogni espressa intenzione di « voltare pagina ».

Traccia di ciò la ritroviamo nella stessa relazione della Commissione. Il relatore Benaglia ci ha fornito, infatti, un documento, che pur non mancando di parti apprezzabili e interessanti, non sfugge a delle contraddizioni di fondo.

Da un lato, infatti, nella relazione si sostiene che « la politica agraria deve avere ormai come punto di riferimento non più la proprietà della terra, ma l'attività produttiva, l'impresa agricola »; si asserisce che « deve essere superata la concezione tradizionale dell'agricoltura ancora come un diritto intoccabile di esercizio della proprietà »; si riconosce l'ineluttabilità del fatto che « la scelta a favore della politica dell'impresa agricola porta a limitare oggi i diritti della proprietà fondiaria, anche se questi diritti — sono sempre parole del relatore — noi li riconosciamo ed entro certi limiti li rispettiamo ».

Ma una volta fatte queste affermazioni fondamentali, si mettono subito le mani avanti,

quando si sostiene che non bisogna discriminare « nessun interesse » e che il « contratto di affitto per essere tale non può distruggere le reciproche convenienze dei due protagonisti del contratto: proprietario e imprenditore ».

Ma in questo modo — colleghi della DC e della maggioranza — si rischia di annullare ogni scelta di campo, ripiegando su di una falsa equidistanza, che in realtà sacrifica ancora una volta chi lavora la terra. In questo modo il contratto di affitto non diviene quel « contratto tipo per una politica delle strutture » che pure si dice di volere, per poter modellare su di esso tutti gli altri contratti da superare (mezzadria, colonìa, compartecipazione, eccetera).

Nè l'interclassismo democristiano può essere scambiato con la giusta esigenza di promuovere vaste alleanze sociali e larghe maggioranze di forze politiche democratiche attorno ad obiettivi e lotte di riforma e di rinnovamento. Al contrario. L'interclassismo tende a rompere questi positivi processi. Infatti qui si è rischiato di lacerare quella positiva convergenza unitaria tra forze comuniste, socialiste e cattoliche della DC, che ha portato ad una legge avanzata di riforma, la legge De Marzi-Cipolla.

Non si tratta, come si dice da destra con spirito qualunquistico, di un « compromesso conciliare ». Di queste convergenze ed intese ha bisogno la democrazia italiana per vivere, consolidarsi e andare avanti.

La democrazia italiana ha bisogno di un nuovo rapporto di fiducia tra istituzioni repubblicane nate dalla Resistenza e masse popolari ed è importante che anche in questa occasione, qui al Senato, si sono salvati alcuni collegamenti unitari fra l'opposizione comunista e i settori più avanzati della maggioranza nonostante i tentativi di chiusura e di discriminazione. Sul comportamento della DC è pesata ancora una volta, dunque, l'ossessiva preoccupazione di una perdita di consensi a destra nel caso di una partecipazione della DC ad un impegno riformatore. Ma la risposta a tale pericolo non può essere, come è stato osservato al recente convegno delle ACLI, lo sforzo di mediazione con gli interessi costituiti, con le posizioni di potere della conservazione e del privilegio. Deve essere invece assunta un'iniziativa attiva per spostare gli strati intermedi su posizioni politiche ed ideali più avanzate, al fine di superare gli interessi corporativi e particolari a vantaggio dell'interesse generale e della crescita democratica del paese.

Signor Presidente, la battaglia per la riforma dei contratti agrari...

P R E S I D E N T E . Senatore Valenza, l'avverto che sta per scadere il tempo a sua disposizione.

V A L E N Z A . Sto arrivando alla conclusione, signor Presidente. La battaglia per la riforma dei contratti agrari è una battaglia antica che ha sempre incontrato accanite resistenze nel padronato agrario e nelle classi dominanti retrive. Le prime campagne per la modifica dei patti agrari furono iniziate, come è noto, circa un secolo addietro. Tra i promotori di esse si distinsero liberali illuminati come Franchetti e Sonnino, borghesi animati da un'ispirazione politica e culturale certo ben diversa da quella che esprime oggi il senatore Brosio. Francesco Saverio Nitti non esitò a denunciare i contratti agrari del Mezzogiorno definendoli « non solo ingiusti e disumani ma anche contrari ad ogni sviluppo dell'economia nazionale ».

Furono quelle, purtroppo, delle battaglie perdute. Solo il movimento popolare, sindacalmente e politicamente organizzato, cominciò successivamente a cambiare le cose con la lotta. Dagli anni del dopoguerra ad oggi sono state combattute battaglie memorabili che hanno visto i comunisti in prima fila.

Oggi la battaglia nostra tende ad acquisire in materia di fitti agrari alcuni punti fermi, mantenendo aperta la strada ad un processo generale di riforma agraria che dia terra e mezzi a chi la terra vuole lavorare.

Il discorso non è chiuso. Ci batteremo per nuove conquiste nelle campagne, nel paese, nel Parlamento (la legge adesso passa alla Camera dei deputati). Non consentiremo rinvii e dilazioni. Siamo convinti che la lotta per la riforma agraria sia entrata in una fase più favorevole perchè si è allargata la coscienza

della necessità di rinnovare profondamente l'agricoltura italiana. La lotta per la riforma agraria vede impegnati non solo i lavoratori della terra ed il mondo contadino, ma le forze della classe operaia e dei lavoratori delle città, il movimento sindacale unitario.

Sulla scorta di queste considerazioni, il nostro voto vuole essere tale da contribuire soprattutto a concludere la vicenda dei fitti rustici promuovendo il rilancio del movimento per la riforma agraria su basi più larghe ed unitarie del passato, per isolare e battere le forze più retrive della grande proprietà assenteista. Intendiamo contribuire a far convergere tutte le energie disponibili, forze sociali e politiche, laiche e cattoliche, forze che stanno all'opposizione e forze democratiche all'interno della maggioranza di governo.

Per questo, mentre ribadiamo le nostre riserve e le nostre critiche nei confronti del testo di legge qual è scaturito dal dibattito in quest'Aula, il nostro Gruppo darà un voto di astensione. Crediamo con ciò di compiere un atto politico responsabile e meditato, un atto politico non di attesa, ma di impegno e di lotta ed insieme di verifica e di sperimentazione da portare avanti, insieme alle masse contadine, nel corso stesso dell'applicazione della legge, nell'interesse del movimento contadino e di un nuovo sviluppo democratico del nostro paese. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Mariani. Ne ha facoltà.

MARIANI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, dopo l'ampio esame compiuto dai senatori del mio Gruppo all'inizio della discussione generale, rimane poco da aggiungere per esprimere il nostro voto contrario. Desidero però riprendere alcuni temi che ho sentito nella replica del relatore. Sono state fatte, invero, delle affermazioni che credo nessuno possa condividere. Il senatore Benaglia ha affermato che il fitto agrario non è problema di natura costituzionale, giuridica e sindacale, ma di natura economica. Vorrei dire, invece, che si tratta di una questione che investe tutti questi aspetti. Non si può, infatti, affermare che non è una questione giuridica quando si tratta di contrattazione. Vorrei dire che già lo aver rotto il principio della libertà della contrattazione privata che non investa problemi di lavoro è un passo che esula dalle tradizioni del nostro diritto. Si è cominciato con la mezzadria; sappiamo che l'agricoltura italiana non ha più avuto l'interessamento delle altre classi, delle altre categorie e non ha più avuto l'immissione di denaro fresco, specie dalla piccola proprietà, proprio con l'abolizione della mezzadria.

È evidente che, specie in certe zone dell'Italia settentrionale ed anche meridionale, ogni professionista, ogni commerciante, ogni artigiano, ogni risparmiatore riteneva di completare la sua personalità avendo un piccolo appezzamento di terreno. Ed allora portava l'amore della sua cura, portava denaro, faceva innovazioni anche nei piccoli poderi, dove naturalmente il solo reddito non avrebbe consentito l'ammodernamento della struttura agricola. Con l'abrogazione della mezzadria tutto ciò è cessato perchè è bastato il fatto psicologico a fermare questo atteggiamento, a renderlo diverso nei confronti della terra.

Quando si afferma che le questioni di fitto agrario, e si potrebbe dire tutte le questioni che riguardano l'economia dell'agricoltura sono un fatto puramente economico, e non un fatto costituzionale, giuridico e sindacale, io direi che si potrebbe rispondere che sono un fatto umano oltre che giuridico, perchè quando si penetra nella contrattazione delle persone fisiche, dei singoli, si incide su quella libertà della disponibilità della propria volontà, del proprio patrimonio, della propria attività nell'ambito sociale e si impedisce una determinata forma di associazione o di contrattazione, il che — ripeto — è insito già nella vecchia legge che ha abolito la mezzadria come in queste leggi che hanno limitato e vorrei dire avviato su un canale obbligato anche le contrattazioni in materia di fitti agrari.

Ho sentito fare dal relatore un'affermazione un po' eccessiva, e cioè: la Costituzione l'abbiamo fatta noi e i suoi divieti non ci

possono fermare per il benessere della popolazione. Qui mi pare che sia prima necessario modificare la Costituzione e poi fare la legislazione che, secondo un'opinione personale di ciascuno di noi, può costituire benessere o anche non costituire benessere; perchè c'è l'articolo 3 della Costituzione il quale...

B E N A G L I A , *relatore.* Ma l'ho giustificato poi citando quello che ha detto la Corte costituzionale in ordine ai poteri che abbiamo di limitare i diritti della proprietà in nome dell'interesse comune; non ho fatto una affermazione campata per aria: l'ho giustificata.

M A R I A N I . Le parole precise che ho scritto mentre il relatore parlava sono queste: la Costituzione l'abbiamo fatta noi e i suoi divieti non ci possono fermare per il benessere della popolazione. Ora dico: siccome nessuno vieta di cambiare gli articoli della Costituzione, voi avete la maggioranza e lo potete fare; ed allora potrete cambiare anche gli articoli 42 e 44 della Costituzione. Ma non si possono violare degli articoli fondamentali, che poi sono assistiti anche dalla norma generale del diritto al lavoro di cui all'articolo 4 della stessa Costituzione.

Indipendentemente da questo, volevo ancora sottolineare che quando si afferma che attualmente il provvedimento è migliorativo si fa un'affermazione — vorrei dire — semplicemente di principio, perchè quando dal parametro di 45 volte del reddito catastale del 1939 si passa a 55 volte del reddito catastale dello stesso 1939, non si migliora niente perchè la svalutazione della moneta ha già assorbito questo aumento. Quindi credo che certe affermazioni non vorrei dire trionfalistiche, ma di eccessiva difesa di questo disegno di legge non trovino fondamento nella realtà delle cose.

C'è un riconoscimento, che vorrei definire ancora attuale, di ciò che vado affermando, perchè il relatore ha detto: riconosciamo di aver fatto del massimalismo, rimediamo ora con questo disegno di legge; bisogna meditare di più. Parole sagge, delle quali do atto al relatore, ma quando poi in pratica, mentre discutiamo le leggi e cerchiamo di migliorarle, le lasciamo quasi uguali, al di fuori di qualche piccolo ritocco, credo che sufficiente meditazione non vi sia stata.

Vorrei dire che in questo modo, specie nell'approvazione di questa legge e nel rigetto degli emendamenti che mi sembravano saggi, si sia dimostrato come la prepotenza del numero abbia sempre ragione, anche quando non sia motivata. E noi abbiamo chiesto la motivazione di certi pareri contrari, ma questa motivazione non c'è stata. Ora, cosa vale discutere a fondo per giornate su tutti questi emendamenti, quando poi si respingono senza spiegarne le ragioni? È una cosa che lascia assai tristi noi che crediamo nella funzione del Parlamento. Non credo che in questo modo il Parlamento svolga la funzione che gli è demandata perchè non c'è più la contrapposizione delle opposte tesi, ma c'è il silenzio da una parte, dopo ripetute ed anche eccessive, se vogliamo, illustrazioni da parte dei proponenti.

Il relatore ha parlato dell'agricoltura europea, della necessità di estensioni di terreno redditizie, produttive, razionalizzate; ha aggiunto che i tempi nuovi non parlano più di rapporti tra proprietario e locatore e che noi badiamo alla produzione. Sono belle parole, ma quando arriviamo al dunque, vediamo che anche l'agricoltura sta diventando il grande malato che ha bisogno di continui aiuti da parte del Governo, di contributi, di interventi, mentre se anche sotto il profilo psicologico si fosse lasciata ai proprietari, ai concedenti, la possibilità di intervenire nella produzione con l'amore che potevano portare alla terra, ritengo che il gravame della finanza pubblica sarebbe stato molto inferiore.

Mi dice in questo momento il senatore Nencioni che la radio ha già annunciato che la legge è stata approvata a grande maggioranza; ciò dimostra come la nostra radio preceda i tempi, là dove la solennità del Parlamento è chiamata a discutere e a negare teoricamente l'approvazione. Comunque mi permetto di fare alcune osservazioni particolari. La Corte costituzionale, come è già stato ripetuto parecchie volte, ha dichiarato che sono incostituzionali le disposizioni di legge che trasferiscono alle regioni i poteri di fissazione di questi canoni che invece sono

appannaggio esclusivo dello Stato nazionale, del Governo centrale perchè riguardano la contrattazione privata tra le persone. In proposito ritengo che l'aver consentito che debba essere il presidente della giunta regionale a designare i membri delle commissioni provinciali costituisca una violazione del principio stabilito dalla Corte costituzionale.

Ha detto il senatore Branca nel suo intervento che laddove si fosse lasciato alle regioni il potere legislativo, indubbiamente ci sarebbe stata violazione di questi princìpi; ma siccome noi siamo qui in tema di amministrazione non legislativa (e su questo punto — ha affermato per inciso sempre il senatore Branca — la Corte costituzionale non ha avuto occasione ancora di pronunciarsi) è evidente che si può ritenere che tale devoluzione di poteri non incida sul fatto costituzionale. Ora, che la Corte non abbia avuto occasione di pronunciarsi anche sulle deleghe di attività amministrative che competono alle sedi nazionali, è un fatto di cui si prende atto; ma affermare poi che, siccome questo intervento viene valutato in senso amministrativo anzichè legislativo, non si debba ritenere violato il principio costituzionale della uguaglianza degli individui in tutta la nazione e quindi il principio contrattuale e privatistico, mi pare che non si possa assolutamente ammettere.

Il senatore Branca ha affermato ancora che la Corte può cambiare giurisprudenza solo che cambino due o tre giudici costituzionali. Questa è un'affermazione un po' aberrante perchè allora si ammette che il supremo organo costituzionale, se cambia di composizione, può addirittura rivoluzionare la Carta costituzionale. Queste argomentazioni, secondo il mio avviso, non hanno però nessuna influenza sulla questione ove in un domani vi sia qualche interessato che proponga alla Corte costituzionale l'incostituzionalità di questa legge.

Perchè dico questo? Non tanto per il fatto che al prefetto si sia sostituito il presidente della giunta regionale nella designazione dei membri della Commissione, quanto perchè si è addirittura scritto in questa legge che il presidente della Commissione dovrà essere l'ispettore agrario — prima era il prefetto a presiedere secondo la vecchia legge — il quale è un dipendente della regione. Perciò che importa aver fatto una legge a carattere nazionale se poi tutto viene devoluto per la composizione, cioè per la formazione della volontà di coloro che debbono stabilire questi coefficienti, agli organi regionali? È chiaro che, se sono dipendenti regionali, questi saranno ossequienti all'indirizzo che in quella regione prevale.

Le considerazioni che ho fatto su queste questioni costituzionali mi sembra che debbano avere la loro importanza e che non possano essere disattese.

P R E S I D E N T E . Senatore Mariani, l'avviso che ha oltrepassato i quindici minuti assegnati.

M A R I A N I . Ho finito. Le considerazioni che ho fatto ritengo che siano sufficienti a giustificare il perchè del nostro voto negativo a questa legge che secondo noi non solo non porge ossequio alla sentenza della Corte costituzionale, ma travolge anche altri princìpi costituzionali nelle modifiche che a questa legge sono state apportate. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Brosio. Ne ha facoltà.

B R O S I O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, dichiaro subito, per dissipare ogni incertezza, che il Gruppo liberale voterà contro il disegno di legge n. 885 e lo farà senza esitazioni e in perfetta coerenza col suo atteggiamento precedente. Lo farà tanto più dopo il rigetto degli emendamenti da esso presentati; ma la sua opposizione rimane una opposizione di fondo, imposta dalla fondamentale impostazione della legge De Marzi-Cipolla della quale il presente disegno di legge rappresenta un insufficiente correttivo.

Gli oratori di altri partiti in quest'Aula, e specialmente del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, si sono compiaciuti nel segnalare le pretese contraddizioni e i sup-

posti tentennamenti del Partito liberale di fronte a queste misure sugli affitti agrari. In realtà essi non esistono, mentre è esistito un logico sviluppo di atteggiamenti e di tattiche, giustificate dal volgere degli avvenimenti, dal mutamento delle responsabilità del Partito liberale, e anche dal trasformarsi della situazione economica e dei prezzi, divenuta più grave negli ultimi anni.

Di fronte al progetto di legge De Marzi-Cipolla, la posizione del Partito liberale fu sempre decisa e ferma; una critica e una opposizione a fondo. Basti ricordare, per quel che riguarda il Senato, la relazione di minoranza del senatore Balbo, il suo intervento e quelli dei senatori Bergamasco, Finizzi, Veronesi, Mazzarino. Malgrado tale ferma opposizione, affiancata alla Camera dei deputati dalla relazione di minoranza dell'onorevole Bignardi e da numerosi interventi, la legge 11 febbraio 1971, n. 11, fu approvata, suscitando ondate di critiche e di risentimenti.

Vennero poi le elezioni, le promesse di revisione della legge da parte di vari partiti, la formazione del governo Andreotti. Venne la sentenza della Corte costituzionale. Nel governo Andreotti i ministri liberali, obbedienti alla logica di una coalizione che non consentiva la piena soddisfazione delle posizioni di un solo partito, si adattarono inevitabilmente a procedere per successive correzioni della legge De Marzi-Cipolla.

Essi vi rimanevano fondamentalmente contrari, ma non potevano non tenere conto che al Governo partecipavano accanto a tre partiti, fra i quali il partito di maggioranza relativa, che quella legge avevano approvata. Pretendere di eliminarla ed andare al Governo sarebbero stati atteggiamenti contraddittori: tanto valeva rifiutare la coalizione e negare il concorso ad una maggioranza di centro che era stata il motivo dominante della campagna elettorale dopo la caduta del centro-sinistra, e ciò non sarebbe certamente stato compreso dal paese.

Il processo di revisione si sviluppò dunque in Parlamento sulla base di una proposta governativa di compromesso: fu sconvolto dall'approvazione dell'emendamento Fracanzani alla Camera, e rimase in stato di esame e di incertezza alla caduta del governo Andreotti.

A questo punto, dopo avere fatto tutto il possibile, con senso di responsabilità, per migliorare la legge e nello stesso tempo consentire la continuazione del Governo di centro anche con sacrificio di talune posizioni importanti, il Partito liberale non poteva che riprendere intera la sua libertà e quelle posizioni di fondo dalle quali era partito e che non aveva mai abbandonato.

È per questo che oggi il Gruppo liberale, sapendo distinguere fra posizioni di parte e la responsabilità di una partecipazione governativa, e non essendo più vincolato da una alleanza ch'esso ha fedelmente rispettato e che non è certo stata rotta da lui, può riprendere a testa alta e con piena coerenza la difesa di quelle posizioni principali, che erano e rimangono le sue in tema di affitti agrari. Se altri partiti e specialmente il Movimento sociale italiano-Destra nazionale, la cui opposizione totale si dirige non solo contro il Governo ma contro quello che esso chiama il regime attuale, non sono nella possibilità di assumersi le responsabilità di un Governo di coalizione, con le limitazioni e i compromessi responsabili che esso richiede, questo è un fatto che riflette la situazione storica e politica del nostro paese e le scelte fatte da quel partito, ma non può certo ritorcersi contro la linea di condotta logica e coerente del Partito liberale italiano.

Venendo ora alle ragioni sostanziali del nostro voto, io le esporrò ponendomi sul terreno economico-politico sul quale si sono posti il relatore e il Ministro, più ancora che su quello delle argomentazioni giuridiche e della decisione della Corte costituzionale. Non perchè questa non sia importante, anzi è quella che ha messo in moto il processo di revisione della legge De Marzi-Cipolla, ed ha inoltre definito e circoscritto l'ambito del nostro dibattito.

Ma qui, ripeto, vorrei rimanere soprattutto sul terreno della discussione economico-politica, e debbo riconoscere che il nostro compito essenziale di legislatori è di regolare il contratto di affitto in modo che risponda alle esigenze nuove di una economia agricola in trasformazione, della quale l'impre-

sa, gli imprenditori e i nuovi mezzi meccanici, chimici, organizzativi della moderna agricoltura sono il fulcro; e in modo che risponda alle direttive di quella Comunità europea alla quale dobbiamo partecipare pienamente, seriamente e senza riserve mentali. Ma è proprio qui che, a nostro avviso, la legge De Marzi-Cipolla, anche nel suo testo odierno corretto, manca alla sua funzione e pendendo eccessivamente a favore dell'affittuario e a danno del proprietario non viene meno soltanto a canoni giuridici o di equità, ma squilibra, anche economicamente, lo stesso contratto di affitto che è la base principale riconosciuta, proprio dalla Comunità, dell'allargamento e dell'ammodernamento dell'impresa agricola.

Il contratto di affitto per essere tale, ci ha detto il senatore Benaglia nella sua meditata e pregevole relazione, non può distruggere le reciproche convenienze dei due protagonisti del contratto, proprietario ed imprenditore. Non lo può — aggiungiamo noi — non soltanto per una ragione di giustizia, ma anzitutto per una ragione pratica: giacchè a quel punto i capitali non saranno più indirizzati all'acquisto della terra, oppure la terra non verrà più offerta in affitto ma tenuta incolta o a bosco o ad altre colture estensive, l'affitto cesserà di svolgere la sua funzione di collettore di risparmio e di terre e di creatore di appezzamenti idonei a moderne imprese: la terra rimarrà proprio quel bene rifugio che non si vuole che sia. Bisognerà allora, forse, ricorrere all'affitto coattivo, o addirittura alla vendita coattiva, ossia alla espropriazione formale della proprietà? È quello che temono, e non senza ragione, taluni critici di questa legge, i quali non la considerano fine a sè stessa, ma semplicemente una tappa verso la imposizione forzosa di imprese collettivizzate, nelle quali gli stessi affittuari d'oggi saranno travolti quando non avranno più avanti a sè capitalisti disposti a investire e proprietari disposti ad affittare, ma saranno essi stessi divenuti i padroni effettivi della terra, come tali esposti alla disciplina e al dominio di una sempre più esigente mano pubblica.

È vero che il ministro Ferrari-Aggradi ci ha escluso, e così il relatore, il carattere punitivo della legge nei riguardi dei proprietari. Colpita se mai sarebbe a loro avviso la rendita: ma di questa si può parlare soltanto quando i valori della terra, per effetto di scarsità oppure di svalutazione monetaria, salgano senza proporzione con la sua capacità di produzione, anche modernizzata. A quel punto non è lecito, o meglio non è producente, attribuire al proprietario un interesse del capitale che impedisca all'imprenditore di esercitare il suo affitto a condizioni economiche vantaggiose. Ma quando un sistema ben congegnato di ragguaglio fra canoni di affitto e prezzi dei prodotti venga applicato, le eccedenze di rendita vengono automaticamente tagliate: a questo provvedeva la legge 12 giugno 1962 che lo stesso senatore Cipolla ha riconosciuto accettabile di per sè stessa sulla carta, ma inaccettabile perchè complicata e contenziosa nella sua applicazione, a danno, non si sa perchè, dei soli affittuari. Dico non si sa perchè, giacchè le lungaggini procedurali danneggiano in linea di massima il creditore, in questo caso il proprietario, non il debitore, ossia l'affittuario, che ritarda a pagare o paga soltanto i minimi chiaramente dovuti, salvo conguagliare poi non si sa quando nè come, come è accaduto proprio nel nostro caso, vedi l'articolo 4 del disegno di legge odierno. Nè mi pare serio sostenere che gli affittuari siano inermi e indifesi davanti ai magistrati, quando conosciamo la potenza dei sindacati che li assistono con le armi giudiziarie e con quelle extragiudiziali delle agitazioni collettive.

Così pure non è convincente dire che le condizioni di affitto o i patti agrari in genere siano la causa dello spopolamento delle campagne, quella che il senatore Rossi Doria ha chiamato la vera e peggiore espropriazione. Questo fenomeno dell'esodo è generalizzato e molto più intenso nei paesi più civili, ove la percentuale degli addetti alla agricoltura è scesa a livelli ben più bassi dei nostri, mentre la produzione è tanto più sensibilmente aumentata: è l'attrazione dell'industria, della città, di un lavoro più re-

golare, meno vincolante, meno duro anche se non fosse meglio retribuito.

Il problema, a nostro avviso, non stava dunque nello sconvolgere la legge del 1962 sostituendovi un criterio di valutazione pseudoautomatico, ma in realtà semplicemente artificioso e ingiusto, quale quello di moltiplicare antiquati e sperequati estimi catastali. Se la legge del 1962 non garantiva sufficiente certezza e autorizzava troppe scappatoie, il che è discutibile, perchè almeno nell'Italia settentrionale mi si assicura che la sua applicazione era pacifica e le controversie erano in numero irrisorio, sarebbe stato giusto rettificarla assicurando meglio all'affittuario tutte le garanzie contro la possibilità di essere costretto a pagare più di un equo canone effettivamente commisurato al suo lavoro di contadino o alle sue possibilità di imprenditore. Ma la cosiddetta automaticità della base catastale è semplicemente una finzione che cela l'iniquità: e vorrei vedere il senatore Cipolla accettarla se essa si fondasse su moltiplicatori più adeguati alla realtà dei prezzi e del valore della moneta. È troppo facile rivendicare l'automaticità immutabile di coefficienti confiscatori del reddito. E nemmeno mi persuade il confronto che si vuol fare fra i coefficienti applicati per l'imponibile fiscale e quelli richiesti per un equo affitto. Anzitutto, le nostre leggi catastali sono state precisamente fatte, e Luigi Einaudi ne ha dato indimenticabili illustrazioni, per alleviare il peso fiscale della terra, facilitare le trasformazioni, esentarle da immediati oneri tributari, premiare gli agricoltori attivi e colpire i proprietari inattivi. Così si è concorso al rifiorire della nostra agricoltura fra l'unità d'Italia e la prima guerra mondiale. Ora le cose sono cambiate, bisogna riconoscerlo: e con la recente riforma tributaria si giungerà a tutt'altra base di valutazione dei redditi agrari. Per gli articoli 24 e 28 del decreto delegato sull'imposta delle persone fisiche, il reddito agrario dovrà essere interamente riveduto; e l'articolo 87 manterrà solo in via transitoria la presente base catastale, fino a completa innovazione del sistema. Ed è questa la via giusta: perchè se il proprietario non paga abbastanza imposte è giusto migliorare le leggi fiscali affinchè paghi quanto è ragionevole, ma in nessun caso è giusto trarne motivo per espropriarne il reddito a favore non già dello Stato, ma di altri privati privilegiati.

Onorevoli colleghi, la massa degli argomenti e delle discussioni su questi temi potrebbe durare delle ore: la mia è soltanto una dichiarazione di voto che deve fermarsi ai punti essenziali e perciò mi avvio a concludere. Ma non posso farlo senza sottolineare il discorso del senatore Rossi Doria, discorso appassionato e serio di un competente; ma nello stesso tempo un vero grido del cuore di un socialista convinto il quale non ha esitato a rivelare che, col motivo di considerazioni di sapore deterministico sulle trasformazioni fatali del nostro mondo economico ed agricolo, questa legge non esita a favorire l'affittuario a danno del proprietario, naturalmente con la solita copertura della lotta non tanto alla proprietà, quanto alla rendita. Il senatore Rossi Doria si è commosso sulla sorte dei contadini che hanno abbandonato la terra, come se questo non fosse un fenomeno generale e volontario, alla ricerca di una vita sia pur dura, ma più attraente. Egli ci ha rinfacciato a tutti la nostra insensibilità di fronte ai disastri e alle iniquità della inflazione che hanno rovinato intere generazioni di risparmiatori a reddito fisso: e su ciò non posso che dargli piena ragione. Ma tutto questo non autorizza ad aggiungere oggi nuove ingiustizie e nuove sofferenze; tutto questo non modifica il fatto che egli ha confessato in sostanza la natura punitiva di questa legge, che da parte democristiana è stata negata un po' per scrupolo di coscienza e un po' per valorizzare gli imperfetti correttivi oggi apportati ad una operazione, più ancora che ingiusta, economicamente sbagliata. Ripeto, si poteva partire dalla legge del 1962 per modificarla e migliorarla occorrendo, salvando però il principio di un rapporto diretto fra prodotto, prezzo e affitto, che avrebbe potuto soddisfare sia i proprietari non speculatori, sia gli affittuari più capaci e più produttivi. Si è invece scelta una strada sbagliata

per ragioni politiche, per compiacere talune categorie a danno di altre. Su questa strada non si potrà che camminare male ed arrivare peggio malgrado qualsiasi sterzata di rettifica di testi.

In questo modo non si faciliterà la creazione di quelle 300.000 unità aziendali di varie dimensioni, ma tutte moderne e sufficienti che ci dovrebbero permettere di portare le nostre imprese alle 600.000 auspicate dal senatore Medici, sugli undici milioni di ettari di terre intensamente coltivabili dei quali disponiamo. Grazie. (*Applausi dal centro-destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Cirielli. Ne ha facoltà.

CIRIELLI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico al disegno di legge del quale abbiamo concluso l'esame vuole essere ed è un ulteriore contributo del mio Gruppo alla soluzione positiva dei grossi nodi ai quali è legata l'agricoltura italiana.

Esso tuttavia non può essere scevro da un certo risvolto polemico, soprattutto considerando che si poteva evitare questo ulteriore dibattito, necessario al ripristino della legalità costituzionale e del principio di equità gravemente compromessi dalle modifiche apportate al disegno di legge nel corso della sua discussione all'altro ramo del Parlamento.

Il nostro atteggiamento critico — sia ben chiaro — non si riferisce alla Camera dei deputati alla quale riconosciamo senza riserve il pieno diritto all'autonomia di giudizio e di decisioni.

Esso va invece rivolto ad un metodo che sottilmente subordina l'interesse collettivo di un settore di così profonda incidenza sulle strutture economiche ed organizzative del paese, qual è quello agricolo, a finalità che poco o nulla hanno a che vedervi e che sono invece indirizzate solo alla costituzione di diversi equilibri politici all'interno ed all'esterno delle maggioranze di Governo.

Il risultato di simili manovre ha condotto fatalmente ad un ritardo di ben otto mesi, rispetto ai tempi in cui sarebbe stato utile dare all'agricoltura un efficace strumento di riordino sistematico della complessa materia dell'affittanza agricola: ritardo che è destinato fatalmente ad aumentare in conseguenza del ritorno alla Camera del disegno di legge.

Quanto questo *boomerang* legislativo danneggi il settore, nel delicato momento di inserimento sulla scacchiera delle direttive comunitarie, io ritengo non sfugga a nessuno di noi.

E quanto questo ritardo influisca negativamente sui residui brandelli di fiducia del mondo agricolo nella classe politica italiana, è il perentorio richiamo che il Gruppo socialdemocratico intende rivolgere al Parlamento, soprattutto in un momento in cui i gravissimi, dolorosi, infami avvenimenti cileni sono abilmente invocati dalle forze reazionarie del paese, come unico esempio da imitare per l'ordine, la legalità, la normalizzazione della vita pubblica ed economica in Italia.

Ma c'è un'altra considerazione da fare: ed essa non è solo di natura giuridica, ma anche, direi, essenzialmente di natura politica.

Gli emendamenti apportati dalla Camera al disegno di legge in discussione avevano riprodotto i motivi di incostituzionalità del provvedimento che il Parlamento è stato chiamato a modificare. Essi riguardavano l'incompetenza delle regioni a legiferare ed a regolamentare in tema di rapporti intersoggettivi privati; l'assenza di un aggancio del canone di affitto al costo della moneta; la determinazione di coefficienti inadeguati per la formulazione di un canone equo sul piano economico e su quello giuridico; l'applicazione indiscriminata delle norme in vigore a tutti gli affittuari, siano essi coltivatori siano essi imprenditori non coltivatori.

Il Parlamento era chiamato, dalla sentenza della Corte costituzionale, a modificare la legge n. 11 dell'11 febbraio 1971 in quei punti dichiarati incostituzionali.

Non attendervi, o peggio riprodurre sotto altra forma, ma con identico contenuto, i motivi sottoposti a censura dal supremo organismo giurisdizionale avrebbe potuto es-

sere inteso come un grave atto di sfiducia nei confronti della Corte costituzionale, se non fossimo convinti delle sottili motivazioni politiche e polemiche alla base delle decisioni della Camera dei deputati.

Le modifiche apportate al testo nel corso di questo dibattito confortano le tesi sostenute dai nostri Gruppi in entrambi i rami del Parlamento e riconducono nell'alveo di una giusta dimensione economica e giuridica un problema che stava per imboccare una strada pericolosa: pericolosa per l'interpretazione che essa dava al diritto privato, accostando il contenuto dell'affittanza agraria al contenuto di un regime collettivistico così controproducente per l'agricoltura dovunque è stato adottato, e calpestando il diritto di proprietà, garantito e tutelato dall'articolo 42 della Costituzione italiana. Ma pericolosa soprattutto per il rischio di veder smarrire quegli stimoli che soli possono venire dall'iniziativa privata di tipo imprenditoriale alla cui permanenza nelle nostre campagne si può accreditare la tenace resistenza del mondo agricolo alla grave crisi in cui è coinvolto.

Non dobbiamo infatti dimenticare che l'amore per i campi permane solo laddove sia garantita la prospettiva di una proprietà equamente remunerativa, eliminata la quale subentra il disinteresse, l'apatia, il dispetto.

Il contadino che affitta un fondo per lavorarvi e che sappia *a priori* che il futuro gli riserva una probabile proprietà dalla quale, al di là del proprio lavoro, non possa ricavare un'equa rendita fondiaria, non dedicherà mai alla terra tutte le sue capacità imprenditoriali.

Il significato profondo di questa legge va ricercato invece proprio nella necessità — richiesta anche dalle direttive comunitarie — di promuovere anche nei campi, come nell'industria, quella imprenditorialità che unica può garantire risultati remunerativi al lavoro agricolo come premessa indispensabile alla osmosi umana e sociale nei campi.

E d'altra parte, come giustamente ha fatto rilevare il relatore di maggioranza, senatore Benaglia, il modello di imprenditorialità tipico di una società industrializzata consiste nell'equa divisione di rapporti economici e giuridici tra la proprietà e l'impresa.

La nuova forcella dei coefficienti di moltiplicazione del reddito imponibile fondiario, la sua revisione periodica in tempi politicamente ed economicamente accettabili, il suo aggancio ai prezzi dei prodotti agricoli ed alla variabilità del costo della moneta, rendono più accettabile, sul piano della giustizia economica, la legge sui contratti agrari.

Altrettanto giusto riteniamo distinguere il valore della nuda proprietà terriera da quello di una proprietà sulla quale siano già intervenuti investimenti produttivi.

E, nella stessa misura, abbiamo accolto con favore la proposta della 9ª Commissione permanente, sollecitata a sua volta dalla sentenza della Corte costituzionale, di operare una distinzione tra affittuari coltivatori ed affittuari conduttori, introducendo un coefficiente di maggiorazione in favore di questi ultimi, che in pratica si può intendere come un incentivo a concedere in affitto la terra ai coltivatori diretti perchè questi conseguano obiettivi imprenditoriali proporzionali all'ampiezza dell'azienda agricola.

Per quanto attiene a quel comma dell'articolo 3 che demandava alle regioni compiti sostitutivi di esclusive attribuzioni dello Stato in tema di legislazione sui rapporti di diritto soggettivo privato, la sua incostituzionalità è troppo palese per meritare ulteriori commenti e la sua eliminazione incontra il concorde parere del Gruppo socialdemocratico.

Indubbiamente, se i motivi che ho denunziato all'inizio del mio intervento non avessero ritardato l'*iter* di questa legge, forse oggi saremmo impegnati a risolvere un altro grosso nodo nei rapporti intercorrenti tra lavoratori agricoli e proprietari: quello della trasformazione in affitto dei contratti di mezzadria e colonìa, intorno al quale purtroppo non abbiamo raccolto gli elementi necessari e sufficienti per affrontarlo con l'ampiezza necessaria.

Siamo certi, tuttavia, che l'aver finalmente definito il problema dei fitti agrari costituisce un importante punto di partenza per proseguire — ci auguriamo quanto prima — questo impegnativo dibattito poli-

tico, anche alla luce di tutta la normativa comunitaria in materia.

Nell'esprimere la convinzione che l'*iter* della legge in esame sarà concluso sollecitamente, in ossequio alla volontà politica che anima la maggioranza parlamentare di centro-sinistra, e nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo socialista democratico, desidero rinnovare il nostro impegno — mai venuto meno — in favore di tutte le categorie agricole, perchè esse ritrovino fiducia nella loro condizione e contribuiscano a fare della nostra agricoltura un'impresa moderna, dinamica, remunerativa e qualificata che conduca al ripopolamento giovanile dei nostri campi come alla loro trasformazione tecnico-economica, alla giusta elevazione sociale di chi vi dedica non solo il quotidiano impegno delle proprie braccia, ma anche il qualificato apporto del proprio intelletto. Grazie. (*Applausi dal centro-sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Cucinelli. Ne ha facoltà.

C U C I N E L L I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, molto brevemente, senza demagogia e senza accettare i pur allettanti inviti alla polemica che si sono succeduti in quest'Aula anche in occasione delle dichiarazioni di voto. La legge n. 11 del 1971 fu, nell'ambito del centro-sinistra dell'epoca, indubbiamente una grossa conquista per tutte le forze contadine; fu infatti ad esse assicurata la garanzia della permanenza sulla terra e la possibilità di organizzare il lavoro, migliorare le colture e la produzione dei fondi, indipendentemente dalla volontà del proprietario concedente, fu concesso l'ancoraggio del canone di fitto a somme di denaro e non più a generi in natura.

Con la nota decisione del 14 luglio 1972, n. 155, la Corte costituzionale aprì in questa legge un vuoto che da alcune forze politiche, destra economica e politica, fu interpretato come un varco per introdurre normative in contrasto soprattutto con i princìpi essenziali della legge n. 11 che ho sopra ricordato

In pratica invece la Corte ritenne non incostituzionale il riferimento ai dati catastali, ma giudicò inidonei la misura e l'ammontare dei coefficienti in relazione al reddito dominicale del 1939. E questo è il punto essenziale e fondamentale, a parte il giudizio di qualsiasi genere che può darsi sulla circostanza per cui la Corte, all'infuori di quanto di sua competenza, si sia allora addentrata in particolari riferimenti politici più che giuridici.

Fu necessario quindi da parte del Parlamento rivedere la legge per colmare il vuoto provocato dalla sentenza e renderla in conseguenza conforme alla equità richiesta dalla Corte. La prima valutazione al riguardo fu fatta alla Camera dei deputati, in condizioni molto difficili per il Partito socialista, allora all'opposizione. In quell'occasione vi fu da parte nostra l'appoggio all'emendamento Fracanzani soprattutto per lo spirito e l'invito che veniva da settori avanzati della Democrazia cristiana, di netta rottura nei riguardi di vecchie e superate strutture e nella visione di una futura normativa più adeguata alle moderne esigenze e più consona all'esistenza e al diritto alla vita dei lavoratori della terra. In questo stesso quadro i socialisti considerano oggi gli accordi faticosamente raggiunti su alcuni punti della legge in esame; essi costituiscono la prima tappa dell'impegno di affrontare i grossi e drammatici problemi della terra che vanno dal superamento dei contratti di mezzadria e di colonìa ad una legislazione che trasfonda nella realtà nazionale e soprattutto in quella del Mezzogiorno le direttive comunitarie e dia giustizia alla triste situazione dei piccoli e piccolissimi concedenti.

Chiediamo che l'impegno preso dal Governo — e lo chiediamo come Gruppo di maggioranza — si traduca in realtà nel più breve tempo possibile e ricordiamo (e per una volta la nostra modestia sia messa da parte) che quando si rivendicano primogeniture al riguardo, evidentemente non si è degnato nemmeno di una lettura il disegno di legge che subito dopo la sentenza della Corte costituzionale fu presentato dal sena-

tore Rossi Doria a nome del Partito socialista italiano. I socialisti si sentono perciò impegnati soprattutto per queste prospettive, sulle quali chiamano ai dovuti confronti tutte le forze democratiche popolari.

Nell'ambito della realtà di oggi non possiamo certo inneggiare a tutto il contenuto di questa legge e, come già detto, consideriamo i risultati raggiunti solo come primi traguardi. Su alcune questioni ampiamente dibattute in questa sede pensiamo quindi che non vi siano vere contrapposizioni di fondo. Cito ad esempio quella sulla revisione biennale e quadriennale dei canoni, dal momento che il meccanismo predisposto non può dirsi che si rivolga a danno dei coltivatori, o quella sulla durata del contratto di affitto con i coltivatori diretti, dal momento che la proroga indeterminata attualmente vigente (e riconosciuta valida dagli stessi comunisti in occasione dell'originaria legge del 1971) costituisce una garanzia sufficiente per la permanenza del contadino sul fondo, senza aperture pericolose, come potrebbe comunque provocare un qualsiasi prefissato termine, specie in qualche interpretazione giuridica.

Il problema dovrà indubbiamente essere affrontato e risolto in maniera conforme agli interessi dei lavoratori della terra in occasione dell'applicazione delle direttive comunitarie. Non possiamo però sottacere gli aspetti positivi di questa legge, tra i quali vogliamo ricordare: primo, l'offensiva della destra respinta e resa nulla; secondo, la qualificazione della presenza degli affittuari nelle commissioni tecniche provinciali; terzo, l'introduzione di un discorso regionalistico che, al di sopra delle passioni di parte, non può essere disconosciuto dallo stesso Partito comunista; quarto, la certezza del diritto che è stata data stabilendo coefficienti di moltiplicazione aderenti alla realtà attuale e soprattutto, con gli emendamenti proposti dai partiti della maggioranza all'articolo 3, la risoluzione con una migliore formulazione giuridica dei princìpi fissati negli accordi di Governo.

Per quanto sopra esposto e per le ragioni brevemente accennate ho l'onore quindi di annunciare a nome del Partito socialista italiano il voto favorevole del nostro Gruppo alla legge in discussione. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Branca. Ne ha facoltà.

B R A N C A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nell'esprimere il nostro parere durante la discussione generale su questo progetto di legge avevamo manifestato una certa perplessità. Lungo la discussione il disegno di legge è stato indubbiamente migliorato; ma non al punto da farci superare questa perplessità.

Infatti non più ogni quattro anni, ma ogni due anni si procede all'aggiornamento da parte della commissione tecnica centrale. Due anni sono pochi: si è introdotta una specie di scala mobile che, a quanto mi pare, urta contro il sistema o contro il meccanismo della legge; non possiamo accettarla. La regione è — si può dire — assente: non si sono attribuiti ad essa poteri reali, ma soltanto apparenti. La norma contenuta nell'articolo 3, che consente una correzione dei dati catastali alla commissione tecnica centrale, nei casi in cui il canone sia gravemente sperequato rispetto alla media, potrebbe dar luogo a molte controversie perchè l'avverbio « gravemente » è come un sacco, nel quale si può ficcare tanto un chilo di carta, quanto un quintale. Perciò il determinare quando ci sia o quando non ci sia la sperequazione grave è praticamente lasciato all'arbitrio o al capriccio delle commissioni o eventualmente dell'autorità giudiziaria. Approviamo il sistema adottato dalla legge per estendere con una maggiorazione i coefficienti di moltiplicazione anche agli affittuari non coltivatori diretti; però avremmo preferito che si chiarisse come questi affittuari non coltivatori diretti, che beneficiano della legge, debbano essere loro stessi imprenditori e non speculatori. Infine ci sembra che una norma sulla piccola proprietà contadina sarebbe stata come una gemma in questo meccanismo della legge. Ma riteniamo che sugli ultimi due problemi il legi-

slatore possa intervenire e interverrà per risolverli felicemente e rapidamente.

Queste osservazioni e queste critiche, ripeto, non ci fanno recedere dalla nostra perplessità. Però dobbiamo riconoscere che il Governo e il Senato potevano fare ben poco di fronte a una sentenza della Corte costituzionale che, almeno in certi rilievi e in certe affermazioni, ci sembra essere ingiusta. Nel fondo della legge c'è del buono; anzi potremmo dire che c'è molto di buono.

Perciò noi non daremo voto negativo, ma ci asterremo dal voto. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore De Giuseppe. Ne ha facoltà.

D E G I U S E P P E . Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo senatoriale della democrazia cristiana voterà a favore del disegno di legge che apporta modifiche alla legge n. 11 dell'11 febbraio 1971, relativa alla disciplina dell'affitto dei fondi rustici.

Coerentemente con le proprie convinzioni ideali, con l'urgenza di promuovere nuovi e più giusti rapporti nelle campagne — dai quali derivi anche un maggiore impegno per l'aumento della produzione — e con il rispetto degli impegni assunti davanti agli elettori, la Democrazia cristiana ritiene che il disegno di legge, oggetto di esame, risponda nella sostanza ad alcune esigenze di grande importanza.

La Democrazia cristiana peraltro non ha bisogno nei suoi convegni di tornare a discutere sulle cose già studiate e stabilite in sede di partito. Ed ecco perchè non deve meravigliare i colleghi comunisti se nella recente riunione convocata dal segretario nazionale Fanfani per i problemi agricoli non sia stato ancora una volta dal nostro Partito dibattuto un problema specifico su cui esistevano un'iniziativa governativa ed una attività dei senatori in Commissione pienamente condivise dalla Democrazia cristiana stessa.

Le riserve, sia politiche che costituzionali, sul criterio obiettivo ed automatico individuato per la determinazione del canone dalla nota legge n. 11, vengono ora superate con un nuovo meccanismo più equo, capace anche di soddisfare all'obbligo della rivalutazione del canone, in considerazione della delicata fase economica e monetaria, di tenere conto e della modificazione dei prezzi agricoli alla produzione e dei costi di produzione e, infine, di assicurare la giusta remunerazione al lavoro.

Sono state così recepite — in un corretto rapporto tra organi costituzionali — le osservazioni della Corte, ma si è anche doverosamente tenuto conto di un profondo disagio di larghi strati di opinione pubblica e si è, quindi, cercato di compiere opera di pacificazione così necessaria per riforme le quali, perchè siano durature ed incisive, hanno bisogno di essere largamente comprese e condivise.

Se è vero che il principio di proprietà viene compromesso quando la remunerazione è limitata ad un valore simbolico, quasi irrisorio, con la nuova regolamentazione si ridà elasticità alla forbice di determinazione dei canoni attraverso una maggiorazione che consente di tenere anche conto delle eventuali attrezzature esistenti nei fondi, idonee a contribuire al miglioramnto della conduzione.

Tale esigenza, prima ancora di essere sottolineata dalla Corte costituzionale, era stata, è bene ricordarlo, sostenuta più volte proprio in quest'Aula da senatori democratici cristiani i cui emendamenti, presentati in sede di discussione della legge n. 11 del 1971 e tendenti ad allargare la cosiddetta forcella del minimo e del massimo e ad aggiungere punti di maggiorazione per particolari condizioni di efficienza dell'azienda, ove fossero stati allora accolti, avrebbero di certo reso meno pesanti le reazioni e, probabilmente, evitato la stessa pronunzia della Corte.

Ha ragione il senatore Benaglia quando nella sua pregevole relazione osserva, tra l'altro, che spesso il tema dei livelli dei canoni fa dimenticare i punti essenziali della legge n. 11 relativi al riconoscimento dell'imprenditorialità dell'affittuario.

Una legge necessaria quella e che dobbiamo rendere subito e pienamente operante con le opportune modifiche ora al nostro voto.

Infatti, riteniamo che dal provvedimento legislativo deriveranno favorevoli ripercussioni all'agricoltura del paese, avviandola sulla strada della ripresa e del confronto competitivo.

Quando si discute di fitti di fondi rustici il discorso torna, in contrapposizione dialettica, su impresa e diritto di proprietà. Spesso si dimentica che l'articolo 44 della Costituzione afferma che « al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata ». Si vuole, non dimentichiamolo, una proprietà che sia dinamico elemento di progresso, strumento attivo di una agricoltura imprenditoriale.

Ciò è in linea con gli orientamenti moderni e in particolare europei. La politica agraria europea è, appunto, politica dell'impresa e della produzione. Punto di riferimento non è più la proprietà della terra ma l'impresa agricola e la terra è considerata strumento di produzione affidato ad un autentico imprenditore agricolo.

La legge, di cui ci interessiamo, riconosce e valorizza un'imprenditorialità dell'affittuario lasciandogli piena responsabilità ed iniziativa nella conduzione aziendale e nel processo di sviluppo tecnologico ed economico.

Questa impostazione — lo speriamo — determinerà favorevoli conseguenze anche sull'attuale incontrollato esodo dalle campagne, che è fra le cause della grave crisi dell'agricoltura italiana. I giovani, infatti, è presumibile si dedichino ai lavori dei campi se si sentiranno forza imprenditoriale, con concrete possibilità di allargare l'azienda paterna, di diventare e di essere cioè autentici protagonisti.

Il provvedimento legislativo è perciò valido per contribuire al rinnovamento della agricoltura italiana e per facilitarne l'inserimento in quella europea.

Ritengo, infine, di fare due precisazioni.

La prima è che le modifiche in discussione, nel mentre assegnano alle regioni qualificata azione per la nomina delle commissioni tecniche, non potevano tuttavia accogliere il testo dell'articolo 3, come votato dall'altro ramo del Parlamento, in quanto, neanche in base all'ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione, era possibile ledere il principio della esclusiva attribuzione allo Stato della legislazione in materia di rapporti intersoggettivi privati.

La seconda è che nessuno — almeno per quello che attiene alla responsabilità della Democrazia cristiana — pensa di accantonare o scavalcare le legittime istanze dei piccoli proprietari concedenti piccoli fondi rustici in affitto; di quei piccoli proprietari cioè che si sono sentiti più colpiti dalle norme della legge n. 11. Il Gruppo della democrazia cristiana ha ritenuto e ritiene, sia per le finalità ben precise e circoscritte delle attuali modifiche, sia per il timore di una censura costituzionale, non essere opportuno introdurre nell'attuale disegno di legge una norma destinata a far pensare ad un doppio regime giuridico del diritto di proprietà e pertanto, d'accordo con i partiti della maggioranza, si è demandato ad un provvedimento specifico o all'applicazione delle direttive comunitarie il problema dei piccoli proprietari concedenti fondi rustici in affitto.

La stessa giustificazione, quella cioè della natura della legge che stiamo per votare, vale nella sostanza per le proposte relative alla durata del contratto e per le altre avanzate in sede di dibattito. In questa logica si colloca l'ordine del giorno presentato dal collega Scardaccione ed altri, accolto dal Governo, e che ha trovato pienamente d'accordo il Gruppo della democrazia cristiana.

Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, mi sembra che le modifiche in esame, frutto di autonoma iniziativa della maggioranza, rendendo operante la legge n. 11 del 1971 ed eliminando quelle norme cosiddette punitive, colgano due realtà di un'unica prospettiva incombente: da una parte l'attuazione delle direttive comunitarie europee e la conseguente necessità

di dare nuova dimensione alla nostra agricoltura, dall'altra l'impegno a rendere maggiore la capacità di rendimento dell'impresa agricola che deve produrre di più di fronte alla crescita della popolazione mondiale e alla dilatazione dei consumi.

Nel convincimento che tali obiettivi siano perseguiti e favoriti dal disegno di legge in discussione, il Gruppo della democrazia cristiana conferma, con la dichiarazione che ho l'onore di rendere, il proprio voto favorevole. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Integrazione al calendario dei lavori

A L E S S A N D R I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A L E S S A N D R I N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella seduta di ieri 15 ottobre la 10ª Commissione permanente, riunita in sede referente per l'esame del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 1973, n. 568, relativo alla costruzione di impianti per la produzione e il trasporto di energia elettrica » (1263), ha approvato una proposta di sospensiva sul disegno di legge stesso. Tale proposta, ai sensi del terzo comma dell'articolo 43 del Regolamento, deve essere sottoposta all'Assemblea.

Poichè il calendario dei lavori prevede che la discussione del disegno di legge in questione abbia inizio nella seduta di venerdì 19 ottobre, è necessario che l'Assemblea si pronunci tempestivamente sulla questione sospensiva proposta, affinchè, nell'ipotesi che questa venga respinta, la 10ª Commissione possa proseguire e concludere nel merito l'esame del provvedimento in tempo utile per la sua iscrizione all'ordine del giorno del 19 ottobre, come previsto dal calendario dei lavori. Trattandosi di una situazione sopravvenuta ed urgente, chiedo, pertanto, ai sensi del quarto comma dell'articolo 55 del Regolamento, che si tenga domani, 17 ottobre, alle ore 12, una seduta supplementare per la trattazione della questione sospensiva proposta dalla 10ª Commissione.

Preciso, onorevoli colleghi, che la richiesta è appoggiata dal prescritto numero di senatori.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la richiesta avanzata dal senatore Alessandrini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

P R E S I D E N T E . I Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte sono state pubblicate nell'apposito fascicolo.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza:

P I N T O , *Segretario*:

MARI, GADALETA, FERMARIELLO, GIOVANNETTI, ZICCARDI, POERIO, PISCITELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che il 31 dicembre 1973 scade la proroga delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli, di cui all'articolo 18 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

che persistono ancora, ed in modo addirittura più aggravato, le molteplici ragioni che a suo tempo consigliarono la necessità di detta proroga,

gli interpellanti chiedono di sapere:

a) se sono in preparazione provvedimenti atti a scongiurare il pericolo della cessazione o limitazione grave dei diritti previdenziali ed assistenziali di oltre 1.100.000 lavoratori agricoli di 29 provincie meridionali;

b) se, a tale scopo e in considerazione delle enormi difficoltà che tuttora si frappongono alla corretta ed estesa applicazione della legge che regola il collocamento della manodopera agricola, non si ravvisa indispensabile la predisposizione di un ulteriore provvedimento di proroga delle norme sulla compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, che abbia una validità pluriennale non inferiore a 5 anni;

c) se, per rimuovere una delle cause che rendono difficoltoso il funzionamento delle Commissioni locali per la manodopera agricola, non si ritiene di dover finalmente corrispondere un gettone di presenza ai membri di tali Commissioni;

d) cosa si intende fare per dotare gli Uffici locali di collocamento di personale, di attrezzature e di mezzi tecnici, per metterli nella condizione di poter assolvere compiutamente ai compiti loro affidati ed in particolare a quelli connessi al collocamento della manodopera agricola.

(2 - 0221)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

P I N T O , *Segretario*:

BLOISE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso:

che la deliberazione per la costruzione dell'impianto siderurgico di Gioia Tauro fu adottata dal CIPE nel contesto di un discorso che riguardava la Calabria e la Sicilia;

che un'apposita Commissione, presieduta dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha espresso ufficialmente parere favorevole, a livello tecnico ed amministrativo, circa la fattibilità del programma nella Piana di Gioia Tauro e che, perciò, erano stati verificati tutti i problemi connessi alla realizzazione dello stesso 5° Centro siderurgico;

che non ci fu mai, a livello politico generale ed a livello di Regione Calabria, alcuna proposta di alternativa al 5° Centro siderurgico e che esponenti autorevoli, che oggi parlano con tanta ricchezza di dati, non hanno mai espresso riserve o fatto proposte;

che i problemi riscoperti, come il « costo favoloso », « gli agrumeti e gli uliveti specializzati », il famoso progetto della « valorizzazione agricola e turistica » e tutto il resto, sono stati e sono in Calabria le armi della destra agraria e fascista che, attraverso il MSI, ha portato avanti il disegno eversivo, propagatosi poi in altre parti del Paese, in condizioni di debolezza dello Stato e nelle incertezze dei Governi fortemente condizionati da pressioni e contraddizioni di parte delle stesse forze democratiche;

che, senza riportare le ripetute conferme più volte fatte dai Governi Colombo ed Andreotti, lo stesso Ministro dell'interno dell'attuale Gabinetto di centro-sinistra, in occasione della discussione sugli ultimi fatti luttuosi di Reggio Calabria, ha avvertito la necessità di affermare che gli impegni del 5° Centro siderurgico sarebbero stati interamente mantenuti,

l'interrogante chiede di sapere se non ritenga di chiarire e precisare la posizione ufficiale del Governo:

per verificare se, nella sede del Senato, certamente più idonea di quella scelta da autorevoli membri del Governo in questi giorni, trovano conferma le dichiarazioni del Ministro delle partecipazioni statali (« L'IRI » — ha detto tra l'altro il Ministro delle partecipazioni statali — « in ossequio alle direttive del Governo, è pronto a dare inizio ai lavori del 5° Centro siderurgico di Gioia Tauro »; e ancora: « La necessità che il 5° Centro siderurgico venga realizzato quanto prima è stata sottolineata dallo stesso pre-

sidente dell'IRI, quando ha detto che alla fine del decennio la quantità dei prodotti siderurgici richiesta dal mercato sarà certamente superiore alla capacità di produzione »);

per vedere se vengano o meno condivise le dichiarazioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che ha denunciato i ritardi della realizzazione del « pacchetto Colombo » per la Calabria e la Sicilia e la mancanza di finanziamenti, riproponendo una verifica che, però, sarebbe stato più corretto sollecitare con un dibattito parlamentare (« La obiettiva politica » — ha dichiarato tra l'altro il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno — « dalla quale nasce la verifica è quella di attuare il "pacchetto" e di attuarlo recuperando almeno in parte il tempo perduto »);

per capire se le considerazioni del Sottosegretario di Stato alla Cassa e la conseguente proposta di spostamento dell'ubicazione del 5° Centro siderurgico dalla Calabria alla Campania sono state concordate, in quanto rimettono in discussione precedenti impegni dei Governi Colombo e Andreotti e dello stesso Governo attuale;

per stabilire se una valutazione politica complessiva possa evitare di rinfocolare vecchie polemiche, così duramente pagate, in una regione, la Calabria, che è al limite della sopravvivenza.

(3 - 0789)

BROSIO, BERGAMASCO, BALBO, VALITUTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Premesso:

che l'iniziativa delle operazioni militari da parte dei Paesi arabi nel presente conflitto con Israele appare chiara e riconosciuta dallo stesso Governo egiziano;

che la valutazione delle responsabilità del presente conflitto non può essere evitata e si impone all'evidenza;

che la posizione di Paese attaccato in questo terzo maggiore conflitto mediorientale giustifica considerazione e rispetto per lo Stato di Israele — una delle ultime democrazie che ancora si affacciano sul mare Mediterraneo — e per i suoi interessi vitali, nel pieno rispetto dei giusti interessi e dei diritti nazionali dei Paesi arabi,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative e quali misure abbiano assunto ed intendano assumere, anche di concerto con i Paesi alleati ed amici, in relazione alla situazione creatasi nel Medio Oriente, al fine:

a) di favorire il pronto ritorno in quell'area, a noi tanto vicina, di una pace giusta, che garantisca a tutti i popoli la sicurezza e la possibilità di un'esistenza civile;

b) di scongiurare i pericoli ancora maggiori, evidentemente insiti nella situazione, e di evitare in ogni caso estensioni del conflitto;

c) di tutelare gli interessi italiani, che il proseguimento delle operazioni militari potrebbe compromettere in grande misura.

(3 - 0790)

SPADOLINI, MAZZEI, PINTO, VENANZETTI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Circa le iniziative concretamente adottate dalla diplomazia italiana in vista di abbreviare e circoscrivere il grave conflitto che è tornato ad insanguinare il Medio Oriente, dopo la nuova iniziativa bellica contro lo Stato di Israele assunta da Egitto e Siria, creando gravi minacce in tutta l'area del Mediterraneo ed aggravando un conflitto che dura da 25 anni e la cui soluzione è indispensabile per garantire la convivenza fra l'area israeliana e l'area araba.

Gli interroganti — mentre rivendicano la assoluta necessità di tutelare il diritto alla sopravvivenza dello Stato di Israele, in cui si riassume l'eroica rinascita della nazione ebraica dopo le follie e gli stermini dell'antisemitismo nazista — sottolineano l'opportunità che l'intera Comunità europea prodighi il suo impegno solidale ed unitario per favorire un'organica soluzione negoziata che consenta di far coesistere la libertà di Israele con una soluzione definitiva del tragico problema dei profughi palestinesi, al cui inasprimento hanno contribuito errori ed inadempienze delle grandi potenze, responsabili degli assetti post-bellici.

Gli interroganti denunciano, altresì, il pericolo che l'intervento militare continuato

di forze esterne all'area mediorientale possa aggravare ulteriormente la già drammatica situazione e contribuire ad esasperare il conflitto, al cui superamento l'Italia democratica deve apportare il suo valido ed operante contributo.

(3 - 0791)

BASADONNA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Premesso che recentemente la « Civilavia » ha adottato la grave decisione di proibire l'atterraggio all'aeroporto Capodichino di Napoli dei reattori « Tristar », impiegati per voli *charter*, e che tale decisione è rientrata solo in seguito a richiesta del Ministro, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti intenda adottare:

a) per migliorare le caratteristiche strutturali e funzionali del campo di Capodichino e metterlo quindi in condizioni di recepire un movimento dei vettori stranieri maggiore dell'attuale, indispensabile per favorire il rilancio del turismo nel comprensorio napoletano, gravemente compromesso a causa di recenti avvenimenti calamitosi;

b) perchè venga definita con urgenza la scelta ubicazionale del nuovo aeroporto, per la quale da tempo gli Enti locali e la Regione Campania hanno espresso il loro concorde parere, peraltro condiviso dal precedente Governo.

(3 - 0792)

MANCINI, FERRUCCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che le imprese artigiane, per effetto dei prolungati fenomeni congiunturali negativi, stanno vivendo un'ulteriore esperienza di difficoltà e di incertezza per la stabilità economica delle stesse imprese;

considerato che, negli ultimi anni, sono venuti decadendo, senza essere rinnovati, una serie di provvedimenti agevolativi (riduzione delle tariffe elettriche e sgravi degli oneri sociali) rendendo, anche per tali motivi, assai teso il rapporto tra spese e ricavi d'impresa,

gli interroganti chiedono di sapere se il Governo intende evitare la scadenza, prevista per il 1973, della riduzione del 30 per cento del premio assicurativo INAIL a favore dei titolari di imprese artigiane senza dipendenti, iscritte all'albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, prorogando di conseguenza la legge 18 marzo 1968, n. 294.

(3 - 0793)

MANCINI, FERRUCCI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se non ritiene opportuno emanare precise disposizioni affinchè vengano inclusi come membri di diritto nella Commissione centrale dei prezzi e nelle relative sottocommissioni, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, modificato con successivo decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, anche i rappresentanti delle associazioni sindacali dei lavoratori autonomi (artigiani, esercenti, coltivatori diretti) aventi carattere nazionale, considerando il ruolo significativo che dette categorie assolvono nella produzione, nella distribuzione dei beni e nell'erogazione dei servizi.

(3 - 0794)

PECORARO, BARTOLOMEI, DE VITO, CARON, CASSIANI, CAROLLO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Di fronte alla nuova esplosione del conflitto nel Medio Oriente ed alla minaccia che esso possa mettere in pericolo la stessa pace internazionale;

vivamente preoccupati per le posizioni assunte da diversi Paesi nel dibattito alle Nazioni Unite, in merito alla richiesta di cessazione del fuoco, ed in particolare per le iniziative relative al rifornimento del materiale bellico ai contendenti da parte di alcune grandi potenze,

gli interroganti chiedono al Ministro quali iniziative abbia preso o intenda prendere per realizzare, in comune con i Paesi della CEE:

a) presso i diretti interessati, atti capaci di favorire un'immediata sospensione delle ostilità;

b) nelle appropriate sedi internazionali — con particolare riferimento all'ONU — iniziative in grado di suscitare, soprattutto da parte di quei Paesi che in tali organizzazioni svolgono un ruolo di preminente re-

sponsabilità, atteggiamenti ed azioni di concreto impegno per una pace duratura, nell'ordinata, libera e sicura convivenza delle singole nazioni.

(3 - 0795)

SARAGAT, ARIOSTO, GARAVELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Interpreti della profonda e generale preoccupazione suscitata dall'improvvisa ripresa delle ostilità nel Medio Oriente, che sta causando ad ambo le parti gravi e dolorose perdite di vite umane, che ha riacceso un conflitto suscettibile di gravi conseguenze e che, non solo nel Mediterraneo, in una prospettiva più ampia, rischia di turbare lo sviluppo del processo di distensione nel nostro Continente;

tenuto conto degli interessi dell'Italia e delle sue particolari responsabilità, quale Paese membro della Comunità europea e quale Paese mediterraneo,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative il Governo abbia preso ed intenda prendere, sia avvalendosi dei tradizionali rapporti di amicizia dell'Italia con i Paesi più direttamente interessati, sia facendo ricorso alle possibilità multilaterali nelle appropriate sedi internazionali, con particolare riguardo all'ambito comunitario europeo, al fine di ristabilire al più presto una tregua che apra la via ad un assetto durevole di pace su basi di sicurezza e di equità per tutti gli Stati della zona, assetto che garantisca il diritto all'esistenza dello Stato di Israele — genuina espressione di democrazia moderna ed avanzata, che fin dal suo sorgere ebbe il pronto riconoscimento delle maggiori potenze mondiali — e che, nello stesso tempo, offra una giusta e valida soluzione al grave e doloroso problema dei profughi palestinesi.

(3 - 0796)

ANTONICELLI, PARRI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, BONAZZI, BRANCA, GALANTE GARRONE, OSSICINI, ROSSI Dante, SAMONÀ. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Ritenendo che, di fronte al minaccioso aggravarsi del conflitto arabo-israeliano, sia soprattutto urgente la conclusione di un formale armistizio, valido se accompagnato dalla sospensione delle forniture di armi, specialmente da parte delle due grandi potenze, gli interroganti chiedono se il Governo non ritenga opportuno a tal fine un pronto e pressante intervento della CEE, da concordare con le due grandi potenze, libera da possibili veti internazionali.

(3 - 0797)

NENNI, ZUCCALÀ, ARFÈ, ALBERTINI, CIPELLINI, STIRATI, LICINI, AVEZZANO COMES, BLOISE, CATELLANI, MINNOCCI, TORTORA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere il pensiero del Governo in merito alla grave situazione creatasi nel Medio Oriente con la ripresa delle ostilità tra gli Stati arabi e Israele.

Per sapere, altresì, quali iniziative ha preso o intende prendere per contribuire ad un immediato « cessate il fuoco » e per ricercare, di concerto con gli altri Paesi europei e nell'ambito dell'ONU, le misure idonee a riportare la pace stabile in quella tormentata area del Mediterraneo, sulla base di due princìpi tra loro inscindibili: rifiuto di riconoscere validità alle acquisizioni territoriali conseguite con le armi e diritto di Israele e dei Paesi arabi a frontiere sicure e riconosciute, al riparo di minacce o atti di forza.

(3 - 0798)

ABENANTE, FERMARIELLO, PAPA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere, nell'ambito delle proprie competenze:

le informazioni relative all'alienazione a privati del pacchetto azionario della s.p.a. « Magazzini generali silos e frigoriferi » di Napoli, oggi di proprietà (per la quasi totalità) del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico;

se considera tale iniziativa contraria alla politica di pubblicizzazione delle attività portuali ed al dovere di garantire lavoro e retribuzione non soltanto ai portuali, ma a tutti i lavoratori che svolgono la propria attività nel porto;

se ritiene inopportuna l'iniziativa del Banco di Napoli, alla vigilia della creazione del Consorzio che dovrà rinnovare l'organiz-

zazione ed i modi di gestione del porto, senza escludere l'assunzione diretta delle attività attualmente svolte dalla citata società, in considerazione della funzione pubblica dei servizi dei maggiori scali marittimi nazionali.

Gli interroganti, infine, sollecitano un intervento diretto del Ministro per bloccare ogni operazione privata o speculativa e per un rinvio della questione alla fase di applicazione della legge sul Consorzio autonomo, di prossima discussione parlamentare.

(3 - 0799)

PELLEGRINO. — *Ai Ministri della marina mercantile e della sanità.* — Per sapere:

se sono a conoscenza del fatto che il lavoro dei pescatori trapanesi sui pescherecci iscritti nel compartimento marittimo di Trapani si svolge, in generale, in gravi condizioni igieniche, in quanto detti pescherecci, contro ogni norma igienica, mancano di adeguate attrezzature per la salvaguardia della salute dei lavoratori;

se non ritengono di intervenire per un deciso controllo su tali natanti, perchè si provveda alle installazioni igieniche di legge e si operi il fermo e il disarmo di quei pescherecci i cui armatori si rifiutassero di provvedere, con le conseguenti sanzioni che la legislazione in materia prevede, tenendo presente che ogni ritardo è pregiudizievole alla salute degli equipaggi, e quindi delle loro famiglie, e può, più in generale, anche colpire la collettività in cui gli uni e le altre sono inseriti.

(3 - 0800)

VIVIANI, LICINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

1) quali siano le ragioni per le quali il Governo ha ritenuto opportuno modificare la legge n. 533 dell'11 agosto 1973, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 13 settembre 1973, nel periodo della *vacatio legis;*

2) quali siano gli strumenti ed i mezzi messi in atto dal Ministero per un pronto e puntuale adempimento di quanto stabilito dalla ricordata legge.

(3 - 0801)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BONAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — (*Già* 3 - 0530).

(4 - 2392)

MARI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che la s.p.a. « I. Mer. I. » (Industria meridionale imballaggi), ubicata nella zona industriale di Bari, sta procedendo a massicci ed ingiustificati licenziamenti;

che tali licenziamenti sono pretestuosi e trovano origine solamente in un'azione repressiva messa in atto per contrastare alcune rivendicazioni avanzate dai lavoratori per il rispetto delle più elementari norme del vigente contratto di lavoro, che vengono sistematicamente violate;

che detta azienda ha fruito di finanziamenti pubblici da parte della Cassa per il Mezzogiorno per oltre 350 milioni di lire;

che, oltre a numerosi cambi di gestione che si sono verificati dal suo sorgere, la gestione attuale ha abbandonato alcuni rami produttivi ed ha affittato per abitazione parte dei locali destinati ad uffici;

che i finanziamenti pubblici, la cessione agevolata del suolo e gli altri benefici non sono serviti a far rispettare all'azienda gli impegni occupazionali assunti, relativi a 200 unità lavorative, essendosi ridotto l'organico a 53 dipendenti, di cui 35 licenziati con i provvedimenti degli ultimi mesi,

si chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti i Ministri interrogati intendono adottare:

1) perchè vengano ritirati i licenziamenti intimati ai lavoratori;

2) per far rispettare i diritti contrattuali per tutti i lavoratori;

3) per richiamare alla responsabilità morale coloro che, avendo fruito di ingenti contributi e finanziamenti pubblici e di considerevoli agevolazioni di altro genere, pen-

sano solo ad interessi personali e speculativi sulla pelle dei lavoratori;

4) per accertare se le violazioni commesse dalla s.p.a. « I. Mer. I. » alle condizioni di concessione dei finanziamenti pubblici non si configurino come reati che rendano possibile e necessaria un'azione giudiziaria.

(4 - 2393)

BARBARO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere i motivi per i quali nessuno dei treni a lungo percorso da e per il Nord esegue soste alla stazione ferroviaria di Margherita-Ofantino (Foggia). Infatti, il treno n. 2560, diretto al Nord, con coincidenze per Napoli e Roma, pur fermando a tutte le stazioni del tratto Bari-Barletta, non sosta a Margherita-Ofantino; analoga situazione si verifica per il treno n. 2561, proveniente dal Nord, con coincidenze da Roma e da Napoli.

La necessità di una sosta dei due predetti treni alla stazione di Margherita-Ofantino trova valide giustificazioni, come del resto è facilmente documentabile dal movimento passeggeri, nell'importanza turistica e termale assunta da Margherita di Savoia, oltre che nella presenza di un notevole numero di emigrati al Nord o all'estero per motivi di lavoro, i quali, nei ricorrenti rientri al proprio comune, sono costretti a raggiungere Barletta per partire per il Nord o a scendere a Foggia per venire a Margherita, il che comporta notevole perdita di tempo, con soste anche prolungate alla stazione di Foggia e con notevole aggravio di spese, specie quando essi sono costretti a servirsi di mezzi di trasporto privati onde raggiungere più celermente il proprio paese di origine.

L'interrogante coglie l'occasione per fare, altresì, presente che la stazione di Margherita di Savoia è priva di pensilina e di sala di attesa di 1ª classe, mentre la sala di attesa di 2ª classe — unica attualmente in funzione — è insufficiente ai bisogni correnti. Per la mancanza di pensilina, durante il periodo estivo, l'elettromotrice in sosta, esposta ai cocenti raggi solari, diventa un forno crematorio certamente non adatto ad accogliere i viaggiatori, mentre durante quello invernale tale mancanza, aggravata dalla carenza di capienti sale di attesa, costringe i pendolari (studenti, lavoratori, impiegati, ambulanti, eccetera) a sostare allo scoperto sul piazzale antistante, con tutti gli intuibili disagi.

Per tali motivi, l'interrogante chiede al Ministro di voler provvedere con sollecitudine ad eliminare le deficienze lamentate.

(4 - 2394)

BARBARO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali concreti provvedimenti intenda adottare il suo Dicastero per ovviare definitivamente al grave inconveniente del cronico ritardo nella liquidazione delle pratiche di integrazione in favore dei produttori di olio dell'annata 1972, pratiche che pare giacciano inevase presso l'AIMA per carenza di personale.

La situazione è divenuta esasperante per i produttori, i quali, mentre sono creditori di notevoli somme, si vedono costretti — per far fronte alle comuni necessità aziendali — a ricorrere ad onerosi prestiti bancari, non riuscendo a realizzare, neppure a distanza di un anno, ciò che avrebbero dovuto incassare contestualmente alla vendita del prodotto.

Di fronte a tale deplorevole inefficienza degli organi burocratici pubblici, si rende indispensabile l'adozione di provvedimenti che risolvano alla radice un problema così importante, che interessa una larghissima schiera di cittadini appartenenti ad una categoria benemerita, il cui contributo all'economia nazionale è davvero notevole.

(4 - 2395)

PINNA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza della protesta dei detenuti nel carcere di Ghilarza, i quali hanno pubblicamente manifestato sui tetti dell'edificio richiedendo la riforma carceraria;

2) quali misure si intendano prendere, in attesa della cennata riforma, per rendere più umano il trattamento dei detenuti di quel carcere, allogati in una vecchia torre, in ambienti malsani ed estremamente pericolosi per la salute dei reclusi.

(4 - 2396)

PINNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza delle manifestazioni svoltesi a Roma e Torino da parte di agenti di pubblica sicurezza e di carabinieri per reclamare un adeguamento degli stipendi ed un più umano trattamento nei turni di servizio e nel riposo settimanale;

2) se corrisponda a verità che, da parte degli organi superiori, siano in animo nei confronti dei manifestanti punizioni che si ripercuoteranno sugli stipendi e sulla carriera.

In caso affermativo, si chiede se il Ministro non ritenga urgente un suo intervento per impedire ogni eventuale manifestazione repressiva nei confronti degli agenti, disponendo per un accoglimento, sia pure graduale, delle loro legittime richieste.

(4 - 2397)

FERMARIELLO, ABENANTE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere in base a quali elementi abbia potuto affermare, nel corso del recente dibattito parlamentare sui problemi connessi all'infezione colerica, che fin dal 23 agosto 1973 si sarebbero manifestati a Torre del Greco ben 14 casi di persone affette da gastroenterite grave, tutte ricoverate presso il locale ospedale, delle quali due decedute sul posto e le altre trasferite, il 27 agosto, all'ospedale « Cotugno » di Napoli.

Dal registro di accettazione del pronto soccorso dell'ospedale « Maresca », dalle cartelle cliniche e dalla relazione del direttore sanitario, inviata a tutte le autorità sanitarie locali e ministeriali, risulterebbe, invece, che l'andamento reale dei ricoveri per gastroenterite è stato il seguente: 1 caso il 23 agosto (risultato poi negativo); 4 casi il 24; 4 casi il 25; 4 casi il 26; 1 caso nella mattinata del 27 agosto.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di conoscere come sia stato possibile affermare che il Ministero non ha ricevuto alcuna informazione diretta del ricovero, presso l'ospedale « Cotugno » di Napoli, di alcuni ammalati di gastroenterite di sospetta origine colerica, tutti provenienti dai comuni di Torre del Greco ed Ercolano, dal momento che risulterebbe che la direzione sanitaria dell'ospedale « Maresca », già nelle ore antimeridiane del 27 agosto, non appena cioè fu possibile formulare la diagnosi, aveva informato, anche con l'invio di copie fotostatiche delle dettagliate cartelle cliniche dei ricoverati, gli ufficiali sanitari dei comuni di Torre del Greco ed Ercolano, l'Ufficio del medico provinciale e la direzione dell'ospedale « Cotugno », concordando, nel contempo, con essi i tempi ed i modi del trasferimento dei malati, che effettivamente iniziò intorno alle ore 12 del 27 agosto per concludersi alle ore 17 dello stesso giorno.

Gli interroganti ritengono che un'informazione certa sulle circostanze riportate sarebbe assai utile per fare chiarezza su una questione grave, anche in relazione alle implicazioni che ne possono derivare.

(4 - 2398)

SEGNANA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere quali siano i programmi dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato in ordine all'esigenza di potenziamento del traffico di carri per il trasporto di merci sulla linea Trento-Primolano, che serve la zona della Valsugana nella quale è in atto un costante sviluppo delle attività industriali.

L'attuale trasporto viene effettuato con vecchie locomotive a vapore che non sono più adeguate alle esigenze e che ancora due anni fa era stato assicurato sarebbero state sostituite con locomotrici « diesel ».

Considerata l'importanza che per lo sviluppo economico della Valsugana ha il potenziamento del traffico ferroviario, l'interrogante chiede se, entro un termine abbastanza breve di tempo, sia possibile dotare la linea di nuove locomotrici del tipo richiamato.

(4 - 2399)

DINARO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della pubblica istruzione e della difesa.* — Per conoscere se non ritengano di impartire agli uffici dipendenti opportune disposizioni intese a far riconoscere, in favore degli impiegati

civili dello Stato ex combattenti, il periodo immediatamente successivo all'armistizio del 1943, trascorso nei territori lontani dalla madre patria in posizione di « sbandati », come servizio utile anche ai fini della progressione economica e di carriera.

(4 - 2400)

DINARO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed ai Ministri dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso che l'agenzia giornalistica « Politica Nuova », facente notoriamente capo ad un esponente socialista calabrese, ha diffuso la notizia — subito ripresa dalla stampa — secondo cui una società, presentata come specializzata in studi, sondaggi, lavori marittimi e dragaggio (la « Estramed ») avrebbe, per incarico del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Reggio Calabria, effettuato uno studio in base al quale, anche a seguito di « prove sperimentali in vasca », sarebbe dimostrata — pur con la esplicitata sussistenza di « forti dubbi ... su una facile accessibilità dell'imboccatura del porto durante le mareggiate, dubbi che neppure il prolungamento di 400 metri del molo principale (per la verità costoso e difficile dato l'andamento del fondo) riesce del tutto ad eliminare » — la rapida fattibilità (soli 80 giorni per il passaggio alla fase costruttiva) del porto necessario per l'annunciato 5° Centro siderurgico di Gioia Tauro, con una spesa (80 miliardi) di molto inferiore a quella di recente indicata da fonti governative, si chiede di conoscere — prescindendo in questa sede da ogni altra considerazione d'ordine ubicazionale — la fondatezza e la serietà dello studio in questione, stante la legittima perplessità che la notizia ha suscitato in ambienti tecnicamente qualificati.

Considerato che la materia, anche sotto gli aspetti tecnici, è all'ordine del giorno del Governo e del Parlamento e che su di essa gravano dubbi e polemiche a livello ministeriale, si chiede, altresì, di conoscere:

a) chi abbia autorizzato il Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Reggio Calabria a dare l'incarico di cui trattasi alla società « Estramed » nel momento in cui sono impegnati organi politici e tecnici del Governo;

b) quale sia stato il costo dello studio portato a termine dalla predetta società e su quali fondi abbia gravato, non potendo esso rientrare con tutta evidenza tra i compiti istituzionali del Consorzio;

c) quali accertamenti e provvedimenti intendano eventualmente adottare, al fine anche di evitare che si portino, nel già complicato problema, nuovi elementi di confusione e di turbativa, che servono soltanto a pregiudicare ulteriormente la credibilità già scossa di uomini e di gruppi politici.

(4 - 2401)

GATTONI. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e del turismo e dello spettacolo.* — Premesso:

che, come pubblicizzato dagli organi di stampa, la « Civilavia » di Roma ha posto il veto a che gli aerei « Tristar » facessero scalo all'aeroporto di Capodichino di Napoli, per voli *charter;*

che detti aerei dovevano effettuare un ciclo di crociere con collegamenti Londra-Napoli;

che tali crociere avrebbero consentito una presenza, per due giorni la settimana, di circa 240 turisti nella città di Napoli;

che tale determinazione della società « Court Line » avrebbe consentito un principio di rilancio delle attività turistiche e commerciali della città, già duramente colpita dalla recente infezione colerica;

che il primo scalo a Napoli sarebbe dovuto avvenire il 2 ottobre 1973;

che, a seguito del divieto della « Civilavia », la compagnia straniera ha dirottato i suoi aerei sull'aeroporto di Atene;

che, pertanto, la città di Napoli, sulla base di motivazioni tecniche inesatte ed infondate, oltretutto smentite dai tecnici dell'aeroporto di Capodichino, si è vista privata della presenza di circa 1.000 turisti per 8 giorni al mese, con ulteriore grave danno per gli operatori economici ed i lavoratori del settore;

che, in data successiva alla decisione del vettore straniero di destinare gli aerei per le crociere settimanali all'aeroporto di Atene, c'è stato un ripensamento della « Civilavia », la quale ha affermato che gli aerei « Tristar » potevano atterrare all'aeroporto di Capodichino;

che ciò, però, avveniva quando ormai non era più possibile modificare l'orientamento del vettore inglese,

tanto premesso, si chiede di sapere:

1) se è esatto che siano state effettuate pressioni sulla « Civilavia » perchè fosse emanato il provvedimento di diniego agli aerei « Tristar » di atterrare a Capodichino;

2) se non è il caso di sostituire i tecnici della « Civilavia », che prima avevano dichiarato inidoneo l'aeroporto di Capodichino per i voli « Tristar », procurando ulteriore grave danno alla città di Napoli, e che in seguito, dopo che il vettore straniero aveva già modificato il suo programma, si sono rimangiati il provvedimento;

3) quali provvedimenti si ritiene di prendere per assicurare alla città di Napoli quella presenza turistica già programmata, ma svanita poi per colpa dei tecnici dell'aviazione civile.

(4 - 2402)

PISANÒ. — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso che, in base alla legge n. 1089 del 1970 sui finanziamenti governativi per la ricerca applicata, sono stati concessi 8 miliardi e 355 milioni di lire alle società SIR e « Rumianca » per ricerche sulle proteine da idrocarburi per animali, sui polimeri e composti carbonifici, sulla ossidazione degli idrocarburi, sulle resine epossidiche, sui tubi senza saldatura, sulle fibre sintetiche per impiego cartario, sui capolimeri vinilbelice, sui prodotti organici per impiego insetticidi, erbicidi, eccetera, sui nuovi modificatori del terreno, si chiede:

1) a quanto ammontino i finanziamenti elargiti complessivamente in base alla legge n. 1089 del 1970;

2) quanto costituiscano, in percentuale sul totale elargito, i finanziamenti concessi alle società SIR e « Rumianca »;

3) quali risultati abbiano dato le ricerche eseguite dalle società SIR e « Rumianca » nei settori sopra specificati e finanziati con gli 8 miliardi e 355 milioni elargiti dallo Stato in base alla legge n. 1089 del 1970.

(4 - 2403)

SPECCHIO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se è a conoscenza delle persecuzioni cui sono stati sottoposti i lavoratori dipendenti dal cantiere di riparazioni navali « Nettuno » di Porto di Baia (Napoli). Le maestranze di quei cantieri, insieme ai dirigenti sindacali, sono state in gran parte sospese dal lavoro e minacciate di licenziamento per aver partecipato a democratiche lotte sindacali per il rispetto dei loro legittimi diritti e delle norme contrattuali.

Per conoscere, altresì, quali iniziative sono state prese o si intendono prendere allo scopo di accertare le responsabilità dell'inaudita rappresaglia e quali provvedimenti si ritiene di adottare a carico di chi all'osservanza della legge e delle norme costituzionali pensa di poter impunemente sostituire l'arma del ricatto e della persecuzione.

(4 - 2404)

PELLEGRINO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere quali sono i motivi per cui è stata disabilitata dal servizio accettazioni merci a carro la stazione ferroviaria statale di Petrosino-Strasatti, in territorio di Marsala.

Poichè tale provvedimento, ingiustificato ed ingiustificabile, danneggia i numerosi operatori economici della zona che si servono ampiamente del servizio, si chiede che al più presto la suddetta stazione di Petrosino-Strasatti sia riammessa al servizio carri merci.

(4 - 2405)

PELLEGRINO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della marina mercantile, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se

sono a conoscenza del fatto che, da oltre tre settimane, i pescatori della marineria di Trapani sono scesi in sciopero per un nuovo contratto di lavoro che assicuri loro condizioni di esistenza umana dal punto di vista economico e civile, sottraendoli allo sfruttamento esoso di una delle categorie armatoriali più arretrate ed incivili del Paese, come quella di Trapani.

La pervicace resistenza, financo a trattare, degli armatori trapanesi denuncia la mafiosità di una posizione, coperta da forze politiche che hanno agito da salvacondotto per ogni oppressione contro i lavoratori e per ogni prepotenza, persino nei confronti degli organi dello Stato che avessero osato intervenire per mettere ordine e limitare la speculazione nel mercato ittico di Trapani, nel contesto della lotta contro il carovita.

L'atteggiamento degli armatori di Trapani ha tutti i caratteri dell'eversione fascista, comunque si ammanti, perchè sfida leggi ed organi dello Stato nell'impegno di lotta contro l'ascesa dei prezzi e nel doveroso interventò di mediazione per la composizione della vertenza sindacale che, composta, dovrebbe eliminare angherie armatoriali e situazioni schiaviste nella marineria di Trapani.

Si chiede, pertanto, quali iniziative si intendono prendere per indurre alla ragione democratica, civile e costituzionale gli armatori trapanesi.

(4 - 2406)

PELLEGRINO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se è a conoscenza che, nonostante reiterati interventi da parte dei sindacati, ancora rimangono irrisolti alcuni importanti problemi della stazione di Marsala delle Ferrovie dello Stato, come gestione viaggiatori, manovra, fabbisogno organico, per cui particolarmente si impongono le soluzioni delle questioni qui appresso elencate:

1) costruire uno spogliatoio idoneo per il personale di fatica;

2) provvedere senza indugio all'illuminazione di parte del piazzale (dal F.V. allo scambio lato Petrosino) scarsamente illuminato, facendo in modo, altresì, che le torrifaro illuminino le zone d'ombra create dai carri in sosta;

3) sistemare nell'ambito dello scalo, ove esiste tanto spazio, una tettoia per il ricovero degli automezzi del personale di servizio (ne sono state create in tutti gli scali, tranne che a Marsala, malgrado le segnalazioni fatte dal capo dell'impianto);

4) sistemare un telefono di servizio tra lo scalo merci e l'ufficio veicoli, onde assicurare ai servizi una maggiore speditezza;

5) sistemare il telefono interurbano numero 51127 nell'ufficio del capo gestione titolare;

6) mettere in opera un telefono di servizio alla gestione viaggiatori e nell'ufficio del dirigente il 13° tronco lavori;

7) recingere perimetralmente lo scalo merci, onde evitare che estranei — specie bambini — durante le manovre si portino sul piazzale, e rifare il muro di cinta antistante il F.V. fino all'altezza dell'ufficio del dirigente il 13° tronco lavori;

8) sistemare i locali della velocità accelerata, inadeguati al sempre crescente traffico delle merci (bagagli, colli celeri, depositi);

9) dotare l'impianto di 2 biciclette per il servizio scambi da parte dei deviatori;

10) corrispondere un'indennità di rischio e di piazzale;

11) centralizzare scambi estremi e bloccabili;

12) mettere in opera un diffusore sonoro per le notizie al pubblico;

13) compilare la statistica in relazione ai giorni feriali, escludendo i giorni festivi;

14) coprire il posto di capo squadra manovratori di pianta (in atto scoperto) con persona fornita di abilitazione completa;

15) costruire alloggi per il personale ferroviario.

Si chiede, infine, se il Ministro non ritenga di intervenire prontamente perchè i suddetti problemi siano affrontati e risolti, per rendere funzionale la stazione ferroviaria di Marsala adesso carente di strumenti umani e materiali.

(4 - 2407)

FERMARIELLO, PAPA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed al Ministro della sanità.* — Per sapere:

quali urgenti iniziative si intendano adottare per assicurare nella penisola sorrentina un flusso di acqua potabile adeguato alle necessità;

se sia esatta la gravissima notizia che l'acqua erogata, in particolare a Sorrento, non sempre presenta gli indispensabili requisiti igienico-sanitari previsti dalle leggi a tutela della salute dei cittadini.

(4 - 2408)

BORRACCINO. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso:

che la sezione di Bari dell'AIAS (Associazione italiana per l'assistenza agli spastici) versa in una grave situazione a causa delle difficoltà finanziarie dovute al mancato aumento delle rette per fronteggiare le maggiori spese di gestione e del fatto che il Ministero non ha ancora provveduto alla liquidazione delle rette maturate al secondo trimestre del 1973, ammontanti a lire 518 milioni;

che, di conseguenza, è in piena crisi la funzionalità dell'AIAS, che deve provvedere all'assistenza di oltre 1.700 bambini spastici ospitati nei centri e pensionati di Bari, Acquaviva, Altamura, Andria, Corato, Monopoli, Ruvo e Taranto;

che i circa 750 dipendenti, in gran parte personale specializzato, vedono in pericolo la garanzia del posto di lavoro, la regolarità del pagamento delle retribuzioni e, più complessivamente, i loro diritti contrattuali;

che le difficoltà di cui innanzi sono ulteriormente aggravate dalla lentezza con cui la Regione e gli Enti locali stanno procedendo nel predisporre gli strumenti di pubblicizzazione della gestione dei centri di riabilitazione,

si chiede di conoscere:

1) i motivi per i quali il Ministero non ha ancora versato all'AIAS di Bari la somma di lire 518.000.000 per le rette maturate al secondo trimestre 1973;

2) quali provvedimenti urgentissimi, atteso anche l'aspetto umanitario dell'attività svolta dall'AIAS, si intendono adottare, non solo per il più sollecito versamento della somma predetta, ma anche per provvedere al pagamento delle rette relative al terzo e quarto trimestre del corrente anno;

3) come si pensa di provvedere al ripiano del *deficit* finora accumulato dall'AIAS, che ascende ad oltre un miliardo di lire, e se, al riguardo, non si ritiene necessario impinguare il fondo previsto per gli adempimenti di cui alla legge n. 118 del 31 marzo 1971.

(4 - 2409)

BORRACCINO, GADALETA, MARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che, lunedì 3 settembre 1973, a Canosa di Puglia, il soprintendente alle antichità di Taranto si è presentato, senza alcun preavviso, presso il Museo comunale con l'intento di portar via, con un furgone, il materiale archeologico ivi contenuto. L'opposizione di una folla di cittadini e, infine, l'intervento del commissario al comune facevano recedere il soprintendente dal suo proposito, non si sa però se definitivamente.

In considerazione di quanto accaduto, gli interroganti chiedono di sapere se il soprintendente sia stato autorizzato dalla Regione a compiere il trasferimento di quanto contenuto nel Museo di Canosa, e, in caso affermativo, chiedono di conoscere i motivi della grave decisione della Regione. Nel caso, assai più probabile, che il soprintendente abbia agito senza alcun accordo con la Regione, si chiede di conoscere quali provvedimenti devono adottarsi a carico di un funzionario che in questo caso ha dimostrato di non riconoscere l'esistenza della Regione e di non riconoscere l'efficacia del decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1972, n. 3, e, in particolare, dell'articolo 7, lettere *a*) e *b*).

Si chiede di conoscere, infine, quali provvedimenti si intendono adottare per il potenziamento del Museo comunale di Canosa, certamente importante nella regione quale attrattiva turistica principale del comune, che peraltro è assai depresso economicamente e colpito da un assai intenso fenomeno che ha visto la sua popolazione pas-

sare in 10 anni da 35.000 a circa 28.000 abitanti.

(4 - 2410)

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 17 ottobre 1973

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 17 ottobre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 12 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 12

Discussione della questione sospensiva proposta dalla 10ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 43, terzo comma, del Regolamento, sul disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 1973, n. 568, relativo alla costruzione di impianti per la produzione e il trasporto di energia elettrica (1263).

ALLE ORE 17

I. Svolgimento di interrogazioni sul conflitto in Medio Oriente.

II. Discussione dei disegni di legge:

ZUCCALÀ ed altri. — Modifiche degli articoli 226 e 339 del Codice di procedura penale e dell'articolo 617 del Codice penale, relativi alla tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni (755-*Urgenza*).

MARTINAZZOLI ed altri. — Sanzioni penali per la violazione del diritto all'intimità della vita privata svolgentesi nel domicilio (893).

LUGNANO ed altri. — Salvaguardia della libertà e della segretezza delle comunicazioni telefoniche (991).

Norme per la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni anche telegrafiche e telefoniche (1099).

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

NENCIONI, BACCHI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINÒ, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Con riferimento all'aggressione araba, sui fronti egiziano e siriano, nei confronti dello Stato di Israele ed al conseguente stato di guerra instauratosi tra i tre Paesi antagonisti, gli interroganti chiedono di conoscere il pensiero del Governo in merito all'apertura delle ostilità e quali passi concreti esso stia facendo per evitare l'estendersi del conflitto armato, ai fini anche di garantire ad Israele il suo diritto all'esistenza come Stato indipendente e sovrano.

(3 - 0768)

VALORI, CALAMANDREI, ADAMOLI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Dinanzi all'improvviso riaccendersi della guerra nel Medio Oriente, con i suoi tragici effetti non solo sui campi di battaglia, ma anche fra le popolazioni civili, come nelle città di Porto Said e di Damasco, colpite da bombardamenti aerei, e dinanzi ai pericoli di turbamento che da quella guerra tornano a gravare sull'intera situazione nel Mediterraneo, gli interroganti chiedono di essere informati sui passi compiuti dal Governo e su quali ulteriori iniziative esso intenda sviluppare, in contatto con gli altri Governi della CEE, nell'ambito dell'ONU, nel rapporto bilaterale con i Paesi direttamente coinvolti nel conflitto:

1) per determinare un'immediata cessazione delle operazioni militari, collegata con la prospettiva di una giusta soluzione politica della guerra;

2) per promuovere la definizione di un assetto durevole di pace nel Medio Oriente che, basato sul rientro di Israele nei suoi confini, secondo le deliberazioni dell'ONU

sempre disattese dal Governo di Tel Aviv, e sul diritto del popolo arabo palestinese ad una soluzione del proprio problema nazionale, garantisca l'esistenza e la pacifica convivenza di tutti gli Stati di quell'area;

3) per evitare che il conflitto in atto possa ripercuotersi in nuove più generali tensioni nel Mediterraneo e per mantenere l'Italia fermamente estranea ad ogni azione o misura suscettibile di fomentare simili ripercussioni.

(3 - 0771)

BROSIO, BERGAMASCO, BALBO, VALITUTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Premesso:

che l'iniziativa delle operazioni militari da parte dei Paesi arabi nel presente conflitto con Israele appare chiara e riconosciuta dallo stesso Governo egiziano;

che la valutazione delle responsabilità del presente conflitto non può essere evitata e si impone all'evidenza;

che la posizione di Paese attaccato in questo terzo maggiore conflitto mediorientale giustifica considerazione e rispetto per lo Stato di Israele — una delle ultime democrazie che ancora si affacciano sul mare Mediterraneo — e per i suoi interessi vitali, nel pieno rispetto dei giusti interessi e dei diritti nazionali dei Paesi arabi,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative e quali misure abbiano assunto ed intendano assumere, anche di concerto con i Paesi alleati ed amici, in relazione alla situazione creatasi nel Medio Oriente, al fine:

a) di favorire il pronto ritorno in quell'area, a noi tanto vicina, di una pace giusta, che garantisca a tutti i popoli la sicurezza e la possibilità di un'esistenza civile;

b) di scongiurare i pericoli ancora maggiori, evidentemente insiti nella situazione, e di evitare in ogni caso estensioni nel conflitto;

c) di tutelare gli interessi italiani, che il proseguimento delle operazioni militari potrebbe compromettere in grande misura.

(3 - 0790)

SPADOLINI, MAZZEI, PINTO, VENANZETTI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Circa le iniziative concretamente adottate dalla diplomazia italiana in vista di abbreviare e circoscrivere il grave conflitto che è tornato ad insanguinare il Medio Oriente, dopo la nuova iniziativa bellica contro lo Stato di Israele assunta da Egitto e Siria, creando gravi minacce in tutta l'area del Mediterraneo ed aggravando un conflitto che dura da 25 anni e la cui soluzione è indispensabile per garantire la convivenza fra l'area israeliana e l'area araba.

Gli interroganti — mentre rivendicano la assoluta necessità di tutelare il diritto alla sopravvivenza dello Stato di Israele, in cui si riassume l'eroica rinascita della nazione ebraica dopo le follie e gli stermini dell'antisemitismo nazista — sottolineano l'opportunità che l'intera Comunità europea prodighi il suo impegno solidale ed unitario per favorire un'organica soluzione negoziata che consenta di far coesistere la libertà di Israele con una soluzione definitiva del tragico problema dei profughi palestinesi, al cui inasprimento hanno contribuito errori ed inadempienze delle grandi potenze, responsabili degli assetti post-bellici.

Gli interroganti denunciano, altresì, il pericolo che l'intervento militare continuato di forze esterne all'area mediorientale possa aggravare ulteriormente la già drammatica situazione e contribuire ad esasperare il conflitto, al cui superamento l'Italia democratica deve apportare il suo valido ed operante contributo.

(3 - 0791)

PECORARO, BARTOLOMEI, DE VITO, CARON, CASSIANI, CAROLLO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Di fronte alla nuova esplosione del conflitto nel Medio Oriente ed alla minaccia che esso possa mettere in pericolo la stessa pace internazionale;

vivamente preoccupati per le posizioni assunte da diversi Paesi nel dibattito alle Nazioni Unite, in merito alla richiesta di cessazione del fuoco, ed in particolare per le iniziative relative al rifornimento del mate-

riale bellico ai contendenti da parte di alcune grandi potenze,

gli interroganti chiedono al Ministro quali iniziative abbia preso o intenda prendere per realizzare, in comune con i Paesi della CEE:

a) presso i diretti interessati, atti capaci di favorire un'immediata sospensione delle ostilità;

b) nelle appropriate sedi internazionali — con particolare riferimento all'ONU — iniziative in grado di suscitare, soprattutto da parte di quei Paesi che in tali organizzazioni svolgono un ruolo di preminente responsabilità, atteggiamenti ed azioni di concreto impegno per una pace duratura, nell'ordinata, libera e sicura convivenza delle singole nazioni.

(3 - 0795)

SARAGAT, ARIOSTO, GARAVELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Interpreti della profonda e generale preoccupazione suscitata dall'improvvisa ripresa delle ostilità nel Medio Oriente, che sta causando ad ambo le parti gravi e dolorose perdite di vite umane, che ha riacceso un conflitto suscettibile di gravi conseguenze e che, non solo nel Mediterraneo, in una prospettiva più ampia, rischia di turbare lo sviluppo del processo di distensione nel nostro Continente;

tenuto conto degli interessi dell'Italia e delle sue particolari responsabilità, quale Paese membro della Comunità europea e quale Paese mediterraneo,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative il Governo abbia preso ed intenda prendere, sia avvalendosi dei tradizionali rapporti di amicizia dell'Italia con i Paesi più direttamente interessati, sia facendo ricorso alle possibilità multilaterali nelle appropriate sedi internazionali, con particolare riguardo all'ambito comunitario europeo, al fine di ristabilire al più presto una tregua che apra la via ad un assetto durevole di pace su basi di sicurezza e di equità per tutti gli Stati della zona, assetto che garantisca il diritto all'esistenza dello Stato di Israele — genuina espressione di democrazia moderna ed avanzata, che fin dal suo sorgere ebbe il pronto riconoscimento delle maggiori potenze mondiali — e che, nello stesso tempo, offra una giusta e valida soluzione al grave e doloroso problema dei profughi palestinesi.

(3 - 0796)

ANTONICELLI, PARRI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, BONAZZI, BRANCA, GALANTE GARRONE, OSSICINI, ROSSI Dante, SAMONÀ. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Ritenendo che, di fronte al minaccioso aggravarsi del conflitto arabo-israeliano, sia soprattutto urgente la conclusione di un formale armistizio, valido se accompagnato dalla sospensione delle forniture di armi, specialmente da parte delle due grandi potenze, gli interroganti chiedono se il Governo non ritenga opportuno a tal fine un pronto e pressante intervento della CEE, da concordare con le due grandi potenze, libera da possibili veti internazionali.

(3 - 0797)

NENNI, ZUCCALÀ, ARFÈ, ALBERTINI, CIPELLINI, STIRATI, LICINI, AVEZZANO COMES, BLOISE, CATELLANI, MINNOCCI, TORTORA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere il pensiero del Governo in merito alla grave situazione creatasi nel Medio Oriente con la ripresa delle ostilità tra gli Stati arabi e Israele.

Per sapere, altresì, quali iniziative ha preso o intende prendere per contribuire ad un immediato « cessate il fuoco » e per ricercare, di concerto con gli altri Paesi europei e nell'ambito dell'ONU, le misure idonee a riportare la pace stabile in quella tormentata area del Mediterraneo, sulla base di due princìpi tra loro inscindibili: rifiuto di riconoscere validità alle acquisizioni territoriali conseguite con le armi e diritto di Israele e dei Paesi arabi a frontiere sicure e riconosciute, al riparo di minacce o atti di forza.

(3 - 0798)

La seduta è tolta (*ore 21,15*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari